



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 12 marzo 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 maggio 2002, n. 1469.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione del documento programmatico della Direzione regionale delle foreste per l'anno 2002.

pag. 3210

2003

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n. 5.

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla ri-

chiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

pag. 3236

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n. 6.

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

pag. 3245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 031/Pres.

Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 423/1998.

pag. 3259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato. Approvazione.

_____ pag. 3263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 034/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Approvazione.

_____ pag. 3271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 036/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 55. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento. Approvazione.

_____ pag. 3273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 037/Pres.

Approvazione modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20/1983, articolo 7 ter, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985.

_____ pag. 3275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 044/Pres.

Nomina ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti della Direzione regionale delle foreste e della caccia.

_____ pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 048/Pres.

Legge regionale 2/2002, articolo 46. Commissione esaminatrice per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Costituzione.

_____ pag. 3277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 051/Pres.

Legge regionale 11/2002, articolo 3. Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale. Costituzione.

_____ pag. 3278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 052/Pres.

D. Lgs. 536/1992 e D.M. 31 gennaio 1996. Individuazione ispettori fitosanitari.

_____ pag. 3280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 053/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 19. Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Costituzione 1ª sottocommissione.

_____ pag. 3281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 febbraio 2003, n. 265/DRPC.

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, articolo 1, comma 2, lettera b) e D.P.Reg. n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003. Voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, nonché a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di giugno 2002, luglio e agosto 2002. Integrazioni.

_____ pag. 3281

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 19 febbraio 2003, n. 54.

Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1257; D.P.Reg. 20 febbraio 2002, n. 047/Pres. - Piano di Sviluppo Rurale - misura g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Aggiornamento graduatoria.

pag. 3284

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 20 febbraio 2003, n. 60.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per l'attivazione del 3° programma attuativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale.

pag. 3290

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE 27 febbraio 2003, n. 48/ART.

L.R. 12/2002, articolo 55, D.P.Reg. n. 036/Pres. del 14 febbraio 2003. Approvazione dello schema di domanda di contributo per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

pag. 3290

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 25 febbraio 2003, n. 61/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale - II pubblicazione per l'anno 2002.

pag. 3297

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 25 febbraio 2003, n. 62/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici

di medicina generale per l'assistenza primaria - II pubblicazione per l'anno 2002.

pag. 3299

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2003, n. 207.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione 1282/2001 - Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Istituzione di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

pag. 3306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2003, n. 307.

Revoca della D.G.R. 1000/1996 riguardante «Legge regionale 29/1992, articolo 21. Riadozione criteri di concessione dei contributi previsti al Capo VIII della legge regionale 30/1984 e successive modifiche e integrazioni per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica».

pag. 3307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 462.

Ripartizione provinciale delle quote di lavoratori stranieri da assumere per lavoro subordinato a carattere stagionale assegnate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e circolare n. 3/2003 del 12 febbraio 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2003 e criteri per l'accoglimento delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri per attività stagionali ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 e degli articoli 20 e 22 della legge 189/2002.

pag. 3308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 476.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 - azioni a favore delle PMI - annualità 2003. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 3670/2002.

pag. 3312

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 3312

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3312

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3312

Comune di Doberdò del Lago. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 3313

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito n. 6 «Parco delle grandi attrezzature».

pag. 3313

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3313

Comune di Premariacco. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

pag. 3313

Comune di Ragnogna. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2 industriale/artigianale.

pag. 3313

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di riapprovazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato comparto D1A nella zona industriale di Medeuzza.

pag. 3313

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3314

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3314

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio del trasporto pubblico locale

Avviso relativo alla presentazione di domande per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003) da parte dei titolari di licenza di taxi.

pag. 3314

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 1 del 4 febbraio 2003 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2003. Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)».

pag. 3314

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 3
del 4 gennaio 2003)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine.

pag. 3314

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 4
del 7 gennaio 2003)*

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 dicembre 2002.

Accertamento dei periodi di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Gorizia. Comunicato.

pag. 3315

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 10
del 14 gennaio 2003)*

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Udine. Comunicato.

pag. 3315

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 16
del 21 gennaio 2003)*

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

pag. 3315

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

pag. 3315

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 24
del 30 gennaio 2003)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone. Comunicato.

pag. 3316

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 29
del 5 febbraio 2003)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2003.

Approvazione dello Statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Comunicato.

pag. 3316

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 30
del 6 febbraio 2003)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2003.

Modifica dell'orario di uscita dai porti e di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Comunicato.

pag. 3316

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele». Comunicato.

pag. 3316

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - Gorizia:

Decreto 16 gennaio 2003, n. 1/Servizio DA/FC del Commissario. Approvazione del Regolamento applicativo della misura m) - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - sottomisura m1 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - azione 1 - Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità - del Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Reg. CE n. 1257/1999.

pag. 3317

Agenzia di informazione ed accoglienza turistica del tarvisiano e di Sella Nevea - Tarvisio (Udine):

Bando di gara mediante asta pubblica per l'alienazione di beni immobili - «Campi tennis».

pag. 3323

Comune di Basiliano (Udine):

Estratto del bando di pubblico incanto (asta pubblica) per l'affidamento dei lavori di sfalcio e sfrondata da eseguirsi in banchine, pertinenze stradali, fossati e scarpate esistenti lungo le strade comunali urbane ed extraurbane, provinciali e statali ricadenti entro le delimitazioni di centro abitato - triennio 2003-2005.

pag. 3323

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Bando mediante asta pubblica per la fornitura di calzature ai dipendenti del Comune. Avviso di rettifica e proroga dei termini.

pag. 3324

Comune di Muggia (Trieste):

Avviso di gara per la fornitura di n. 6 autovetture per i servizi comunali.

pag. 3324

Comune di Sacile (Pordenone):

Estratto dell'avviso di gara ad asta pubblica per l'appalto dei servizi di potatura delle piante a Prà Castelvechio e sistemazione a verde aiuole spartitraffico cittadine.

pag. 3324

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio sfalcio erba di alcune aree verdi comunali - stagione estiva 2003.

pag. 3325

Comune di Trieste:

Bando del concorso di progettazione per la realizzazione di un Centro per l'assistenza a persone affette dalla demenza senile ed in particolare dalla malattia di Alzheimer, mediante ristrutturazione di edificio soggetto a vincolo architettonico.

pag. 3325

S.I.S.S.A. - I.S.A.S. - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - International School for Advanced Studies - Trieste:

Bando di gara mediante licitazione privata (procedura ristretta) per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento dei lavori per la costruzione dell'ampliamento dell'edificio principale della sede della S.I.S.S.A.

pag. 3327

Comune di Basiliano (Udine):

Avviso ai creditori verso l'impresa Adriacos S.r.l. di Latisana per i lavori di sistemazione della piazzetta ex pesa pubblica di Blessano.

pag. 3331

Comune di Caneva (Pordenone):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata - zona residenziale di espansione «C», porzione ambito n. 2 - Fiaschetti.

pag. 3332

Comune di Chions (Pordenone):

Avviso di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione, e relativi elaborati, del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Val d'Or».

pag. 3332

Comune di Latisana (Udine):

Avviso per la ricerca del promotore, per l'intervento di adeguamento della discarica comunale per inerti, con lo strumento della finanza di progetto.

pag. 3332

Comune di Muzzana del Turgnano (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Favorita».

pag. 3333

Comune di Porcia (Pordenone):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «della S.S. 13 - zona mista O».

pag. 3333

Comune di San Giovanni al Natisone (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «La Brava Nord».

pag. 3333

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1F - variante n. 1».

pag. 3333

Comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano di lottizzazione (ora denominato Piano regolatore particolareggiato comunale) di iniziativa pubblica in località Fontanis (via Toneai, De Gasperi e dei Cipressi) con contestuale variante al P.R.G.C.

pag. 3334

Comune di Tapogliano (Udine):

Modifica allo Statuto comunale.

pag. 3334

Comune di Tarvisio (Udine):

Avviso di deposito della delibera di adozione e dei relativi elaborati del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata (P.R.P.C.) ubicato in Camporosso, via Sella e denominato «Tilia». Proponente: Ditta Giuseppe Rosenwirth ed altri -

pag. 3334

Comune di Valvasone (Pordenone):

Statuto comunale. Avviso di rettifica.

pag. 3335

Comune di Villa Santina (Udine):

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

pag. 3335

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone:

Sorteggio commissioni esaminatrici di concorsi diversi.

pag. 3335

Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Sorteggio componenti commissione esaminatrice di concorsi diversi.

pag. 3336

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 maggio 2002, n. 1469.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione del documento programmatico della Direzione regionale delle foreste per l'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come modificato ed integrato con l'articolo 71 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

ATTESO che sulla base della normativa richiamata, si provvede alla definizione degli obiettivi e dei programmi dei settori di competenza della Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, di approvazione del bilancio regionale pluriennale 2002-2004 ed il bilancio regionale di previsione per l'anno 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 816, del 15 marzo 2002;

VISTA la relazione programmatica per l'anno 2002, allegata al presente atto, elaborata dalla Direzione regionale delle foreste, comprendente le attività dei dipendenti Servizi della selvicoltura, della tutela del suolo montano, delle manutenzioni, del corpo forestale, degli affari amministrativi contabili e del contenzioso e per la gestione delle foreste regionali;

CONSIDERATO che tale relazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità e fissa le direttive regionali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO che la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in particolare l'articolo 8, comma 92 prevede la facoltà di delega da parte della Giunta regionale della diretta responsabilità della gestione della spesa;

VISTO che i capitoli di spesa di cui alle seguenti unità previsionali di base risultano essere classificati quali spese obbligatorie e di funzionamento per i quali è prevista la procedura di spesa semplificata delineata

dall'articolo 52, comma 2 bis della legge regionale 18/1996:

- U.P.B. 53.5.23.1.1837	capitolo 1136
- U.P.B. 53.5.23.1.1838	capitolo 1137
- U.P.B. 53.5.23.1.1839	capitolo 1138
- U.P.B. 53.1.23.1.1605	capitolo 1139
- U.P.B. 53.5.23.1.1841	capitolo 1140
- U.P.B. 4.6.23.1.150	capitolo 2960
- U.P.B. 4.6.23.1.150	capitolo 2961
- U.P.B. 52.3.23.1.684	capitolo 3080
- U.P.B. 53.1.23.1.1912	capitolo 2967
- U.P.B. 53.1.23.1.1605	capitolo 2968
- U.P.B. 4.8.27.1.152	capitolo 3154
- U.P.B. 4.8.27.1.152	capitolo 3155
- U.P.B. 53.5.27.1.1883	capitolo 1182

CONSIDERATO opportuno esercitare la facoltà di delega, di cui al comma 92 della legge regionale sopra citata per tutte le ulteriori unità previsionali di base riferite alla rubrica 23 intitolata Direzione regionale delle foreste e per le unità previsionali di base 4.5.27.1.731 e 4.8.27.2.153 riferite al Servizio foreste regionali della rubrica 27, così come evidenziate nel Bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002;

VISTO che per la facoltà sopra espressa le scelte di gestione delle risorse finanziarie vengono ad essere delegate al Direttore regionale della Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, articolo 8, comma 3, di istituzione dell'U.P.B. 2.1.210.10.11 con riferimento al capitolo 3152 per la tutela della biodiversità forestale;

RITENUTO opportuno rinviare ad un successivo atto giuntale la definizione dei programmi e degli obiettivi della succitata Unità previsionale di spesa con riferimento al capitolo 3152;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, articolo 31;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articoli 6 e 52, comma 1, lettera a);

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle foreste;

all'unanimità,

DELIBERA

- Di approvare il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2002 elaborato dalla Direzione regionale delle foreste citato in premessa nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi del disposto del comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, per tutte le unità previsionali di base riferite alla rubrica 23 intitolata Direzione regionale delle foreste e per le unità previsionali di base 4.5.27.1.731 e 4.8.27.2.153 riferite al Servizio foreste regionali della rubrica 27, così come evidenziate nel Bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002, approvato con legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate al Direttore regionale della Direzione regionale delle foreste ad eccezione dei capitoli di spesa di cui alle seguenti unità previsionali di base che risultano essere classificati quali spese obbligatorie e di funzionamento per i quali è prevista la procedura di spesa semplificata delineata dall'articolo 52, comma 2 bis della legge regionale 18/1996:

- U.P.B. 53.5.23.1.1837	capitolo 1136
- U.P.B. 53.5.23.1.1838	capitolo 1137
- U.P.B. 53.5.23.1.1839	capitolo 1138
- U.P.B. 53.1.23.1.1605	capitolo 1139
- U.P.B. 53.5.23.1.1841	capitolo 1140
- U.P.B. 4.6.23.1.150	capitolo 2960
- U.P.B. 4.6.23.1.150	capitolo 2961
- U.P.B. 52.3.23.1.684	capitolo 3080
- U.P.B. 53.1.23.1.1912	capitolo 2967
- U.P.B. 53.1.23.1.1605	capitolo 2968
- U.P.B. 4.8.27.1.152	capitolo 3154
- U.P.B. 4.8.27.1.152	capitolo 3155
- U.P.B. 53.5.27.1.1883	capitolo 1182

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2002

(articolo 6 legge regionale n. 18/1996 e successive modifiche ed integrazioni)

Premessa

La presente relazione programmatica s'inquadra nell'ambito degli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 18/1996 e costituisce, pertanto, puntuale espressione dell'indirizzo politico che viene dato dalla Giunta regionale alla Direzione regionale delle foreste per l'anno 2002.

Tutta l'attività della Direzione è stata suddivisa in sei programmi organici corrispondenti ai sei Servizi in cui si articola la Direzione stessa.

L'attività rientrante nelle competenze dei Servizi viene illustrata al fine di specificarne obiettivi, priorità e direttive, per settori omogenei corrispondenti a quelli individuati con le unità previsionali di base del

documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa.

E' stata tenuta in considerazione tutta l'attività della Direzione sia essa interna che esterna, sia istituzionale che strumentale.

Particolare riguardo è stato riservato all'attività di spesa constatando peraltro che i mezzi finanziari a disposizione sono talvolta appena sufficienti per raggiungere nel corso dell'esercizio obiettivi di primaria importanza per la Direzione.

Qui di seguito vengono pertanto espone le linee guida che i sei servizi della Direzione dovranno seguire nell'espletare la loro attività nel corso dell'esercizio.

Gli obiettivi che i diversi servizi della Direzione dovranno perseguire nel corso dell'esercizio saranno esposti dettagliatamente per settori di attività che, come detto, corrispondono sostanzialmente alle unità previsionali di base assegnati ai servizi stessi.

Delega al Direttore regionale per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000)

Il Direttore regionale delle foreste viene delegato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alle scelte di gestione delle risorse finanziarie relative a tutte le unità previsionali di base e a tutti i capitoli di spesa di competenza della Direzione regionale delle foreste, ad eccezione delle seguenti unità previsionali di base in quanto le stesse sono spese obbligatorie e di funzionamento:

- U.P.B. 53.5.23.1.1837	capitolo 1136
- U.P.B. 53.5.23.1.1838	capitolo 1137
- U.P.B. 53.5.23.1.1839	capitolo 1138
- U.P.B. 53.1.23.1.1605	capitolo 1139
- U.P.B. 53.5.23.1.1841	capitolo 1140
- U.P.B. 4.6.23.1.150	capitolo 2960
- U.P.B. 4.6.23.1.150	capitolo 2961
- U.P.B. 52.3.23.1.684	capitolo 3080
- U.P.B. 53.1.23.1.1912	capitolo 2967
- U.P.B. 53.1.23.1.1605	capitolo 2968
- U.P.B. 4.8.27.1.152	capitolo 3154
- U.P.B. 4.8.27.1.152	capitolo 3155
- U.P.B. 53.5.27.1.1883	capitolo 1182

Autorizzazione in via permanente ai Direttori di Servizio alla stipulazione dei contratti (articolo 52, comma 1, lettera a)

I Direttori dei Servizi della Direzione regionale delle foreste ed i Direttori degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste sono autorizzati, in via permanente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alla stipulazione dei contratti di propria competenza, con riferimento alle unità previsionali di base e a tutti i capitoli di spesa cui fa riferimento il presente programma.

Verifiche ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000

La deliberazione giunta n. 3114 del 24 ottobre 1997 richiede agli Uffici di indicare in sede di definizione degli atti programmatici di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 le attività di verifica contabile a campione in relazione alle modalità di rendicontazione dei contributi regionali indicate dall'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ora riprodotto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000. Per quanto riguarda l'indirizzo programmatico dettato con il presente documento, si ravvisa nell'U.P.B. 7.1.23.1.121 - capitolo 2843 «contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale» l'attività di controllo a campione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 per non meno del 60% dei provvedimenti emessi.

COMPETENZE DEI SERVIZI E OBIETTIVI GENERALI

Servizio della selvicoltura

Al Servizio della selvicoltura, a norma della deliberazione giunta n. 1282 del 20 aprile 2001, compete la cura e l'incremento del patrimonio boschivo; in particolare attua gli interventi di rimboschimento e di miglioramento del patrimonio forestale regionale, gli interventi di promozione della filiera foresta-legno, cura e coordina gli interventi di sperimentazione forestale, di difesa fitopatologica dei boschi, di assistenza tecnica al settore forestale e di gestione dei vivai forestali regionali e di formazione professionale nel settore forestale-naturalistico-ambientale.

Il programma di seguito specificato viene realizzato attraverso il bilancio regionale per l'anno 2002 in attuazione degli obiettivi affidati alla competenza del Servizio stesso, e persegue in particolare gli obiettivi della tutela, pianificazione e valorizzazione della risorsa forestale sia di proprietà pubblica che privata, nonché la formazione ed aggiornamento professionale in materia forestale mediante iniziative da realizzare attraverso il Centro Servizi per le foreste e le attività della montagna di Paluzza.

Al Servizio compete inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi in precedenza indicati, la gestione del Piano di sviluppo rurale e l'avviamento e gestione di specifici progetti nell'ambito dei programmi comunitari INTERREG III A Italia/Austria e INTERREG III B Spazio Alpino.

Servizio della tutela del suolo montano

Nel perseguimento degli obiettivi generali di sviluppo economico e di riassetto territoriale dell'area montana, l'azione programmatica del Servizio della tutela del suolo montano della Direzione regionale delle foreste è indirizzata:

- a superare gli squilibri interni all'area montana intervenendo sui fattori ambientali che concorrono a consentire la permanenza della popolazione residente anche nelle zone dissestate;
- a mantenere l'equilibrio ecologico e la fruibilità dell'ambiente in particolare nelle zone antropizzate e ancora interessate dagli effetti negativi conseguenti all'azione del terremoto (crolli di massi rocciosi, trasporto solido, ecc.);
- a valorizzare e tutelare l'integrità dell'ambiente per alimentare l'interesse naturalistico e quindi la vocazione turistica dell'area montana.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attribuiscono un valore prioritario ai seguenti fattori:

- rafforzamento delle condizioni di sicurezza, laddove risulta compromessa da dissesti idrogeologici e da pericolo di valanghe, con specifico riferimento ai centri che assolvono funzioni di agglomerato urbano, nonché alle aree marginali e maggiormente svantaggiate;
- incidenza positiva sul livello occupazionale attraverso l'indotto collegato ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dissestati;
- controllo dell'uso del suolo nel territorio soggetto a vincolo idrogeologico.

Le sistemazioni idraulico-forestali, il Servizio di rilevamento neve e valanga, la gestione del vincolo idrogeologico e infine, la chiusura delle strade al transito motorizzato, sono tutte attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi illustrati.

Al Servizio compete inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi in precedenza indicati, la partecipazione a specifici progetti nell'ambito dei programmi comunitari INTERREG III B Spazio alpino.

Servizio delle manutenzioni

L'obiettivo fondamentale del Servizio consiste nell'azione preventiva di manutenzione del reticolo idrografico e dei versanti per la riduzione del rischio idraulico e geologico, nonché per la conservazione dell'assetto naturale del territorio montano.

Le linee di intervento del programma sono rivolte:

- alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico forestale esistenti, per mantenerle in condi-

zioni di efficienza nel tempo e della viabilità forestale e di servizio;

- alla sistemazione e consolidamento dei movimenti franosi al fine di migliorare le condizioni di stabilità del suolo e conservare l'assetto dei sistemi naturali;
- al ripristino dell'officiosità e delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, intervenendo nei punti critici, al fine di prevenire i fenomeni di esondazione e di dissesto.

In base all'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 13 del 9 novembre 1998 il Servizio delle manutenzioni con sede nella città di Tolmezzo:

- a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione della manutenzione ed il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché della viabilità forestale e di servizio;
- b) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta;
- c) cura e coordina la gestione tecnica, l'aggiornamento tecnico ed antinfortunistico degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza.

Il Servizio delle manutenzioni si articola in due strutture stabili tecnico amministrative presso gli II.RR.FF. di Udine e Pordenone ed una struttura stabile amministrativo-tecnica presso la Direzione delle foreste.

Servizio del Corpo forestale regionale

L'attività del Servizio, nel corso del corrente esercizio finanziario verrà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- trattazione degli affari riguardanti l'attività del Corpo forestale regionale, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile in presenza di stato di emergenza dovuto a calamità naturali, nonché esercitare funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sull'attività del Corpo forestale regionale;
- trattazione degli affari giuridici e del contenzioso nelle materie attribuite al Corpo forestale regionale per la parte di competenza della Direzione;
- collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione

e all'aggiornamento professionale del personale forestale, anche ai fini di tutela ambientale;

- coordinamento in materia di vigilanza forestale ed ambientale degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, nonché quello con altri organi, uffici o Enti cui spettano analoghe funzioni sul territorio regionale;
- gestione del magazzino uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;
- istituzione, modificazione e soppressione delle Stazioni forestali e all'assegnazione e trasferimento del personale del Corpo forestale regionale;
- attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi e, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile, attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché addestramento dei volontari che collaborano allo spegnimento degli incendi medesimi.

Attenendosi ai compiti istituzionali affidatigli dalla legge, il Servizio svolgerà l'attività nel corso dell'esercizio finanziario 2002 secondo il seguente indirizzo generale:

- rafforzamento e miglioramento dell'attività del Corpo forestale secondo una logica di razionalizzazione dell'attività di vigilanza e repressione degli illeciti, sia amministrativi che penali, con particolare riguardo alla vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia forestale, ittico-venatoria ed ambientale.

L'attività del Servizio del Corpo forestale si svilupperà secondo scadenze precise:

- a) ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, attualmente distribuite sul territorio per stazioni forestali, superando i limiti operativi imposti dalla giurisdizione territoriale per acquisire una capacità di dispiegamento sul territorio che tenga maggiormente conto delle esigenze operative, pur lamentando una generale rigidità nell'utilizzo delle risorse umane (difficoltà di trasferimento o di razionale utilizzo delle sedi logistiche) ed una forte necessità di implementazione dell'organico (vedi risultati dell'analisi dei carichi di lavoro 1998-2000);
- b) organizzazione di nuclei di PG specializzati per materia, secondo le esigenze del momento e per meglio incidere su fenomeni illeciti di medie - grandi dimensioni;
- c) rafforzamento dell'attività di coordinamento e collaborazione con altri organi di vigilanza (Corpi provinciali), di polizia (Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc.) ed istituzionali (Enti Parco regionali - A.R.P.A., ecc.), nella prospettiva della formazione di un Corpo unico di vigilanza ambientale;

- d) informatizzazione degli uffici finalizzata alla possibilità di intervenire tempestivamente nell'attività di campagna, di costruzione di basi dati e di loro archiviazione;
- e) miglioramento dell'immagine del Corpo e del proprio ruolo ed operatività quale organismo legato al territorio ed alla sua tutela.

Relativamente alla competenza in materia d'incendi boschivi il Servizio curerà il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento dell'organizzazione interna del Corpo per l'attività di prevenzione, repressione e bonifica degli incendi boschivi, attraverso un'azione programmata di ammodernamento delle attrezzature e dei moduli operativi;
- b) prosecuzione dell'attività di formazione, addestramento e coordinamento dei volontari antincendio attraverso un'azione di selezione delle funzioni e definizione di procedure operative valide per tutte le tipologie di volontariato;
- c) prosecuzione dell'attività addestrativa del personale del Corpo, sia specialistica che di base, anche volta alla costituzione di gruppi specializzati per interventi di elisoccorso ed elintervento.

La specificazione analitica del programma del Servizio del Corpo forestale regionale viene indicata nella presente relazione solo per completezza in quanto le attività comportanti spesa, relativamente al capitolo 3080 del documento tecnico allegato al Bilancio regionale, sono spese obbligatorie e di funzionamento e quelle relative ai capitoli 2890, 2895 e 3122 sono spese per le quali si prescinde dall'approvazione del documento programmatico ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 4 così come modificato dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, articolo 11, comma 8.

Al Servizio compete inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi in precedenza indicati, l'avviamento e la gestione di specifici progetti nell'ambito dei programmi comunitari INTERREG III A e obiettivo 2.

Servizio degli affari amministrativi contabili e del contenzioso

Nel descrivere l'attività del Servizio, ed i relativi obiettivi, si fa riferimento alle singole unità previsionali di base così come individuate nel documento tecnico d'accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa concernente il bilancio per l'anno 2002.

Il Servizio nel programmare la propria attività ha pertanto riguardo, innanzi tutto, all'attività di spesa an-

corché quest'ultima, rispetto alle attività complessive che il Servizio gestisce, debba considerarsi marginale.

Il programma del Servizio si articola in cinque settori corrispondenti alle unità previsionali di base assegnate al Servizio stesso.

Per completezza si devono per altro ricordare anche le attività meramente gestionali che fanno capo al Servizio (archivio, protocollo, bilancio, gestione della spesa, personale ed economato) attività che debbono considerarsi riservate, in virtù della previsione dell'articolo 46 della legge regionale 18/1996 alla specifica responsabilità del dirigente.

Una breve esposizione viene fatta anche dei compiti che pur non riguardando la spesa debbono, peraltro, considerarsi tra i più onerosi e delicati del Servizio, compiti che sono difficilmente programmabili e che vengono spesso rese a perfezionamento delle attività di altri servizi. Queste attività vengono sinteticamente qui di seguito messe in evidenza prima di passare alla trattazione della programmazione delle attività di spesa rientranti nella competenza del Servizio.

Consulenza

Il Servizio affari amministrativi, contabili e del contenzioso, per assolvere a questa attività svolge un continuo lavoro di studio e di aggiornamento ed allo scopo si è dotato di una fornita biblioteca, che enumera i manuali di maggiore consultazione nelle materie di competenza, nonché svariate riviste giuridiche e del settore forestale.

Il Servizio fornisce inoltre supporto tecnico amministrativo per la gestione di specifici progetti nell'ambito dei programmi comunitari obiettivo 2 e INTERREG III A e B.

Predisposizione testi di legge, Regolamenti, circolari, ecc.

Ciascun Servizio, per le materie di rispettiva stretta competenza, indica al Servizio affari amministrativi, contabili e del contenzioso le finalità che intende perseguire, la normativa applicata, le modifiche o le innovazioni che intende introdurre, gli interessi di settore coinvolti. Spetta poi, al S.A.A.C.C. provvedere alla cura del testo normativo sotto il profilo giuridico-legale nel rispetto delle tecniche di drafting ed alla composizione della relazione illustrativa che deve accompagnare ogni disegno di legge regionale.

Sempre il S.A.A.C.C. provvede alla disposizione di eventuali circolari illustrative.

Istruttoria ed impostazione tesi difensive in caso di ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti della Direzione regionale delle foreste

Il Servizio, ricevute dal Servizio direzionale interessato tutte le informazioni in ordine alle questioni che danno luogo al contenzioso, elabora le considerazioni

di fatto e le ragioni di diritto a supporto della linea difensiva individuata, attraverso la predisposizione di apposita memoria difensiva, poi trasmessa al competente Ufficio legale della Regione.

Ricade in questo delicato settore di attività anche lo studio della percorribilità di eventuali soluzioni transattive, con la predisposizione della deliberazione giuntale autorizzativa, contenente il complesso delle valutazioni discrezionali giustificanti l'operazione.

In questa attività rientra pure l'elaborazione di atti amministrativi in esecuzione del giudicato giurisdizionale e dunque in stretta aderenza con le decisioni contenute in sentenza e con i criteri applicativi ivi eventualmente indicati.

Predisposizione di documentazione su richiesta dell'organo politico

Questa attività consiste nella raccolta, presso gli altri Servizi direzionali, di ogni informazione utile per la predisposizione di relazioni illustrative, atte a fornire all'Assessore alle foreste tutti i chiarimenti e le informazioni del caso, per permettergli di rispondere con cognizione di causa alle interpellanze presentate in sede consiliare.

Attività di formazione e aggiornamento del personale, acquisto attrezzature, libri e pubblicazioni

Questa attività consiste nella costante formazione del personale dipendente mediante la partecipazione dello stesso a specifici corsi di aggiornamento professionale; nella progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative al fine di assicurare un più efficace funzionamento delle stesse anche mediante l'acquisizione di materiali, attrezzature d'ufficio, libri, riviste, pubblicazioni, accessi a pagamento a banche dati on-line.

Servizio per la gestione delle foreste regionali

Con delibera della Giunta regionale 15 marzo 2002 n. 816, il Servizio delle foreste regionali, posto alle dipendenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali viene soppresso e viene istituito presso la Direzione regionale delle foreste il «Servizio per la gestione delle foreste regionali».

Al Servizio per la gestione delle foreste regionali è affidato il compito di gestire e vigilare sul patrimonio immobiliare regionale assegnato all'Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 giugno 1997 n. 199/Pres., ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 18/1998.

Il Servizio esplica la sua attività sui beni immobili silvo-pastorali appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile della Regione, destinati a finalità istituzionali, svolgendo anche studi e ricerche volte alla co-

noscenza ed all'approfondimento dei temi naturalistici e selvicolturali.

Specifici settori di attività del Servizio per la gestione delle foreste regionali sono:

- la gestione dei boschi regionali e utilizzazioni boschive;
- la pianificazione forestale;
- la manutenzione della viabilità silvo-pastorale esistente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di malghe, rifugi, baite ed edifici vari;
- la gestione dei fabbricati in parte concessi a terzi e in parte utilizzati direttamente;
- la gestione del Centro servizi delle foreste e delle attività della montagna a Paluzza.

Si precisa che la gestione dei boschi regionali si basa sui principi della selvicoltura naturalistica e perseguono gli scopi principali della multifunzionalità della foresta e della maggiore naturalità compatibile.

Il Servizio, oltre alle tradizionali attività sopracitate, intende realizzare nuovi risultati gestionali secondo il programma specificato nelle pagine seguenti, da realizzarsi attraverso il bilancio regionale per l'anno 2002, in attuazione degli obiettivi di competenza, quali la tutela, la pianificazione e la valorizzazione della risorsa forestale di proprietà regionale.

Nel corso del 2002 il Servizio intende redarre un Regolamento per la fruizione della strada «Muse-Pramosio», nonché un Regolamento per l'alienazione di materiale legnoso di valore scarso o nullo in favore di qualsiasi richiedente.

Il Servizio per la gestione delle foreste regionali opererà altresì in sinergia con il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, struttura che ha sede a Paluzza e che sarà posta alle dipendenze dello stesso Servizio. Lo scopo è di attuare attività formative in ambito forestale all'interno delle foreste regionali e delle restanti proprietà regionali silvo-pastorali ubicate nel territorio della Regione.

Inoltre si ritiene importante specificare che in attuazione della delibera di Giunta regionale relativa alla divisione di competenze tra la Direzione regionale delle foreste e la Direzione regionale dei parchi, il Servizio per la gestione delle foreste regionali avvierà e gestirà specifici progetti nell'ambito dei programmi comunitari che investono le proprietà forestali e silvo-pastorali assegnate alla gestione della Direzione regionale delle foreste ed in particolare:

- a) *Iniziative da finanziarsi con l'INTERREG III Italia/Austria:*

1. Realizzazione di cure colturali, quali sfolli e diradamenti, in formazioni giovani presenti nella fascia di confine nelle foreste regionali dei lotti, di Fusine, di Pramodio e di Lodin-Ramaz secondo il progetto denominato «Gestione sostenibile degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica tra Italia e Austria» - Miglioramento e gestione sostenibile degli habitat forestali in aree transfrontaliere».
 2. Realizzazione del progetto denominato «Via delle Malghe», volto alla conservazione e alla valorizzazione di malghe, rifugi e della relativa viabilità sentieristica e ciclabile di collegamento nell'ambito della fascia transfrontaliera silvo-pastorale di proprietà regionale. Si prevede la realizzazione di appositi percorsi tematici con annessa segnaletica.
- b) *Iniziativa da finanziarsi con l'INTERREG III Italia/Slovenia:*
1. Interventi per la valorizzazione del compendio del rifugio Zacchi e per la relativa ristrutturazione nella foresta regionale di Fusine.
 2. Interventi per la valorizzazione della zona circumlacuale (laghi di Fusine) di Fusine, nella foresta regionale di Fusine secondo il progetto denominato «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Laghi di Fusine».
- c) *Iniziativa da finanziarsi con l'obiettivo 2:*
1. Sistemazione e ristrutturazione di Malga Pramodio nell'ambito del compendio regionale silvo-pastorale di Pramodio.

SERVIZIO DELLA SELVICOLTURA

1. U.P.B. 4.5.23.1.120 - Spese per l'orientamento ed il coordinamento delle attività e degli interventi forestali

1.1. Quadro normativo

La norma di riferimento è la legge regionale n. 22 dell'8 aprile 1982 - Norme in materia di forestazione -, negli articoli 5, che disciplina le convenzioni con Enti ed istituti di ricerca, e 27 che tratta di assistenza tecnica, indagini, studi, ricerca, sperimentazione, istruzione e formazione forestale e propaganda.

1.2. Cap. 2821 - Interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e propaganda

Stanziamenti:

2002

euro 77.000,00

1.2.1. Obiettivi e programmi

L'obiettivo fondamentale è la diffusione al pubblico della conoscenza del significato sociale e produttivo del bosco, nonché la formazione del personale adibito sia all'istruzione professionale che all'esercizio delle attività del settore forestale ambientale e naturalistico.

Il programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) pacchetto didattico-divulgativo relativo ad otto ambienti naturali della Provincia di Pordenone con previsione di altrettante schede informative sugli aspetti forestali e naturalistici, nonché ulteriori «minischede» relative a proposte di giochi ed attività pratiche, riguardanti uno o più aspetti degli argomenti specifici trattati in ciascuna delle suddette schede;
- b) iniziative volte a sostenere il riconoscimento del sistema di certificazione PEFC e relativa divulgazione, nonché relativi corsi di formazione per verificatori e consulenti;
- c) partecipazione a mostre e fiere, con propri stand, nonché produzione dei necessari materiali; eventuale organizzazione della manifestazione di celebrazione dell'anniversario del Patrono del Corpo forestale regionale;
- d) convegni sul tema relativo al sistema foresta-legno, sulla sua gestione e relativa formazione forestale;
- e) rapporti di collaborazione con istituti universitari di scienze forestali per iniziative didattiche dimostrative e di formazione professionale nel campo della gestione forestale;
- f) promozione di una manifestazione regionale su funghi e tartufi;
- g) sostegno finanziario a corsi di istruzione e formazione professionale, diretti a imprenditori e maestranze che operano in foresta, nonché a personale di Enti e istituzioni pubbliche compresi dipendenti regionali, da svolgere sia in Italia che all'estero;
- h) organizzazione di un concorso per le scuole dell'obbligo della Regione sulla conoscenza delle foreste regionali e la filiera foresta-legno;
- i) organizzazione e svolgimento di una manifestazione/dimostrazione premio, dedicata il primo giorno alle classi vincitrici del concorso e ripetuta il giorno successivo per il grande pubblico, illustrante, direttamente e praticamente in foresta, le attività della Direzione regionale delle foreste, i criteri e le modalità di gestione e le operazioni di utilizzazione forestale;
- j) progettazione e realizzazione di materiale divulgativo uniforme ed aggiornato nei contenuti, quale pannelli, schede e materiali illustranti le principali

tipologie forestali, le funzioni delle foreste, il comportamento in bosco, le attività di indirizzo e di pianificazione, i compiti della Direzione regionale delle foreste (a tutti i livelli), la selvicoltura e le modalità di gestione delle foreste e dei prodotti legnosi, l'incentivazione all'uso del legno quale risorsa naturale rinnovabile, l'attività antincendio; materiale per l'uso del personale che svolge attività informativa verso le scuole dell'obbligo, la terza età, Enti ed Associazioni varie.

1.2.2. Direttive e Priorità

L'ordine sopra esposto non ha carattere di indicazione della priorità, ma verrà eseguito in relazione alle esigenze in concreto che si manifesteranno e alle disponibilità finanziarie.

2. U.P.B. 4.5.23.2.121 - Spese per il patrimonio arboreo e micologico

2.1. Quadro normativo

Questo settore fonda le iniziative su leggi regionali organiche quali: legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 - Norme in materia di forestazione - e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 dicembre 1976 n. 65 - Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale; la legge regionale 18 febbraio 1977 n. 8 - Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

2.2. Cap. 2832 - Spese per la manutenzione e la ricostituzione del patrimonio arboreo in zone di particolare pregio naturalistico ed ambientale

Stanziamanti:

2002	euro 51.000,00
------	----------------

2.2.1. Obiettivi e programmi

L'obiettivo è quello di valorizzare attraverso interventi di miglioramento, di manutenzione e ricostituzione boschi d'importanza ambientale e naturalistica.

In particolare il programma prevede un intervento nel territorio della Provincia di Pordenone per la valorizzazione di un bosco di particolare pregio paesaggistico, turistico e ambientale.

2.2.2. Direttive e priorità

Il programma previsto sarà avviato nel corso dell'anno corrente e le relative azioni progettuali e amministrative saranno affidate all'Ispettorato forestale di Pordenone.

2.3. Cap. 2836 - Spese per i vivai forestali

Stanziamanti:

2002	euro 103.000,00
------	-----------------

2.3.1. Obiettivi e programmi

I fondi a disposizione verranno impiegati per l'ordinaria manutenzione delle strutture dei vivai gestiti dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Tolmezzo in località Avons e Ombladina, dall'Ispettorato ripartimentale di Udine in località Pascul di Tarcento, e dall'Ispettorato di Pordenone in località Pascolon di Maniago, nonché per la produzione di piante da impiegare nei lavori di rinsaldamento delle pendici, di ricostituzione boschiva, di rimboschimento, di ripristino ambientale, di verde pubblico e per far fronte ad ogni richiesta a norma di legge.

2.3.2. Direttive e priorità

I fondi saranno ripartiti e prenotati entro l'anno a favore degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste di Udine, Tolmezzo e Pordenone, gestori dei vivai regionali, sulla base di specifici progetti di manutenzione e coltura dei vivai stessi. Gli interventi saranno realizzati in economia ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0407/Pres. del 14 novembre 2000.

2.4. Cap. 2837 - Spese per la fitopatologia forestale

Stanziamanti:

2002	euro 103.000,00
------	-----------------

2.4.1. Obiettivi e programmi

I fondi a disposizione per l'anno 2002 vengono impiegati per la gestione dell'inventario fitopatologico regionale (Bausinve), che prevede il coordinamento di una serie di azioni rivolte al controllo della situazione fitosanitaria delle foreste regionali attraverso il monitoraggio degli insetti e dei funghi pericolosi.

La disponibilità finanziaria dell'anno 2002 sarà impegnata di conseguenza per sostenere un'apposita convenzione con Università o Istituti di ricerca specializzati, i cui contenuti saranno:

- coordinamento scientifico dell'inventario fitopatologico;
- assistenza tecnico-scientifica ai rilevatori;
- controllo e valutazione dei rilevamenti;
- implementazione del sistema informatico;
- formazione e aggiornamento del personale forestale;
- redazione del rapporto annuale.

2.4.2. Direttive e priorità

Alla convenzione di cui sopra si addiverrà mediante trattativa privata con Enti che assicurino la massima affidabilità scientifica e prontezza a fornire i servizi richiesti.

Il Servizio della selvicoltura provvederà alla stipula del contratto sopraccitato e coordinerà lo svolgimento

della prestazione. Entro l'anno si provvederà alla prenotazione ed all'impegno dei fondi.

2.5. Cap. 2839 - Spese per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

Stanziamenti:

2002 euro 77.000,00

2.5.1. Obiettivi e programmi

Con i fondi a disposizione saranno effettuati interventi finalizzati alla ricostituzione di boschi percorsi dal fuoco o esposti a danni da incendio, ivi comprese le piste antincendio e la viabilità forestale di Servizio, nell'ambito della Provincia di Udine, secondo progetti specifici concordati con gli Ispettorati forestali ed i Comuni interessati.

In particolare è in programma l'esecuzione di: viabilità antincendio in Comune di Montenars località Sonvilla per la difesa e ricostituzione di boschi già percorsi dal fuoco.

2.5.2. Direttive e priorità

Il programma sarà avviato nel corso dell'anno corrente e le relative azioni saranno affidate alla Comunità montana del Gemonese e l'Ente che subentrerà alla Comunità montana medesima, mediante delegazione amministrativa.

3. U.P.B. 4.5.23.2.126 - Contributi per l'incremento ed il miglioramento dei beni silvo-pastorali, dei boschi e della produzione.

3.1. Quadro normativo

Le norme di riferimento sono: la legge regionale n. 65/1976 all'articolo 8, come per altro sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 28 agosto 1991, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a Consorzi e Aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali, e l'articolo 3 della legge regionale n. 65/1976 che autorizza invece la concessione di contributi per la coltivazione di specie forestali a rapido accrescimento.

3.2. Cap. 2843 - Contributi al Consorzio boschi carnici, al altri Consorzi forestali pubblici e privati ad aziende speciali per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani d'intervento, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale

Stanziamenti:

2002 euro 361.000,00

3.2.1. Obiettivi e programmi

Gli interventi finanziari sono rivolti alla copertura delle spese di funzionamento e di investimento di Consorzi forestali pubblici e privati, nella misura massima

del 75% della spesa ammissibile per i primi, del 60% per i secondi, le cui finalità sono la gestione del loro patrimonio forestale gestito in modo pianificato.

3.2.2. Direttive e priorità

I contributi per il finanziamento del Consorzio boschi carnici o di altri Consorzi forestali vengono concessi a cura del Direttore del Servizio della selvicoltura sia per spese d'investimento che per quelle di funzionamento su presentazione dei documenti giustificativi della spesa sostenuta e sulla base dei criteri fissati dal Regolamento approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 1996. Il Consorzio boschi carnici nella sua qualità di gestore di proprietà forestali pubbliche è peraltro tenuto ad operare in ossequio alla deliberazione della Giunta regionale n. 4613 del 25 settembre 1995 ed espressamente a sviluppare l'attività di gestione secondo gli indirizzi della Direzione regionale delle foreste contenuti nel progetto della filiera foresta legno denominato «Osservatorio legno e borsa del legno» promuovendo le utilizzazioni boschive in economia nella forma dell'amministrazione diretta attraverso i cottimi di lavorazione e la successiva vendita del legname a strada utilizzando anche il mandato alla vendita come previsto dalla borsa del legno.

La priorità viene accordata ai Consorzi pubblici.

In attuazione della legge regionale 23/1997 articolo 8, comma 1 verrà attuata la verifica dell'attività programmatoria di cui ai preventivi presentati dai Consorzi forestali pubblici e privati.

3.3. Cap. 2870 - Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento

Stanziamenti:

2002 euro 25.000,00

3.3.1. Obiettivi e programmi

I fondi messi a disposizione nel 2002 sono indirizzati a contributi nella misura massima del 50% della spesa per interventi straordinari diretti a incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento, sulla base delle domande che perverranno entro il 31 marzo di ogni anno.

3.3.2. Direttive e priorità

Le richieste di contributo sono istruite dagli Ispettorati forestali che, sulla base dei criteri per la concessione dei contributi medesimi adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 1528 del 23 maggio 1997 e successiva deliberazione n. 2144 del 14 luglio 1997 nonché sulla base del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 063/Pres. del 4 marzo 1998, provvedono a segnalare gli elenchi delle domande ammesse alla Direzione regionale delle

foreste per il benessere ed il finanziamento tramite l'emissione di ordini di accreditamento.

In attuazione della legge regionale 23/1997, articolo 8, comma 1 verrà attuata la verifica dell'attività programmatica di cui ai preventivi presentati dai Consorzi forestali pubblici e privati.

4. U.P.B. 4.5.23.2.2260 - Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna

4.1. Quadro normativo

Articolo 5, comma 113, lettera a), legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, legge regionale 4 settembre 2001 n. 21, e commi 114 e 114 bis, come introdotto dalla legge 4 settembre 2001 n. 21, articolo 6, comma 103, articolo 9, comma 66, legge regionale Fin. 2002. Deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 15 marzo 2002.

4.2. Cap. 3111 - Finanziamenti al fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna

Stanziamenti:

2002	euro 154.000,00
------	-----------------

4.2.1. Obiettivi e programmi

L'istituzione del Centro servizi per le foreste e le attività di montagna, ha lo scopo di creare una struttura a disposizione sia della Direzione regionale delle foreste per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie di propria competenza, sia di altri soggetti operanti nel settore della formazione per lo svolgimento di corsi e corsi residenziali nonché di erogare servizi di segreteria e di foresteria a favore di soggetti terzi che sviluppano formazione in campo forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna.

In particolare il Centro provvederà a:

- curare la predisposizione e la realizzazione dei programmi dell'attività formativa di competenza della Direzione regionale delle foreste;
- fornire assistenza tecnico-aziendale a favore degli operatori pubblici e privati della Regione Friuli-Venezia Giulia ai fini della qualificazione professionale e della verifica d'idoneità per l'esecuzione di lavori di carattere forestale-ambientale;
- curare gli adempimenti relativi all'attività formativa per il settore forestale da attuarsi con i fondi comunitari;
- curare l'erogazione di servizi, di formazione, di foresteria e segreteria a favore di soggetti pubblici e privati anche extra regionali;

- collaborare con le competenti Direzioni regionali incaricate della realizzazione dei programmi comunitari in materia di formazione;
- curare l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative di divulgazione e promozione relative ai compiti affidati al Centro.

A tal fine, per poter valorizzare appieno le potenzialità offerte dall'attuale convitto di proprietà regionale, che dispone di una moderna cucina e di ben 65 posti letto, il Centro potrà fornire, anche disgiuntamente, i servizi di formazione, di segreteria, di mensa e di pernottamento a favore di soggetti pubblici e privati anche extraregionali.

La gestione del Centro comporterà quindi tutte le spese legate all'aggiudicazione degli appalti per il Servizio mensa e per il Servizio di pernottamento, all'acquisto di materiali ed attrezzature, al funzionamento, al Servizio di segreteria nonché alle convenzioni con i docenti e consulenti per il Servizio di formazione e per consulenze, studi e ricerche.

4.2.2. Direttive e priorità

Poiché il Centro servizi è chiamato ad erogare anche servizi a pagamento nei confronti di terzi, la struttura avrà una sezione contabile autonoma, con propria partita I.V.A., per la gestione corretta dei pagamenti e degli introiti.

La gestione del fondo sarà condotta col sistema di cassa - cioè riscossioni e pagamenti - previsto al punto 3 del «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

Poiché il Fondo è alimentato anche mediante finanziamenti regionali, con provvedimento del Direttore del Servizio della selvicoltura si provvederà a trasferire i fondi del presente capitolo di spesa al Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, struttura stabile di livello inferiore avente sede in Paluzza e posto alle dipendenze del Servizio per la gestione delle foreste regionali, giusta deliberazione giuntale n. 816 del 15 marzo 2002.

Per la rendicontazione ed il controllo della gestione del Fondo si applicano le disposizioni del D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041).

Con apposita deliberazione giuntale verranno definiti gli indirizzi per la gestione del fondo e per l'attività del Centro.

SERVIZIO DELLA TUTELA DEL SUOLO MONTANO

1. U.P.B. 4.6.23.2.144 - Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale

1.1. Quadro normativo

Il riferimento normativo relativo alla presente unità previsionale di base è costituito anzitutto dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 recante «Norme in materia di forestazione», che in base agli articoli 9 e 29 definisce le sistemazioni idraulico-forestali e le attribuzioni in merito ad esse, mentre l'articolo 11 obbliga la realizzazione del catasto delle stesse.

La suddivisione delle competenze tra la Direzione delle foreste e quella dell'ambiente fa tuttora capo alla deliberazione giunta n. 3667 del 9 agosto 1989, mentre è evidente che la legge regionale n. 13/1998 ha modificato sostanzialmente la legge regionale n. 54/1985 sicché, se prima vi era obbligo di eseguire le nuove opere di sistemazione in delegazione amministrativa (concessione), ora la legge vigente indica la possibilità di ricorrere a tale delega, qualora se ne ravveda la necessità.

Infine la legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 prevede, tra l'altro, l'elaborazione ed aggiornamento della carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga.

1.2. Cap. 2941 - Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe

Stanziamanti:

2002	euro 3.925.000,00
------	-------------------

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

1.2.1. Obiettivi e programmi

Lo stato di dissesto idrogeologico dei bacini montani della Regione è in condizioni di tale gravità da compromettere la sicurezza e la stabilità di molti versanti, nonché il regolare deflusso nei corsi d'acqua montani.

E' evidente quindi che non si ritiene possibile impostare e realizzare convenientemente un qualsiasi programma volto alla costruzione e al mantenimento di strutture ed infrastrutture, senza risolvere contestualmente il problema della difesa del suolo con adeguate opere di sistemazione.

Con i fondi posti a disposizione nel triennio 2002-2004, in assenza dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 183/1989, verrà perseguito l'obiettivo di dare esecuzione agli interventi individuati con opportuni criteri selettivi di seguito esposti e inoltre il Servizio svolgerà anche, per quanto le risorse umane lo

consentiranno, un'azione volta alla realizzazione di Studi e di Progetti di bacino, a surrogare l'assenza di iniziative di cui si è detto.

Poiché la costruzione delle opere di cui trattasi deve consentire di:

- regolare definitivamente alcuni tratti dissestati di corsi d'acqua, dando particolare impulso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- impedire le erosioni spondali, il franamento delle pendici, l'inghiaimento e/o l'allagamento dei terreni agricoli ed insediativi circostanti;

è evidente che con i fondi messi a disposizione per il corrente esercizio finanziario si potranno coprire solamente le esigenze riconosciute urgenti e prioritarie, rinviando interventi più completi e articolati a futuri stanziamenti.

1.2.2. Direttive

La realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale sarà in larga parte effettuata dalle Comunità montane, o gli Enti che ne sostituiranno le funzioni, o dai Comuni competenti per territorio, mediante l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, con affidamento a cura del Direttore del Servizio competente.

Nei casi in cui intervenga direttamente la Direzione regionale delle foreste, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 54/1985, così come sostituito dall'articolo 11, comma 7, della legge regionale n. 13/1998, gli interventi saranno eseguiti dal Servizio della tutela del suolo montano ovvero dall'Ispettorato competente per territorio.

Per quanto concerne gli adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge regionale n. 20/2000, gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste procederanno all'esecuzione delle attività di espropriazione.

Trattandosi di lavori pubblici si applicano in tal senso le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 19 agosto 1996, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 20 aprile 1999, ed il Direttore del Servizio o Ispettorato interessato è autorizzato a stipulare i relativi contratti.

1.2.3. Priorità

Si prevede, per l'esercizio finanziario 2002, la seguente ripartizione di massima della spesa, suddivisa per i Bacini montani sotto elencati nei quali è stata riconosciuta l'urgenza di intervento, attraverso una approfondita analisi dei dissesti effettuata congiuntamente alle Comunità montane o gli Enti che ne sostituiranno le funzioni, e agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

<i>Bacino montano</i>	<i>Importo (euro migliaia)</i>
1) fiume Tagliamento e torrente Slizza	2.000
2) torrente Cellina-Meduna, Alto Livenza, affluenti pedemontani del fiume Tagliamento (parte)	800
3) affluenti pedemontani del fiume Tagliamento (parte), torrente Torre e fiume Natisone	825
4) torrente Versa, fiume Isonzo, fiume Judrio	300
	3.925

Si prende inoltre atto che, con Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione, si sono resi disponibili ulteriori euro 387.342,00 per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Senons, nel bacino del torrente Cellina. Detto intervento comporterà quindi una spesa complessiva di euro 774.684,00 dei quali euro 387.342,00 già stanziati con precedente bilancio.

1.3. Cap. 2948 - Spese per l'attuazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale

Stanziamenti:

2002	euro 25.000,00
------	----------------

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

1.3.1. Obiettivi e programmi

La realizzazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale è finalizzata a disporre di un'ampia base di dati che, attraverso una gestione automatizzata, consenta di pervenire ad una più corretta ed attenta pianificazione dell'attività sistematoria nei bacini montani, di programmare una più razionale e tempestiva attività manutentoria delle opere esistenti, nonché di sviluppare la ricerca applicata su aspetti particolarmente significativi della rete idrografica regionale montana.

1.3.2. Direttive e priorità

Con i fondi a disposizione nel 2002, si proseguirà l'aggiornamento periodico dei rilievi e si amplierà la dotazione informatica per la gestione dei dati.

Per la raccolta e l'aggiornamento dei dati il Direttore del Servizio della tutela del suolo montano procederà mediante convenzioni con le Comunità montane competenti per territorio, o gli Enti che ne sostituiranno le funzioni, ovvero, se queste risultassero indisponibili, con professionisti altamente specializzati; curerà inoltre l'attività di ampliamento della gestione informatica dei dati.

Nel caso in cui non venga prorogata l'esistenza delle Comunità montane, o gli Enti che ne sostituiranno le funzioni, la delegazione potrà essere affidata agli Enti che le sostituiranno.

Il Direttore del Servizio è autorizzato ad affidare direttamente i rilievi alle Comunità montane, o gli Enti che ne sostituiranno le funzioni, in quanto le stesse già delegate all'esecuzione delle opere oggetto del rilievo, ovvero ad affidare incarichi a liberi professionisti nelle forme previste dal Regolamento per le forniture ed i servizi «in economia» della Direzione regionale delle foreste, approvato con decreto n. 0407/Pres. del 14 novembre 2000.

Per l'ampliamento della gestione informatica si procederà secondo le previsioni del medesimo Regolamento.

Il Direttore del Servizio è autorizzato a stipulare tutti i relativi contratti, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996.

1.4. Cap. 2935 - Spese per la costruzione e la riproduzione della cartografia del catasto delle valanghe e della carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga

Stanziamenti:

2002	euro 25.000,00
------	----------------

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

1.4.1. Obiettivi e programmi

La costruzione e riproduzione della cartografia per la localizzazione dei rischi da valanga è indirizzata ad una gestione informatica della problematica che si deve evolvere, dall'individuazione dei siti storicamente percorsi dalle valanghe, verso la perimetrazione delle aree con diverso grado di esposizione al pericolo. Questa operazione comporta l'utilizzo di modelli matematici di simulazione della dinamica dei fenomeni considerati, da collegare alla cartografia numerica, per fruire dei modelli digitali del terreno ottenibili dalla stessa e per rappresentare i confini delle aree a rischio.

La cartografia e le banche dati possono essere gestite solo con sofisticati e potenti mezzi hardware e software.

1.4.2. Direttive e priorità

I fondi resi disponibili per il 2002 consentiranno:

- la validazione e la taratura, su territorio regionale, dei modelli matematici disponibili per il calcolo della distanza di arresto delle valanghe, attraverso convenzioni con specialisti del settore, Università e Istituti di ricerca;

- la razionalizzazione e l'implementazione degli strumenti hardware e software esistenti mediante la creazione di una rete ad hoc, l'acquisto di licenze addizionali e di aggiornamenti di software esistenti, l'acquisto di hardware a specializzazione cartografica;
- il completamento della digitalizzazione della CLPV.

Il Direttore del Servizio della tutela del suolo montano è autorizzato ad individuare, nelle forme previste dal «Regolamento» i professionisti o gli Enti in possesso delle capacità tecnico-operative per l'attuazione delle elaborazioni proposte. Lo stesso Direttore del Servizio procederà, infine, all'acquisto di hardware e software necessari, sempre in conformità al «Regolamento».

Il Direttore del Servizio è autorizzato a stipulare tutti i relativi contratti, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996.

2. U.P.B. 4.6.23.1.141 - Spese per il servizio di rilevazione neve e valanghe

2.1. Quadro normativo

Con la legge regionale n. 22/1982 la materia relativa al rilevamento neve e valanghe era stata riconosciuta in capo alla Direzione regionale delle foreste e le opere di difesa ricondotte alle opere di sistemazione idraulico-forestale.

Con successiva legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 la Regione si è dotata di uno strumento legislativo specifico per la prevenzione delle calamità e dei danni connessi al fenomeno delle valanghe.

2.2. Cap. 2930 - Spese per l'attuazione del Servizio rilevazione neve e valanghe

Stanziamenti:

2002	euro 103.000,00 (40.000,00 circa già impegnati)
------	---

Per le esigenze di tutela continuativa della pubblica incolumità l'impegno di spesa avverrà entro il corrente esercizio finanziario ed inoltre impiegherà parte dei fondi relativi all'esercizio 2003, ai sensi dell'articolo 29, IV comma, della legge regionale 7/1999.

2.2.1. Obiettivi e programmi

Le disposizioni di legge prevedono che si esegua il Servizio di rilevazione neve e valanghe, che viene svolto nell'ambito della Direzione regionale delle foreste, per il cui avvio e funzionamento la Direzione stessa si è dotata di un'attrezzatura (rete di rilevamento, trasmissione ed elaborazione dati, mezzi di trasporto) che si pensa di completare e mantenere in futuro e tra le cui finalità è compresa anche la diffusione, attraverso i mezzi di informazione, dei bollettini nivometeorologici.

L'importo disponibile per il 2002 sarà destinato al mantenimento dei servizi necessari all'espletamento della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe, che si esplica mediante la produzione del bollettino nivometeorologico e la sua diffusione agli Enti preposti alla pubblica incolumità, nonché agli utenti della montagna invernale.

2.2.2. Direttive e priorità

In particolare si prevede, in ordine prioritario, l'esecuzione dell'attività finalizzata all'emissione dei sopraccitati bollettini e alla prevenzione del rischio di valanghe:

1. acquisto di servizi per la raccolta dati neve e valanghe e diffusione degli stessi;
2. acquisto, implementazione e manutenzione di attrezzature di rilevamento fisse e mobili, nonché di materiali di vario genere che consentono i rilievi e la gestione dei dati e pongono in sicurezza il personale addetto;
3. acquisto di mezzi di trasporto specializzati;
4. preparazione e specializzazione del personale attraverso l'organizzazione o la partecipazione a corsi, convegni e ad altre iniziative formative.

Posto che del finanziamento previsto per il 2002 un importo pari a circa il 40% del disponibile è già stato impegnato nell'anno precedente, per garantire la continuità del Servizio di rilevamento a prescindere dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la quota residua sarà utilizzata per le attività precedentemente descritte, mediante impegni di spesa che saranno effettuati dallo stesso Direttore del Servizio che provvederà alla richiesta di forniture e ai servizi nelle forme previste dal «Regolamento».

Il Direttore stesso è autorizzato a stipulare i contratti relativi, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996.

3. U.P.B. 4.6.23.1.142 - Contributi per il funzionamento delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga

3.1. Quadro normativo

La già citata legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 prevede la corresponsione di un contributo regionale per favorire la costituzione di Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga.

3.2. Cap. 2931 - Contributi ai Comuni per il funzionamento delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga

Stanziamenti:

2002	euro 5.000,00
------	---------------

3.2.1. Obiettivi e programmi

La legge regionale n. 34/1988 prevede la concessione di una assegnazione forfetaria di un milione di lire (euro 516,00 circa), ai Comuni che ne facciano richiesta per il funzionamento della Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.

3.2.2. Direttive e priorità

Ai Comuni montani, che abbiano costituito e resa funzionante la Commissione per la valutazione dei rischi da valanga esistenti nel proprio territorio, sarà corrisposta, dietro specifica domanda, una assegnazione forfetaria annua di euro 516,00.

4. U.P.B. 4.5.23.2.125 - Spese per le piste forestali

4.1. Quadro normativo

Le piste forestali di cui trattasi sono state realizzate con fondi F.I.O. degli anni 1983, 1984 e 1985 e leggi n. 130/1983, n. 730/1983 e n. 887/1984.

4.2. Cap. 2990 - Spese per il completamento dei progetti relativi alla realizzazione di viabilità forestale nell'ambito dei programmi finanziati dal F.I.O. per gli anni 1983, 1984, 1985

Stanziamanti:

2002	euro 154.000,00
------	-----------------

4.2.1. Obiettivi e programmi

Tutti i lavori relativi ai progetti F.I.O./1983-1984-1985 sono conclusi per quanto riguarda la costruzione delle opere di progetto, rendicontati al CIPE e liquidati dalla Cassa depositi e prestiti per gli importi progettuali iniziali.

Poiché sono rimaste da concludere le pratiche espropriative, obiettivo del finanziamento 2002 è quello di far fronte sia agli incrementi di spesa verificatisi con il passare del tempo, sia di far fronte alle spese relative alle nuove pratiche di espropriazione conseguenti alle disposizioni di cui alla legge regionale 20/2000.

4.2.2. Direttive e priorità

Con i fondi messi a disposizione per l'esercizio finanziario 2002, tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, si proseguirà il completamento delle procedure espropriative di cui si è detto, via via che verranno presentate le perizie di completamento. Contestualmente si procederà alla prenotazione e impegno dei fondi.

Gli Ispettorati provvederanno a portare a conclusione i lavori in essere così come previsto dalle leggi regionali 26/1993 e 4/1994.

5. U.P.B. 4.5.23.2.122 - Spese per l'occupazione di terreni e l'apposizione di segnaletica

5.1. Quadro normativo

La legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 circa la «disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale» ha consentito di individuare le strade che per caratteristiche sono state chiuse al transito motorizzato.

La legge regionale 22/1982 definisce l'applicazione del vincolo idrogeologico sul territorio regionale.

5.2. Cap. 2835 - Spese per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni, per il vincolo, i progetti di massima e la statistica forestale

Stanziamanti:

2002	euro 10.000,00
------	----------------

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

5.2.1. Obiettivi e programmi

L'obiettivo è indirizzato alla valutazione dello stato dell'ambiente anche ai fini della disciplina che regola la trasformazione del suolo soggetto al vincolo idrogeologico.

5.2.2. Direttive e priorità

Con i fondi messi a disposizione per l'esercizio finanziario in corso sarà possibile estendere lo studio di riordino del vincolo idrogeologico, già in avanzato stato di realizzazione per il bacino del torrente Pontaioba in Carnia, ad un bacino rappresentativo della zona dei Colli orientali e del Collio, dove molto elevata risulta la pressione per la realizzazione di vigneti anche a scapito del bosco. Sarà altresì curata la dotazione di strumenti informatici di gestione.

Il Direttore del Servizio della tutela del suolo montano è incaricato dell'esecuzione dell'attività illustrata, affidandone la realizzazione a ditte o professionisti con particolare esperienza, nelle forme previste dal «Regolamento» ed è altresì autorizzato a stipulare i relativi contratti. Gli acquisti saranno effettuati sempre a norma di Regolamento.

5.3. Cap. 2849 - Spese per l'apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale

Stanziamanti:

2002	euro 10.000,00
------	----------------

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

5.3.1. Obiettivi e programmi

L'obiettivo è quello di interdire il transito motorizzato, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, sulle

strade individuate ai sensi della vigente legge regionale 15/1991. A seguito delle successive modifiche e integrazioni della legge stessa nonché delle situazioni particolari e concrete evidenziate dopo la pubblicazione dei decreti che approvano gli elenchi delle strade interdette al transito motorizzato, si procede all'aggiornamento degli elenchi stessi, previa consultazione dei Comuni interessati.

5.3.2. Direttive e priorità

Con i fondi messi a disposizione per l'esercizio finanziario 2002 sarà possibile provvedere all'acquisto di segnali stradali ovvero di sbarre e alla loro messa in opera nella giurisdizione degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste, nei quali si siano verificate nuove esigenze ovvero nei casi in cui si sia verificato il danneggiamento o l'asporto di cartelli già installati.

Gli acquisti e la messa in opera di materiale segnaletico o sbarre per vietare l'accesso di veicoli a motore in zone soggette a vincolo, saranno effettuati dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nelle forme previste dal «Regolamento» e sono autorizzati a stipulare i relativi contratti.

SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI

1. U.P.B. 4.6.23.2.145 - Spese per la manutenzione

1.1. Quadro normativo

Il programma dell'U.P.B. in argomento, è finalizzato alla difesa del suolo mediante la manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale. La normativa di riferimento è la seguente:

- legge regionale 22/1982, articoli 29-30;
- legge regionale n. 3/1987, articolo 64;
- legge n. 97/1994, articolo 17;
- legge regionale n. 13/98, articolo 11, comma 3;
- legge regionale n. 20/2000, articolo 5, commi 47, 48, 49, 50;
- legge regionale n. 4/2001, articolo 10, comma 65.

1.2. Cap. 2938 - Spese per la manutenzione delle opere idraulico forestali

Stanziamenti:

2002	2001
euro 3.976.000,00	euro 2.065.827,60

1.2.1. Obiettivi e programmi

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno lo scopo di preservare e ripristinare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate nel passato nei bacini montani, della viabilità forestale e di servizio, di ripristinare le sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, nonché di eseguire le opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale è indispensabile intervenire tempestivamente a carico di tali opere quando presentano i primi segni di cedimento o risultano parzialmente lesionate, se si vuole salvaguardare le opere stesse e la loro funzione regimatoria nel tempo con il minor costo possibile.

In pratica, quindi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono gli stessi per i quali le opere sono state realizzate (sistemazione corsi d'acqua, consolidamento delle pendici, cure colturali ai rimboschimenti protettivi, manutenzione viabilità di servizio, ecc.). L'attività viene svolta nell'ambito dei territori montani e dei bacini montani regionali.

Detti lavori vengono eseguiti in economia. In applicazione della legge n. 97/1994, articolo 17, possono essere affidati direttamente a cooperative di lavoro agricolo-forestale aventi sede in aree limitrofe agli interventi.

Al fine di poter garantire un livello minimo di meccanizzazione ritenuto necessario per consentire in maniera più organica ed efficiente l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, si prevede l'acquisto di macchine operatrici e mezzi di trasporto.

Si fa presente che attualmente il Servizio dispone di due capannoni in affitto per il ricovero dei mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere in Comune di Enemonzo ed in Comune di San Pietro al Natisone.

In previsione anche di nuovi acquisti la struttura di Enemonzo risulta insufficiente e pertanto si rende necessario individuare un nuovo capannone di maggiori dimensioni in Comune di Tolmezzo.

Per l'esercizio finanziario 2002 la spesa è prevista per i seguenti bacini montani: fiume Tagliamento e torrente Slizza, torrente Cellina Meduna, Alto Livenza, affluenti pedemontani con acquisto di macchine operatrici e mezzi di trasporto. Affluenti pedemontani del fiume Tagliamento (parte), torrente Torre, fiume Natisone, altopiano carsico e affluenti fiume Judrio.

1.2.2 Direttive e priorità

L'acquisto dei materiali ed i noleggi necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione nei quali trovano impiego gli operai assunti a tempo indeterminato, è effettuato direttamente a cura del Servizio delle manutenzioni, in economia mediante amministrazione diretta ovvero mediante cottimo fiduciario.

Una quota parte del finanziamento verrà destinata, in relazione alle realtà imprenditoriali esistenti in loco, mediante l'affidamento diretto dei lavori, in applicazione della legge n. 97/1994, articolo 17, in deroga alla vigente norma regionale per le opere pubbliche, a cooperative di lavoro agricolo-forestale che hanno sede in aree limitrofe agli interventi.

Il Direttore del Servizio delle manutenzioni è autorizzato alla stipula dei contratti di cottimo fiduciario, dei contratti relativi agli interventi ed agli acquisti necessari per la manutenzione delle opere idrauliche, nonché, vista l'urgenza, all'acquisto delle attrezzature di cantiere e dei mezzi di trasporto mediante l'applicazione del Regolamento per le forniture ed i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste. Si prevede di riorganizzare il sistema delle squadre operai e l'organizzazione del magazzino con procedure centralizzate per l'acquisto di materiali.

I cottimi fiduciari potranno essere diretti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste su incarico della Direzione regionale. I progetti esecutivi presentati sono finanziati mediante emissione di ordini di accreditamento, a favore del Direttore del Servizio delle manutenzioni.

Si prevede inoltre la verifica dei risultati della gestione e della realizzazione degli obiettivi mediante l'attivazione di strumenti di monitoraggio dell'attività svolta, predisponendo per ciascun progetto una scheda che riporti sinteticamente i risultati conseguiti, il personale assunto e lo stato di avanzamento della spesa dei lavori.

SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE

1. U.P.B. 4.5.23.2.3 - Spese per la difesa del patrimonio forestale dagli incendi

1.1. Quadro normativo

Articolo 4, comma secondo, legge regionale 18 febbraio 1977 n. 8, articolo 4, comma primo, legge regionale 18 febbraio 1977 n. 8 come modificato dall'ultimo comma dell'articolo 13, legge regionale 8 aprile 1982 n. 22 e dall'articolo 2, legge regionale 22 gennaio 1991 n. 3 - Aut. fin.: articolo 42, commi 6, 7, legge regionale 14 febbraio 1995 n. 8, articolo 29, comma 1, legge regionale 26 settembre 1995 n. 39, articolo 17, comma 15, legge regionale 6 febbraio 1996 n. 9, articolo 20, comma 34, legge regionale 8 aprile 1997 n. 10, articolo 22, comma 44, legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, articolo 15, comma 40, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, articolo 4, comma 109, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 5, comma 158, legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 6, comma 103, articolo 9, comma 66, legge regionale articoli 1, 12, commi 1, 2, legge 21 novembre 2000 n. 353 - Aut. fin.: articolo 6, comma 103, legge regionale fin. 2002, Regolamento C.E.E. 23 luglio 1992 n. 2158 - Aut. fin.: articolo 6, comma 103, Regolamento C.E.E. 23 luglio 1992 n. 2158 - Aut. fin.: decreto del Presidente della Regione n. 12/SG/RAG. del 19 marzo 2002.

1.2. Cap. 2890 - Spese per l'attuazione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

Stanziamenti:

2002

euro 715.558,34

1.2.1. Obiettivi e programmi

- 1) Attuazione delle attività già programmate negli anni scorsi per l'anno 2002:
 - piccole spese ispettoriali antincendio di inizio anno sul dodicesimo di bilancio;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparato radio di comunicazione e pagamento ospitalità ponti radio;
 - corsi antincendio per forestali in località impervie;
 - prosecuzione acquisizione dell'apposito software per la gestione informatica del volontariato e delle emergenze;
 - acquisizione indice piroclimatico;
 - prosecuzione attività di presenza ambulanza sugli incendi boschivi;
 - continuazione corsi A.I.B. ai volontari;
 - propaganda antincendio nelle scuole.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: tutto il 2002.

- 2) Stanziamenti a favore degli II.RR.FF. per acquisti e lavori di prevenzione incendi boschivi.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: tutto il 2002.

- 3) Prosecuzione della campagna di propaganda antincendio con tutti i mezzi possibili indicati dalla moderna tecnica del settore, nonché produzione di un apposito calendario per il 2003 a fini propagandistici.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: tutto il 2002.

- 4) Effettuazione di apposite indagini per la gestione sicura del parco macchine e delle attrezzature motorizzate destinate all'attività antincendio, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza nel lavoro (decreto legislativo 626/1994 ecc.).

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: tutto il 2002.

- 5) Pagamento del canone di concessione radio e per le piccole spese ispettoriali antincendio per l'anno 2003.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: I trimestre 2003.

1.2.2. Direttive e priorità

Gli acquisti ed i lavori decentrati agli Ispettorati saranno attuati in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, previa presentazione di preventivi o di

progetti degli interventi da attuare. I finanziamenti per tali spese saranno assicurati mediante emissione di ordini di accreditamento sulla base di specifiche richieste.

Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture d'ogni genere sarà applicato il Regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste fino all'importo di lire 300.000.000 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'articolo 5, comma 149 della legge regionale 4/2001 (finanziaria 2001).

La spesa sarà erogata, previa stipulazione d'appositi contratti a seguito della presentazione di fatture e rendiconti.

1.3. Cap. 2895 - Spese per lo svolgimento delle funzioni conferite dallo Stato ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale

Stanziamanti:

2002	euro 705.138,75
------	-----------------

1.3.1. Obiettivi e programmi

- 1) Si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto radio anche per gli anni successivi e a tutte le iniziative tese ad assicurare il perfetto funzionamento della rete radio regionale ivi compresa l'assegnazione di radio in comodato gratuito ai volontari (non comporta impegno di spesa). Fra esse di particolare rilevanza sarà la sostituzione delle apparecchiature ormai obsolete dei ponti radio con altre più adeguate alle nuove tecnologie di comunicazione ed alle nuove disposizioni di legge.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: durante tutto il 2002.

- 2) Si darà inizio, nel quadro dell'incremento dell'informatizzazione del sistema antincendio boschivo e delle banche dati ad esso connesse, all'acquisizione di strumenti informatici per il rilievo delle superfici percorse da incendi ed alla relativa formazione del personale.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: durante tutto il 2002.

- 3) Si proseguirà il potenziamento ed ammodernamento delle strutture e all'aggiornamento degli operatori forestali e volontari che si occupano della prevenzione e dello spegnimento degli incendi, mediante acquisizione di soffiatori, autobotti, moduli elitrasportabili, motopompe e attrezzature accessorie (manichette, lance, raccordi, ecc.) mezzi di sostegno dell'azione degli elicotteri opportunamente allestiti, fuoristrada e barchini per lo spegnimento degli incendi in laguna (trattasi di area sottoposta a protezione di legge), acquisto di materiale tecnico per le dotazioni personali e di squadra.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: durante tutto il 2002.

Degli acquisti relativi ai punti di cui sopra verranno dotati oltre ai forestali, per quanto possibile, i volontari comunali, per sostenere la loro attività antincendio boschivo, nonché si provvederà a sostenere le varie attività antincendio dei Comuni e degli Enti Parco, anche tramite l'opera del Corpo forestale regionale.

1.3.2. Direttive e priorità

Gli acquisti ed i lavori decentrati agli Ispettorati saranno attuati in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, previa presentazione di preventivi o di progetti degli interventi da attuare. I finanziamenti per tali spese saranno assicurati mediante emissione di ordini di accreditamento sulla base di specifiche richieste.

Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture d'ogni genere sarà applicato il Regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste fino all'importo di lire 300.000.000 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'articolo 5, comma 149 della legge regionale 4/2001 (finanziaria 2001).

La spesa sarà erogata, previa stipulazione d'appositi contratti a seguito della presentazione di fatture e rendiconti.

1.4. Cap. 3122 - Spese per l'attuazione del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi, di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/1999 e successive modifiche ed integrazioni

Stanziamanti:

2002	euro 36.607,15
------	----------------

Cap. 3123 Spese per l'attuazione del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi, di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Programma Italia. Anno 2001. (Fondi statali)

Stanziamanti:

2002	euro 72.495,00
------	----------------

Cap. 3124 Spese per l'attuazione del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi, di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Programma Italia. Anno 2001. (Fondi comunitari)

Stanziamanti:

2002	euro 47.254,00
------	----------------

1.4.1. Obiettivi e programmi

- 1) Continuazione dei corsi di antincendio boschivo per i volontari, secondo le più moderne tecniche di addestramento e tenuto conto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Queste iniziative saranno inquadrate e coordinate nella più vasta serie di attivi-

tà formative messe in atto dalla Direzione regionale delle foreste e dalla Direzione regionale della protezione civile.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: 2° e 3° quadrimestre 2002.

2) Predisposizione di manuali antincendio a carattere tecnico già previsto sui fondi CEE dell'anno 2001.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: 2° quadrimestre 2002.

3) Continuazione dei corsi di base per l'utilizzo dell'elicottero in sicurezza per l'antincendio boschivo per i volontari, secondo le più moderne tecniche di addestramento e tenuto conto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Queste iniziative saranno inquadrate e coordinate nella più vasta serie di attività formative messe in atto dalla Direzione regionale delle foreste e dalla Direzione regionale della protezione civile.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: 3° quadrimestre 2002 e 1° e 2° quadrimestre 2003.

4) Attività di propaganda e informazione al pubblico nel settore antincendio boschivo.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: anni 2002 - 2003.

5) Acquisto moduli elitransportabili (vascone + moto-pompa) per l'antincendio boschivo.

Periodo previsto per lo svolgimento del programma: 2° e 3° quadrimestre anno 2002.

1.4.2. Direttive e priorità

Gli acquisti ed i lavori decentrati agli Ispettorati saranno attuati in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, previa presentazione di preventivi o di progetti degli interventi da attuare. I finanziamenti per tali spese saranno assicurati mediante emissione di ordini di accreditamento sulla base di specifiche richieste.

Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture d'ogni genere sarà applicato il Regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste fino all'importo di lire 300.000.000 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'articolo 5, comma 149 della legge regionale 4/2001 (finanziaria 2001).

La spesa sarà erogata, previa stipulazione d'appositi contratti a seguito della presentazione di fatture e rendiconti.

SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DEL CONTENZIOSO

1. U.P.B. 4.5.23.1.119 - *Contributi alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane*

1.1. Quadro normativo

Questo settore ha il proprio fondamento nell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.

1.2. *Cap. 2820 - Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto*

Stanziamanti:

2002	euro 51.000,00
------	----------------

1.2.1. Obiettivi e programmi

Verranno evase le domande con cui le Associazioni o i Consorzi familiari, riconosciuti ai sensi della legge regionale 3/1996, chiederanno l'erogazione dell'importo forfetario di euro 7.746,85 previsto dall'articolo 8 della medesima legge regionale 3/1996. Con il presente finanziamento potranno essere evase quelle domande (non più di 6) che perverranno al protocollo della Direzione.

L'istruttoria delle domande seguirà comunque l'ordine cronologico di arrivo delle stesse al protocollo della Direzione.

1.2.2. Direttive e priorità

Per l'istruttoria delle domande si seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle stesse al protocollo della Direzione.

Entro l'anno si eseguirà la prenotazione, l'impegno dei fondi e la loro liquidazione.

2. U.P.B. 4.5.23.1.1790 - *Contributi alle associazioni micologiche*

2.1. Quadro normativo

Questo settore ha il proprio fondamento nella legge regionale 12/2000 il cui articolo 1 di recente integrato dalla legge regionale 3/2002 (finanziaria regionale) con l'aggiunta dei commi 2 bis e 3 bis prevede un contributo massimo annuale di 4.000,00 euro a favore delle associazioni micologiche regionali che abbiano presentato la relativa domanda entro il 30 aprile.

2.2. *Cap. 2972 - Contributi alle associazioni micologiche regionali per la realizzazione di mostre, convegni, attività divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi*

Stanziamanti:

2002	euro 51.500,00
------	----------------

2.2.1. Obiettivi e programmi

Si reputa sufficiente lo stanziamento del capitolo a soddisfare tutte le domande presentate entro il 30 aprile dalle associazioni micologiche regionali.

2.2.2. Direttive e priorità

Le domande di contributo verranno istruite seguendo l'ordine di arrivo delle stesse al protocollo della Di-

reazione. Per l'effettuazione delle spese sopraindicate si porranno in essere le procedure previste dalla legge regionale 12/2000 così come modificata dalla legge regionale 3/2002.

Entro l'anno si eseguirà la prenotazione, l'impegno dei fondi e la loro liquidazione.

3. U.P.B. 52.2.23.1.151 - *Oneri relativi al personale, ai disavanzi e ai contenziosi dei disciolti Consorzi di bonifica*

3.1. Quadro normativo

Il riferimento normativo dell'attività di settore è la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 così come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 articolo 12.

3.2. Cap. 2962 - *Finanziamenti alle Province di Udine e Pordenone per gli oneri relativi al personale dei disciolti consorzi di bonifica montana*

Stanziamanti:

2002	euro 103.000,00
------	-----------------

3.2.1. Obiettivi e programmi

La legge regionale n. 26/1993 ha soppresso i Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e la Sezione di bonifica montana del Consorzio Cellina-Meduna ed ha disposto il trasferimento del personale di detti Consorzi nel ruolo soprannumerario delle Province di Udine e Pordenone.

Gli oneri fissi ed accessori per il personale trasferito fino alla cessazione del ruolo ad esaurimento, sono rimborsati dalla Regione previa richieste, avanzate dalle Province medesime, contenenti la rendicontazione degli oneri stessi.

Con legge regionale n. 9/1999 è stato, disposto (articolo 62) l'inquadramento del personale succitato nel ruolo unico regionale. Rimangono, tuttavia, ancora a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri derivanti dal personale soprannumerario che tuttora opera presso la Province di Pordenone (solo due persone).

L'attività di settore consisterà nell'accreditare a detta Provincia gli importi documentati dalle stesse richieste per il rimborso degli oneri sostenuti a tale titolo.

3.2.2. Direttive e priorità

Entro l'anno si eseguirà la prenotazione dei fondi e l'impegno della spesa.

4. U.P.B. 52.3.23.1.1634 - *Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale delle foreste*

4.1. Quadro normativo

Questo settore ha il proprio fondamento nella legge finanziaria per l'anno 2001, n. 4 del 26 febbraio 2001, in particolare l'articolo 8, comma 52.

4.2. Cap. 2969 - *Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione ed aggiornamento professionale*

Stanziamanti:

2002	euro 51.000,00
------	----------------

4.2.1. Obiettivi e programmi

La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto di materiali e attrezzature di ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati online e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione ed aggiornamento professionale.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo contabile di competenza del servizio affari amministrativi contabili e del contenzioso consistono nel provvedere, anche a seguito delle segnalazioni degli altri servizi e uffici periferici della Direzione regionale delle foreste, ad acquistare i mezzi informatici necessari ad una più puntuale ed agevole attività, i testi necessari all'espletamento dell'attività formativa nonché ad autorizzare il proprio personale a partecipare a corsi specialistici.

1.4. Direttive e priorità

L'attività verrà svolta avvalendosi della figura del funzionario delegato, mediante aperture di credito a favore del medesimo funzionario, come peraltro previsto dal Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0160/Pres. del 15 maggio 2001.

5. U.P.B. 53.1.23.1.238 - *Disavanzi Consorzi di bonifica*

5.1. Quadro normativo

Legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, articolo 6, comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 7, legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, articolo 72, comma 1, legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.

5.2. Cap. 2963 - *Oneri derivanti dal ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi di bonifica montana*

Stanziamanti:

2002	euro 82.000,00
------	----------------

5.3. Cap. 2965 - *Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica montana*

Stanziamenti:

2002 euro 20.000,00

5.3.1. Obiettivi e programmi

In conseguenza della soppressione dei Consorzi di bonifica montana di Udine e Tolmezzo e della sezione di bonifica montana del Consorzio Cellina - Meduna di Pordenone sono stati trasferiti, tra l'altro, all'Amministrazione regionale i mutui pluriennali a suo tempo contratti dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio Cellina-Meduna di Pordenone.

Il Servizio provvederà all'estinzione delle rate d'ammortamento dei citati mutui accreditando gli importi necessari al Direttore dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Pordenone che opera come funzionario delegato.

Il Servizio farà fronte agli oneri derivanti dal contenzioso ereditato dalla Sezione di bonifica montana del citato Consorzio di Pordenone compresi quelli conseguenti agli incarichi professionali conferiti agli avvocati.

5.3.2. Direttive e priorità

Entro l'anno si eseguirà la prenotazione, l'impegno dei fondi e la loro liquidazione.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI

*1. U.P.B. 4.5.27.1.731 - Spese per la valorizzazione del patrimonio forestale**1.1. Quadro normativo*

Le norme di riferimento sono le seguenti:

- legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, articolo 1, commi 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 concernente norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali;
- legge 97/1994, articolo 17, comma 2 inerente l'affidamento dei lavori a cooperative forestali qualificate del territorio montano, con procedure semplificate.

1.2. Cap. 3151 - Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione

Stanziamenti:

2002 euro 154.000,00

1.2.1. Obiettivi e programmi

L'obiettivo del Servizio per la gestione delle foreste regionali è quello di assumere un ruolo trainante nel processo di riorganizzazione della filiera «Foresta-legno» recentemente intrapreso in Regione e volto a favorire la vendita del legname allestito a strada rispetto a quella dei lotti boschivi in piedi. Un tanto anche in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 482 del 3 marzo 2000.

Le finalità di tale processo sono la valorizzazione delle proprietà forestali, una remunerazione più sicura e dignitosa delle ditte boschive e la garanzia di adeguato approvvigionamento interno di legname qualificato per le locali industrie di trasformazione.

Inoltre, il Servizio si prefigge di valorizzare e di preservare al meglio il legname di elevata qualità delle foreste regionali, utilizzandolo nei periodi di minor vigore vegetativo, per garantirne la conservazione e la commercializzazione in maniera proficua per l'Amministrazione regionale.

Per superare le perplessità connesse ai cambiamenti in atto secondo i principi della nuova politica forestale, si rende necessaria da parte del Servizio per la gestione delle foreste regionali un'azione incisiva in proposito, capace di evidenziare i vantaggi che le nuove forme gestionali consentono non solo per i proprietari boschivi pubblici, Comuni in particolare, ma anche per gli altri soggetti operanti nella filiera «Foresta-Legno».

1.2.2. Direttive e priorità

Per l'attuazione degli obiettivi sopra specificati, il Servizio per la gestione delle foreste regionali definisce all'inizio dell'anno appositi piani di lavoro congiuntamente agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio. Viene cioè esaminata la situazione di ogni foresta regionale, stabilendo quindi le attività annuali che detti Uffici svolgeranno per ciascuna di esse in un rapporto di proficua collaborazione e sinergia.

Per gli affidamenti dei lavori a cottimo fiduciario si applicheranno le procedure previste dalla legge regionale 20/2000 e dalla legge 97/1994. Si precisa che l'attività di gestione dei contratti è altresì disciplinata dalla legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 39, che consente anche di vendere in piedi, in maniera celere, tutti i prodotti legnosi derivanti da schianti e da eventi eccezionali imprevedibili, quota questa comunque minoritaria rispetto alla ripresa pianificata.

In merito agli aspetti amministrativi e al Capitolato generale d'oneri, il Servizio si adeguerà alle disposizioni regolamentari in corso di emanazione al riguardo, applicando il Capitolato speciale tecnico che disciplinerà l'utilizzazione dei lotti boschivi.

Il Servizio inoltre eseguirà la direzione tecnica del ciclo delle utilizzazioni, in funzione del mandato alla vendita per il materiale legnoso proveniente dai lotti

boschivi allestiti con cottimi fiduciari secondo le modalità consentite dalla legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 43.

I fondi saranno quindi impegnati per dare attuazione all'indirizzo di cui alla delibera n. 4258 dell'11 dicembre 2001 riguardo ai primi tre lotti boschivi che nel corso del 2001 sono stati assegnati in economia e la cui utilizzazione è prevista nei primi mesi del 2002, prima dell'entrata in vegetazione delle piante.

Tali lotti boschivi (Fusine particella 7c, Pramosio particella 7 e Cansiglio particella 10c_02) riguardano una massa complessiva stimata di quasi 1.300 m³. La spesa per l'esecuzione dei relativi lavori di utilizzazione è invece stata impegnata sull'esercizio finanziario 2001 del medesimo capitolo. Per i lotti di Fusine e di Pramosio dovrà essere impegnata anche la spesa per la scortecciatura del legname di resinoso.

Nel corso dell'anno, saranno assegnati in economia almeno altri sei lotti boschivi dei quali è in corso la progettazione e i cui lavori di utilizzazione potrebbero iniziare a partire dalla fine di agosto, verso il termine del periodo vegetativo. Al riguardo, si intendono impegnare i fondi del capitolo 3151 per l'esecuzione dei lavori con la forma dei cottimi fiduciari, nonché affidare l'incarico per la scortecciatura del legname di resinoso e affidare il mandato alla vendita del legname tondo nei termini consentiti dalla legge regionale 20/2000.

Gli stessi progetti di riqualificazione forestale ed ambientale potranno impegnare la spesa disponibile sul capitolo 3151 per la realizzazione di alcuni lavori accessori a quelli di utilizzazione boschiva principale oggetto di cottimo fiduciario elencati nel precedente paragrafo, quali miglioramenti colturali ed interventi di sistemazione della viabilità e dei piazzali di servizio per tali lotti.

2. U.P.B. 4.8.27.2.153 - Spese per il patrimonio immobiliare regionale in gestione dell'Azienda parchi e foreste regionali

2.1. Quadro normativo

Le norme di riferimento sono le seguenti:

- legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, articolo 84, comma 18 come modificato dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 ed integrato dall'articolo 9, comma 19 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, articolo 20, commi 39, 40;
- legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 22, comma 45;
- legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, articolo 9 comma 19;

- legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 15, comma 53;
- legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4, comma 109;
- legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 5, comma 158;
- legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, articolo 5, comma 1, articolo 8, comma 990.

2.2. Cap. 3160 - Spese per la gestione dei beni immobili del patrimonio regionale

Stanziamenti:

2002	euro 619.000,00
------	-----------------

2.2.1. Obiettivi e programmi

Il Servizio per la gestione delle foreste regionali si pone come obiettivo generale la conservazione e la valorizzazione dei beni immobili regionali assegnati in gestione, attraverso interventi mirati di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di realizzazione delle infrastrutture necessarie.

Nel sottolineare che la gestione è resa difficile in considerazione della situazione fondiaria patrimoniale particolarmente disarticolata e frazionata sul territorio regionale, si cercherà di utilizzare le limitate risorse umane e finanziarie disponibili per conservare e valorizzare principalmente le aree più rappresentative e di elevato interesse forestale e naturalistico.

In particolare, saranno completati i lavori di ristrutturazione di Malga Pramosio, al fine di rendere operativo il progetto «Malga pilota friulana» avviato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Più specificatamente, il Servizio per la gestione delle foreste regionali si propone di conseguire gli obiettivi di seguito elencati:

- a) Garantire la manutenzione ordinaria degli immobili in gestione, che afferiscono a diverse tipologie di beni trattandosi, oltre che di boschi e pascoli, anche della relativa viabilità di servizio e di fabbricati di interesse sia recettivo (rifugi e bivacchi) sia alpicolturale (malghe).
- b) Realizzare interventi di manutenzione straordinaria relativa ad alcuni edifici (malghe e rifugi) presenti nei compendi più significativi del patrimonio in gestione, quali:
 - Malga Corce (Comune di Zuglio);
 - Malga Crasulina-Riumal (Comune di Ravascletto);
 - Malga Pramosio (Comune di Paluzza)*;
 - Malga Lodin Alta (Comune di Paularo)*;
 - Baita Winkel (Comune di Pontebba);

- Rifugio Zacchi (Comune di Tarvisio)*;
- Villa Emma in Prescudin (Comune di Barcis);
- Casa Candaglia in Cansiglio (Comune di Polcenigo).

* **n.b.:** si specifica che gli interventi di Malga Pramsoio, Malga Lodin Alto e Rifugio Zacchi saranno resi possibili solo se si potrà accedere ai fondi previsti dai progetti comunitari ossia rispettivamente dall'obiettivo 2, dall'INTERREG III Italia/Austria e dall'INTERREG III Italia/Slovenia.

- c) Realizzare la viabilità forestale necessaria per la gestione della superficie boschiva.
- d) Effettuare alcuni interventi infrastrutturali necessari per gli obiettivi di cui al capitolo 3151, relativo alla vendita di legname a strada, mediante l'esecuzione dei lavori con la forma dei cottimi fiduciari, realizzando ex-novo alcuni piazzali di stoccaggio del legname.
- e) Attuare gli interventi di miglioramento colturale previsti dai Piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali in gestione. Si tratta di operazioni a macchiatico negativo che rappresentano un miglioramento del bosco in termini strutturali e fitosanitari.
- f) Effettuare la revisione del Piano di gestione forestale della foresta del Monte Rest.
- g) Adeguare l'equipaggiamento tecnico del personale dipendente prevedendo l'acquisto di idonea attrezzatura, in previsione dei molteplici lavori da eseguirsi in amministrazione diretta.
- h) Acquistare i materiali DPI e la dotazione antinfortunistica necessari per il personale operaio.

2.2.2. Direttive e priorità

Le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate al Direttore regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2.

L'acquisto dei materiali e dei noleggi necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione sono effettuati direttamente a cura del Servizio per la gestione delle foreste regionali, in economia, mediante amministrazione diretta ovvero mediante cottimo fiduciario. Una parte del finanziamento potrà essere destinata anche all'affidamento diretto dei lavori, in applicazione della legge 97/1994, articolo 17, in deroga alla vigente normativa regionale per le opere pubbliche, a cooperative agricolo-forestali che hanno sede in aree limitrofe agli interventi.

Le priorità di esecuzione vanno attuate in relazione ai costi delle iniziative, alle risorse umane e finanziarie disponibili, all'urgenza ed alle circostanze che si potranno presentare, tenendo altresì conto dei tempi ne-

cessari alla preventiva progettazione ed alla esecuzione delle stesse iniziative.

La dimensione del capitolo richiede la distinzione di alcune categorie interne di spesa per cui, nel rispetto dell'articolo 9 della legge regionale 13/1998, si distinguono le seguenti categorie di interventi:

- A) ordinaria manutenzione dei beni immobili;
- B) straordinaria manutenzione dei beni immobili (fabbricati);
- C) realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità silvo-pastorale;
- D) pianificazione delle risorse forestali e studi per la valorizzazione ambientale degli immobili in gestione.

Per le iniziative sopracitate ai punti A, B, C, D potrà essere considerata la possibilità di affidare appositi incarichi di progettazione a professionisti esterni per attività di carattere specialistico e nel caso si evidenzi carenza o indisponibilità di personale dipendente, per affrontare con tempestività le esigenze operative e per garantire la manutenzione dei compendi regionali.

Per le finalità di cui sopra i progetti potranno essere effettuati ai sensi del comma 39 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 con la struttura tecnica del Servizio manutenzioni ed i lavori potranno essere eseguiti anche con le maestranze del Servizio manutenzioni, al quale saranno assegnati gli operai attualmente in carico al Servizio delle foreste regionali (ex Azienda parchi e foreste regionali).

Categoria A: manutenzione ordinaria dei beni immobili.

Spese per complessivi euro 45.000,00

I lavori di manutenzione ordinaria potranno essere principalmente i seguenti:

- per i fabbricati: piccoli interventi strutturali e infrastrutturali, riparazione di impianti tecnologici, pitture, ecc.;
- per la viabilità: riprofilature sede viaria, ricarica della ghiaia, pulizia canali di sgrondo, manutenzione a opere d'arte annesse, ecc.;
- per le aree verdi con valenza turistico-ricreativa: sfalci, potature, diradamenti, pulizia, riparazioni di arredi in legno, ecc.;
- per le foreste: diradamenti di perticaie;
- per i pascoli: sfalcio delle infestanti e sistemazione dei pascoli degradati.

L'esecuzione dei lavori in esame può essere svolta sia in economia (amministrazione diretta o cottimo fiduciario) sia mediante affidamento diretto a cooperative di lavoro agricolo-forestale aventi sede in aree limitrofe agli interventi, ai sensi della legge 97/1994, articolo 17.

In particolare, per quanto riguarda la gestione delle aree verdi destinate alla pubblica fruizione, con finalità naturalistiche-ricreative, i relativi servizi di manutenzione ordinaria, (pulizia dei cestini e dei servizi igienici, controllo della sentieristica e limitati interventi manutentori), potranno essere svolti anche da cooperative sociali, con la forma del cottimo.

La gran parte dei lavori verrà comunque attuata in amministrazione diretta, mediante manodopera e personale tecnico interno, il che comporta le seguenti voci di spesa:

- acquisto materiale antinfortunistico;
- acquisto e manutenzione di piccole attrezzature (motoseghe, decespugliatori, tosasiepi, ecc.);
- acquisto, manutenzione e spese varie di gestione automezzi;
- acquisto pezzi di ricambio;
- acquisto di carburanti e lubrificanti;
- acquisto di materiali di consumo vari, assortimenti legnosi e da falegnameria.

Si prevede il ricorso a noli, mediante cottimi, ed in modo particolare il noleggio di automezzi di cantiere per la manutenzione della viabilità di servizio alle proprietà regionali;

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria degni di nota previsti per il 2002, si segnala l'intenzione di effettuare la sostituzione delle tabelle inerenti le proprietà regionali in gestione, con relativi divieti, in quanto la tabellazione e la segnaletica esistenti, oltre ad essere ormai in fase di degrado, fanno riferimento a normative superate. Per la realizzazione di tali opere in legno si farà ricorso alla falegnameria interna ed alla manodopera in amministrazione diretta.

Tra gli interventi culturali non abbinati a tagli di maturità, saranno effettuati diradamenti nelle particelle 19a e 19b di Fusine, nella particella 51 della foresta Ciconi e vari nella Foresta della Val Alba. Parte saranno effettuati in economia e parte con affidamento diretto ai sensi della legge 97/1994.

Per quanto riguarda il Parco Rizzani, il Servizio foreste regionali provvederà all'esecuzione in economia dei lavori di manutenzione, pur riservandosi di avviare con il Comune di Pagnacco un proficuo rapporto di collaborazione per l'apertura e chiusura dello stesso. Analoga collaborazione si intende proporla al Comune di Codroipo relativamente al Parco delle Risorgive, nonché agli altri Comuni in cui ricadono le rimanenti aree verdi di interesse turistico-ricreativo in gestione.

Inoltre, con i fondi della Categoria A si potranno acquistare i cartelli da cantiere necessari.

Per quanto concerne i boschi che hanno una valenza più spiccatamente di aree a funzione turistico-ricreati-

va (boschi periurbani), si valuterà la possibilità di trasferire gradualmente la gestione di tali aree ai Comuni amministrativi di competenza.

Categoria B: Straordinaria manutenzione di immobili e aree verdi

Spese per complessivi euro 299.100,00

Gli interventi straordinari a carico degli immobili in gestione che si intendono realizzare sono numerosi. Innanzitutto si vuole impegnare sull'esercizio finanziario 2001 la spesa relativa agli interventi già previsti nella programmatica 2001. Si tratta dell'ampliamento di Baita Winkel e di Malga Corce, della sistemazione di Malga Lodin, della fornitura di attrezzature per il Rifugio Fabiani, del rinnovo degli impianti tecnologici dell'opificio di Fusine e della ricalibratura del Rio Carnizza interno al Bosco Romagno. In alcuni dei casi citati (Baita Winkel, Malga Corce e Rio Carnizza), si impegneranno sull'esercizio finanziario 2002 ulteriori fondi al fine di consentire il completamento dei lavori sopracitati e già previsti nella Relazione programmatica 2001.

Inoltre, si provvederà alla sistemazione dell'acquedotto in località Crosetta del Cansiglio, al restauro di Casa Candaglia, alla riparazione del tetto di Villa Emma, al rifacimento delle Casere di Riumal e Crasulina e, presso la sede di Pagnacco, ad interventi vari sia per l'Ufficio sia per il magazzino degli operai.

Per le aree verdi a fruizione pubblica, ossia il Parco delle Risorgive di Codroipo, Bosco Romagno, Bosco Plessiva e Bosco Piuma, sono previsti interventi organici di manutenzione straordinaria rappresentati dalla sostituzione di arredi urbani (giochi e gruppi panca), l'inserimento di tabelle illustrative, l'inghiaatura della viabilità interna e varie operazioni minori.

Categoria C: Straordinaria manutenzione di viabilità silvo-pastorale

Spese per complessivi euro 272.150,00

Anche per la Categoria C, si intendono innanzitutto impegnare i fondi dell'esercizio finanziario 2001 destinati ad interventi già descritti nella programmatica 2001, implementando l'importo a disposizione sull'esercizio finanziario 2001 con l'impegno di ulteriori fondi in conto esercizio finanziario 2002. Si tratta della sistemazione della strada di servizio tra Malga Plotta e Rifugio Marinelli e soprattutto della strada Muse-Pramosio in cui si sono riscontrati notevoli danni al fondo stradale, con conseguenti necessità di manutenzione straordinaria. Considerata la particolare fruizione di tale infrastruttura viaria, saranno completate le interconnessioni con la sentieristica esistente.

E' prevista la realizzazione di nuova viabilità forestale nei compendi di Caltea, del Cansiglio, nonché nella Foresta di Fusine, ove è urgente la sistemazione di una frana che ha interrotto la strada forestale al confine

tra le particelle 10b e 10e. Per quest'ultimo intervento sarà valutata la possibilità di fruire dei finanziamenti previsti dalla misura i7 del P.S.R.

Inoltre è prevista la sistemazione dell'attuale viabilità di servizio nella parte alta del compendio Crasulina - Riumal.

Per le esigenze legate all'esecuzione di lavori boschivi con la forma dei cottimi fiduciari, si intende realizzare un piazzale di stoccaggio del legname presso l'Opificio di Fusine e sistemare altri due piazzali nelle vicinanze della Casa Crosetta del Cansiglio.

Categoria D: Pianificazione forestale e promozione ambientale

Spese per complessivi euro 2.750,00

Per la pianificazione forestale, sarà attuata la revisione del Piano di gestione forestale del Monte Rest in amministrazione diretta.

Riguardo la promozione ambientale, si intendono realizzare studi di settore inerenti la Foresta del Cansiglio ed iniziative atte a divulgare i risultati anche di precedenti studi inerenti la medesima area. Si ribadisce, inoltre, l'interesse per la ex Stazione forestale del Cansiglio per le sue potenzialità quale Centro visite forestale.

Verranno inoltre promossi altri studi, ricerche ed iniziative di didattica ambientale per la valorizzazione e conoscenza del patrimonio regionale.

3. U.P.B. 3.2.520 - Proventi derivanti dalla gestione dei lotti boschivi e del patrimonio indisponibile

3.1. Cap. 755 - Entrate derivanti dalla gestione di lotti boschivi

3.1.1. Obiettivi e programmi

In considerazione delle attuali negative condizioni del mercato del legname a livello internazionale, che denotano una domanda poco orientata ad assorbire l'offerta locale dei prodotti legnosi, sembra opportuno privilegiare l'utilizzazione e la conseguente commercializzazione di assortimenti di faggio e di resinoso di elevata qualità.

Si cercherà di favorire la vendita legname allestito a strada e, ove ciò non sia possibile, si metteranno in vendita lotti boschivi «in piedi», comunque appetibili dalle Ditte utilizzatrici locali.

I lotti boschivi saranno conformi ai Piani dei tagli previsti dai Piani economici silvo-pastorali delle proprietà forestali in gestione all'Azienda, anche in funzione della presenza o meno della viabilità forestale di servizio: laddove questa è carente, sarà necessario intervenire progettando e realizzando le opportune vie di esbosco; solo successivamente si procederà alla redazione dei progetti di taglio dei relativi lotti.

Grazie al disposto del comma 39 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, l'inserimento preventivo delle utilizzazioni previste dagli strumenti di pianificazione forestale nella relazione programmatica del Servizio per la gestione delle foreste regionali non è più necessario.

Pertanto, poiché la maggior parte delle proprietà forestali regionali è dotata di piani di gestione resi esecutivi ai termini di legge, in questa sede si tratterà soltanto un breve quadro riassuntivo delle utilizzazioni forestali che si prevede di attuare nel 2002 nell'ambito delle proprietà forestali in gestione.

Si precisa che, per quanto riguarda le proprietà regionali non pianificate, allo stato attuale non si ritiene che siano necessari interventi di carattere selvicolturale ordinario; tuttavia, qualora dovessero verificarsi circostanze imprevedibili e tali da dover richiedere l'avvio urgente di operazioni di gestione selvicolturale, si farà riferimento al disposto normativo citato all'inizio.

Per quanto riguarda la gestione ordinaria delle utilizzazioni, è innanzitutto utile distinguere tra quelle che verranno condotte nella tradizionale forma della vendita di piante in piedi e quelle che verranno condotte nella forma dei cottimi fiduciari, con successiva vendita del legname allestito.

Quest'ultima forma di gestione verrà seguita, nel corso del 2002, dal Servizio per la gestione delle foreste regionali con particolare impegno, in quanto consentirà di iniziarne la sperimentazione e di verificarne la praticabilità, come previsto dalla legge regionale 20/2000.

Recentemente, infatti, il Servizio ha consegnato i primi lavori di cottimo fiduciario e, nel caso della particella 10c del Piano di assestamento della foresta del Cansiglio, potrà addirittura fare un confronto diretto tra la modalità di gestione di tipo tradizionale e quella innovativa.

3.1.2. Attività di gestione dei lotti boschivi

Per quanto riguarda un possibile quadro delle entrate derivanti dalla vendita dei lotti boschivi, si fa presente che l'introito effettivo avverrà presumibilmente solo in parte nel corso del 2002, in quanto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori e la stagionalità degli stessi determinano il differimento dei pagamenti del legname anche all'anno successivo.

Inoltre, i lotti boschivi che saranno oggetto di progettazione ex novo nel corso del 2002 non sono stati contemplati nel presente capitolo, in quanto le entrate da essi risultanti avranno luogo presumibilmente nel 2003.

Ai fini della determinazione delle entrate derivanti dalla vendita dei lotti boschivi, si elencano di seguito i singoli lotti in essere o in programma, distinguendo i seguenti casi:

A - Lotti boschivi in corso:

- F.R. Cansiglio: tagli ordinari e schianti in varie particelle, con il sistema della vendita «in piedi» pc. 8c, 8d, 14c, 10c01 del P.A.: m³ 2.100 circa, per un presunto incasso di euro 65.000,00 circa, I.V.A. esclusa;
- F.R. Forchiutta: lotto boschivo venduto «in piedi», pc. 1, 4, 5 del P.A.: m³ 5.000 circa, per un presunto incasso di euro 63.672,00 circa, I.V.A. esclusa;
- F.R. Fusine: lotto boschivo venduto «in piedi», pc. 5c del P.A.: circa 200 m³, per un presunto incasso di euro 14.000,00 circa, I.V.A. esclusa.

B - Lotti aggiudicati, nei quali i lavori devono ancora iniziare:

- F.R. Pramodio: lotto boschivo con vendita legname allestito, pc. 7 del P.A.: m³ 370 circa, per un presunto incasso di euro 20.154,64, al netto di I.V.A.;
- F.R. Cansiglio: tagli ordinari e schianti in varie particelle, con il sistema della vendita «in piedi», pc. 18c: m³ 2046 per un presunto incasso di euro 78.200,00 I.V.A. esclusa; lotto boschivo con vendita legname allestito m³ 604 circa, per un presunto incasso di euro 33.691,00 al netto di I.V.A.;
- F.R. Fusine: lotto boschivo venduto «in piedi», con abete «di risonanza» pc. 5c (parte) del P.A.; m³ 103 per un presunto incasso di euro 9.746,89; lotto boschivo con vendita legname allestito pc. 7c del P.A.: m³ 306 circa, per un presunto incasso di euro 17.100,00 al netto di I.V.A.;
- F.R. Lotti: lotto boschivo venduto «in piedi» pc. 29 del P.A.: m³ 33 per un presunto incasso di euro 511,29, al netto di I.V.A.

C - Lotti boschivi in corso di progettazione nel 2002:

- F.R. Fusine: lotti boschivi da vendere «in piedi» pc. 8b02, 25a, 25c, 24b del P.A.: m³ 2210 per un presunto incasso di euro 46.000,00 al netto di I.V.A.; lotti boschivi con vendita legname allestito pc. 10b, 13a, 20a, 8b01 del P.A.: m³ 1.648 circa, per un presunto incasso di euro 34.800,00 al netto di I.V.A.;
- F.R. Lotti: lotto boschivo con vendita legname «in piedi» pc. 23a02 del P.A.: m³ 524 circa, per un presunto incasso di euro 11.000,00 al netto di I.V.A.; lotto boschivo con vendita legname allestito pc. 23a01 del P.A.: m³ 118 circa, per un presunto incasso di euro 2.400,00 al netto di I.V.A.;
- F.R. Cansiglio: lotto boschivo con vendita legname allestito pc. 12g01 del P.A.: m³ 616 per un presunto incasso di euro 12.900,00 al netto di I.V.A.;

- F.R. Prescudin: lotto boschivo con vendita legname «in piedi» pc. 6b, 34b del P.A.: m³ 250 circa, per un presunto incasso di euro 5.200,00 al netto di I.V.A.

Si precisa che l'attivazione della vendita del legname allestito «a strada», con la forma dei cottimi fiduciari, è possibile a fronte della disponibilità finanziaria del capitolo 3151, la cui competenza in conto 2002 permetterà di avviare la vendita dei seguenti lotti, già elencati nel precedente punto C: Fusine pc. 10b, pc. 13a, pc. 20a, pc. 8b01, Lotti pc.23a_01, Cansiglio pc.12g_01, mentre la restante parte delle utilizzazioni verrà fatta seguendo le procedure ormai consolidate della vendita in piedi.

Si precisa che, nella voce entrate per vendita di assortimenti legnosi all'imposto, previo taglio, allestimento ed esbosco effettuati in economia, rientrano anche le somme che potranno essere introitate con la vendita di ridotte quantità di materiale legnoso all'imposto ricavato da cure colturali nella foresta regionale della Val Alba, realizzate con la forma dell'amministrazione diretta, che si ritengono pari a circa 1.300,00 euro.

Teoricamente, dalla sommatoria degli importi delle entrate relative alla vendita di tutti i lotti sopra elencati, si otterrebbe un introito superiore a euro 390.000,00. Tuttavia, in base alle esperienze fatte in passato, nel 2002, si ritiene più verosimile preventivare un'entrata pari a euro 200.000,00.

Per quanto riguarda le entrate non prevedibili derivanti dall'alienazione di piante deperienti, sottoposte o di legnatico, il Servizio intende redarre un apposito Regolamento per l'alienazione di tale materiale legnoso, di valore scarso o nullo, in favore di qualsiasi richiedente.

3.2. Cap. 756 - Entrate derivanti dalla utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile in gestione.

L'utilizzo degli edifici del patrimonio indisponibile è disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0366/Pres. del 19 novembre 1999. Nel corso del 2002, il Servizio per la gestione delle foreste regionali ha in programma l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nell'immobile di Villa Emma ed il completamento degli arredi della casa operai di Crossetta del Cansiglio e degli appartamenti di via Verdi, 1 a Fusine. A seguito di tali interventi sarà possibile aumentare la recettività degli immobili interessati e quindi apportare le necessarie modifiche al Regolamento vigente, incrementando gli introiti da attribuire a questo capitolo. Le entrate per l'anno 2002 per questo capitolo sono stimate pari a euro 5.000,00.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**SCHEMA RICOGNITIVO DEI CAPITOLI DI SPESA
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE**

Capitoli delegati	Capitoli con beneficiario definito (spese obbligatorie)	Capitoli riservati alla Giunta regionale
2821	1136	
2832	1137	
2836	1138	
2837	1139	
2839	1140	
2843	1182	
2870	2960	
3111	2961	
2835	3080	
2849	2967	
2990	2968	
2930	3154	
2931	3155	
2935		
2941		
2948		
2890		
2895		
3122		
3123		
3124		
2938		
2820		
2972		
2962		
2969		
2963		
2965		
3151		
3160		

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2003

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n. 5.

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,

ha approvato,

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale approvata ai sensi con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello statuto speciale:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali.

CAPO II

Referendum abrogativo

Art. 2

(Indizione del referendum)

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 30.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Art. 3

(Materie soggette a referendum)

1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli

di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

Art. 4

(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;
- b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
- c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;
- d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;
- e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
- f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
- g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.

2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.

Art. 5

(Presentazione della proposta di referendum)

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 500.

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50.

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima

parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.

6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula «volete che sia abrogato...» con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.

7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 6

(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7

(Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;
- b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.

3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 2, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

5. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva.

6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

7. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

8. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Art. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato a cura dei promotori il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

Art. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, nonché i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.

3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 10

(Presentazione della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 11

(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 12

(Richiesta di referendum da parte di Consigli provinciali)

1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda Amministrazione provinciale richiedente.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13

(Quorum di approvazione del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli

aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 14

(Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)

1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 15

(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 16

(Cause di interruzione delle operazioni referendarie)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori

della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

CAPO III

Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

Art. 17

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso in cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 è preceduta dall'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

- a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;
- b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
- c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

5. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

- a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;
- b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
- c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

8. L'iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma 5 è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve

avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova Provincia, la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda Provincia. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sull'istituzione della Provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di Province la procedura è avviata da

uno o più Sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali.

3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:

- a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;
- b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;
- c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
- d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.

4. Entro gli ambiti territoriali della nuova Provincia ovvero entro quelli risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e la loro conformazione deve essere tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

5. Entro novanta giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai Sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale definito, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.

6. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione, accertati i requisiti di cui

ai commi 3 e 4, indica il quesito da sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di cui al comma 7, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

7. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione.

8. Con la deliberazione di cui al comma 6 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum per l'istituzione di nuove Province alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, qualora tale parte del territorio costituisca un'area eccentrica rispetto alla rimanente parte del territorio provinciale, abbia una distinta caratterizzazione ed un'incidenza poco rilevante per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco. La costituzione in Ente autonomo dell'ambito deve contribuire, inoltre, al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione.

9. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 6 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.

10. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Art. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;
- c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.

4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

CAPO IV

Referendum consultivo facoltativo

Art. 21

(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V

Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

Art. 22

(Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare)

1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

Art. 23

(Referendum propositivo)

1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. Decorso un anno dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

Art. 24

(Forma e contenuti)

1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 25

(Norme finali)

1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.

3. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 7 marzo 2003

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio e della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 51 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è il seguente:

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

- Per il testo dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 («Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»), come da ultimo sostituito dall'articolo 1, della legge 130/1998, è il seguente:

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla leg-

ge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 7 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è il seguente:

Art. 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), è il seguente:

Art. 8

(Circoscrizioni provinciali)

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

Nota all'articolo 25

- La legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, reca: «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare».

LAVORI PREPARATORI

Proposte di legge

n. 156

- d'iniziativa dei consiglieri Petris, Travanut, Alzetta, Budin, Degrassi, Gherghetta, Mattassi, Tesini, Sonogo e Zvech, presentata al Consiglio regionale in data 7 luglio 2000 e assegnata alla V Commissione permanente in data 12 luglio 2000;

n. 168

- d'iniziativa del consigliere Cruder, presentata al Consiglio regionale in data 24 ottobre 2000 e assegnata alla V Commissione permanente in data 26 ottobre 2000;

n. 243

- d'iniziativa dei consiglieri Moretton, Brussa e Degano, presentata al Consiglio regionale in data 21 marzo 2002 e assegnata alla V Commissione permanente in data 26 marzo 2002;

n. 247

- d'iniziativa della consigliera Londero, presentata al Consiglio regionale in data 26 marzo 2002 e assegnata alla V Commissione permanente in data 27 marzo 2002;

n. 270

- d'iniziativa dei consiglieri Londero e Cruder, presentata al Consiglio regionale in data 27 giugno 2002 e assegnata alla V Commissione permanente in data 3 luglio 2002;
- illustrate ed esaminate preliminarmente le proposte di legge n.ri 156, 168, 243 e 247, nella seduta del 9 aprile 2002 e costituito un Comitato ristretto, per l'esame delle stesse, nella seduta del 14 maggio 2002;
- esaminate dal Comitato ristretto nelle sedute del 21 maggio 2002, 27 maggio 2002 e 17 giugno 2002;
- esaminate con la proposta di legge n. 270 e ad essa abbinata dalla V Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 15 ottobre 2002, con scelta del disegno di legge n. 270 quale testo base; testo base approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 16 ottobre 2002, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Puiatti, Travanut, Pegolo;
- esaminate dal Consiglio regionale, nel testo base proposto dalla Commissione, nella seduta pomeridiana del 12 novembre 2002, nella seduta del 13 novembre 2002, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 14 novembre 2002; legge approvata dal Consiglio medesimo, in tale ultima seduta, a maggioranza assoluta, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come integrato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/2001, senza raggiungere la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, di cui all'articolo 12, quinto comma, dello Statuto;
- comunicazione dell'avvenuta approvazione data dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione con nota n. 6/7680-02 del 20 novembre 2002,

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29/2001;

- legge pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 4 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, dello Statuto e dell'articolo 2 della legge regionale 29/2001;
- legge promulgata, decorsi tre mesi dalla prima pubblicazione, per mancata richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29/2001;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1481-03 del 6 marzo 2003.

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n. 6.

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Tipologia degli interventi

Art. 1

(Obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 2

(Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:

- a) edilizia sovvenzionata;
- b) edilizia convenzionata;
- c) edilizia agevolata;
- d) sostegno alle locazioni.

Art. 3

(Edilizia sovvenzionata)

1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 4

(Edilizia convenzionata)

1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.

Art. 5

(Edilizia agevolata)

1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.

Art. 6

(Sostegno alle locazioni)

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

Art. 7

(Individuazione di particolari misure di sostegno)

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

- a) anziani;
- b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
- c) disabili;
- d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani a carico;
- e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali;
- f) emigrati.

2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

- a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
- b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
- c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
- d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

Art. 8

(Azioni regionali di carattere sociale)

1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.

Art. 9

(Azioni regionali di sviluppo)

1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attraverso il riconoscimento di incrementi delle provvidenze pubbliche e attraverso il finanziamento di specifici program-

mi costruttivi, orientati al recupero e alla riduzione della sottoutilizzazione del patrimonio edilizio privato esistente nelle aree di maggior degrado.

2. Gli interventi diretti al ripopolamento delle zone rurali e montane sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di recupero, di riutilizzazione, di costruzione e di acquisto del patrimonio edilizio.

3. Gli interventi straordinari di adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza, diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per iniziative di risparmio energetico, sono attuati attraverso contributi riservati all'edilizia residenziale pubblica, nonché all'edilizia privata.

4. Le linee di intervento indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere assunte quali priorità nella soddisfazione dei bisogni e/o per differenziare le misure degli importi da destinare alle agevolazioni, all'atto dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO II

Disciplina delle funzioni

Art. 10

(Forma delle agevolazioni regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.

2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa

ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.

5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.

Art. 11

(Funzioni amministrative della Regione)

1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti.

3. Entro il mese di febbraio, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti.

4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso una banca che abbia struttura e organizzazione adeguata un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.

7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.

8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.

Art. 12

(Funzioni normative della Regione)

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
- b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
- c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
- d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
- e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

Art. 13

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.

2. In particolare rientra nella competenza dei Comuni:

- a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata;
- b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli;
- c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata.

3. I Comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione può promuovere l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai Comuni attraverso lo strumento di cui all'articolo 11, comma 5.

Art. 14

(Comitato regionale per la politica della casa)

1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i Presidenti delle ATER o loro delegati;
- c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
- d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.

3. Il Comitato è organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all'articolo 24, comma 1, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Per la partecipazione al Comitato in qualità di componente da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni.

CAPO III

Disposizioni per l'edilizia convenzionata e agevolata

Art. 15

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.

2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1, in caso di contributi in

conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Nel caso di vincolo quinquennale, gli obblighi si intendono assolti anche qualora il quinquennio decorra dalla data della stipula del rogito notarile, se antecedente alla data della liquidazione finale.

3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

Art. 16

(Successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni)

1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro sei mesi dalla morte del beneficiario e al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

2. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprietà e continua a risiedere nell'alloggio, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

Art. 17

(Revoche)

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimen-

to amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta:

- a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;
- b) in caso di contributi pluriennali, la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si è verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.

4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.

CAPO IV

Disposizioni per l'edilizia sovvenzionata

Art. 18

(Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:

- a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;
- b) il valore dell'alloggio.

2. Il canone di locazione viene determinato dalle ATER come segue:

- a) per gli utenti la cui situazione economica complessiva non sia superiore a quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 12, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;
- b) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia compresa tra il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore di 2/3 di quello in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
- c) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia superiore a quanto previsto alla lettera b), il

canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio.

3. In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in 10.000 euro.

Art. 19

(Occupazione dell'alloggio)

1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.

2. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.

Art. 20

(Annullamento dell'assegnazione)

1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l'ATER dispone l'annullamento dell'assegnazione.

2. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Art. 21

(Revoca dell'assegnazione)

1. L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;
- b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;
- c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;
- d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;

- e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;
- f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.

2. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Art. 22

(Rilascio degli alloggi)

1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. Il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.

2. L'ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo.

4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

- a) i titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- b) l'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- c) l'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (modificativo della legge regionale 75/1982);

- d) l'articolo 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- f) la legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);
- g) l'articolo 75, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (modificativo della legge regionale 29/1987);
- h) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 57 a 60 (Norme transitorie) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37;
- i) l'articolo 98 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- j) l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- k) l'articolo 66 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- l) i titoli I (modificativo della legge regionale 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;
- m) l'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993);
- o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (modificativo delle leggi regionali 75/1982 e 49/1993);
- p) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 (modificativi della legge regionale 75/1982);
- q) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;
- r) l'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);
- s) gli articoli 14 (Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari), 15 (Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata) e 51, commi 2 e 3 (mo-

- dificativo della legge regionale 75/1982), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;
- t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (concernenti modifiche delle leggi regionali 75/1982, 22/1995 e 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);
- u) l'articolo 11, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 1 e 7 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa) della legge regionale 9/1999;
- w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998);
- x) gli articoli 2, comma 2 (Funzioni della Regione), 22 comma 2, 23, 25, comma 1, e 26 (modificativi della legge regionale 75/1982) della legge regionale 24/1999;
- y) l'articolo 8, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo della legge regionale 75/1982);
- z) l'articolo 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale 4/2001 (concernente il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale);
- aa) l'articolo 16, commi 8, 9, 10, 11 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 75/1982).

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le norme di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 25

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 «Interventi regionali di edilizia residenziale» che si

istituisce «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

- a) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.241.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale»;
- b) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi»;
- c) per gli interventi relativi all'articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unità previsionale di base 4.3.2004 «Rientri di anticipazioni edilizie» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale».

4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bi-

lancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 marzo 2003

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni)

1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.

2. In particolare le ATER provvedono a:

- a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
- b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- c) realizzare, per conto degli Enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
- d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;
- e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
- f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;
- g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;
- h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di localle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

- i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;
- m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.

- La legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, reca: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica».

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 18/2000, e ulteriormente modificato dall'articolo 23 della presente legge, è il seguente:

Art. 23

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)

1. abrogato

2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:

- a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;
- b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
- c) contributi in conto capitale denominati «buoni casa» dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.

3. I «buoni casa» di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA a carico del Fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma 1 e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fideiussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al «buono casa» maggiorato del 30 per cento.

4. Con appositi bandi emanati dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi.

5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia SpA. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso.

6. I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 della legge regionale 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998. I beneficiari dei «buoni casa» di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locallo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi age-

volativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982. Nel caso dei «buoni casa» il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al Fondo di cui al comma 1.

7. abrogato

8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. 8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.

9. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.

10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per le finalità di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:

- ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;
- ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;
- ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato.

11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:

- le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
- le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2, lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;
- l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal «buono casa» di cui al comma 2, lettera c), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;
- l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del «buono casa», nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);
- le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.

12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.

13. All'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, i commi da l a 18 sono abrogati.

14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 (2.1.253.5.10.26) che si istituisce nello stato di pre-

visione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 16 - programma 0.8.1. spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento alla società «Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA» per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa» e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

- capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;
- capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)»), come modificato dall'articolo 23, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.

5. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 nella forma di fidejussioni a primo rischio decrescente.

6. abrogato

7. abrogato

8. abrogato

9. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5.

10. E' affidata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA la progettazione dell'impianto organizzativo del Fondo di cui al comma 4, dei processi e delle attività correlate al suo funzionamento.

11. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 4 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

12. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, del testo della fideiussione, nonché dell'entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l'attività di progettazione e di gestione del Fondo.

13. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall'Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato «Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale», acceso presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o escuse.

14. In relazione al disposto di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base

8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3309 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Nota all'articolo 23

- La legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, reca: «Integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, concernente: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»».

- La legge regionale 11 giugno 1983, n. 46, reca: «Integrazione alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, concernente: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»».

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, («Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie»), come modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 37/1988, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)

abrogato

In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l'entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.

I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

- La legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, reca: «Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75».

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 75

(Ulteriori modifiche della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29)

1. abrogato

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite d'impegno di lire 200 milioni.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.

4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

- La legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, reca: «Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica».

- La legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990)».

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Interventi di edilizia residenziale)

1. abrogato

2. Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata), fino all'ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1991, e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP, in deroga a quanto disposto dall'articolo 81 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa, previsto dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge regio-

nale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospicificate:

- a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.800 milioni per l'anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
- b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1991, lire 8.500 milioni per l'anno 1992 e lire 9.000 milioni per l'anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi prevista, è autorizzato, nell'anno 1991, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per l'anno 1991, e lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.

5. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, reca: «Riforma e riordinamento di Enti regionali».

- La legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, reca: «Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali».

- La legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, reca: «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori».

- La legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, reca: «Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)».

- La legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, reca: «Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie».

- La legge regionale 29 maggio 1995, n. 22, reca: «Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica", nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza».

- La legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, reca: «Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale».

- La legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, reca: «Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10».

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 («Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51

(Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 75/82)

1. All'articolo 93, quarto comma della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dall'articolo 34 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e dall'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, il secondo periodo è abrogato.

2. *abrogato*

3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al secondo

comma dell'articolo 93 della legge regionale 75/82, è consentito procedere all'annullamento dei relativi provvedimenti, su motivata istanza degli interessati, intesa ad ottenere la fissazione di nuovi termini da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

- La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: «Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate».

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come da ultimo modificato dall'articolo 180, comma 1, della legge regionale 2/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 3/1998, è inserito il seguente comma: «9 bis. I rimborsi di cui al comma 8 possono essere disposti anche a titolo di acconto, in relazione alle spese sostenute al netto delle entrate acquisite, risultanti al 30 giugno dell'anno cui si riferisce il rimborso, su domanda da presentare entro il successivo mese di settembre corredata di apposito rendiconto approvato dall'organo collegiale competente e controfirmato dal Collegio sindacale.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali di Udine e di Gorizia contributi annui costanti ventennali, rispettivamente nella misura di lire 103 milioni e di lire 149 milioni, per la definizione dei procedimenti avviati per la concessione a loro favore dei benefici previsti dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, e non conclusi per il sopravvenuto decentramento di funzioni agli Enti locali ai sensi della legge regionale 10/1988. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

3. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 103 milioni con l'onere di lire 309 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

4. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 149 milioni con l'onere di lire 447 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 3727 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

5. Le provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 14/1998 sono estese agli eventi alluvionali dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.

6. *abrogato*

7. La disposizione di cui al decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come sostituito dal comma 6, si applica ai contratti di compravendita stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. *(abrogato)*

9. *(abrogato)*

10. Nelle more della nomina del commissario straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1998, lo stanziamento del capitolo 1483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale.

11. In considerazione delle finalità previste dal Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per

la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-1999, sottoscritto a Roma il 10 febbraio 1998 ed entrato in vigore il 7 maggio 1998, con particolare riguardo alla finalità della «formazione e addestramento manageriale con particolare attenzione alle imprese miste ed alle piccole e medie imprese», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest un contributo straordinario per l'attuazione del progetto denominato «Manager russi nel Nord Est italiano», cofinanziato dal Ministero degli affari esteri.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di portatori di handicap contribuiti in conto capitale, a sostegno dell'attività sportiva svolta nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dei mezzi necessari al trasporto, delle attrezzature specializzate e degli equipaggiamenti. Alla ripartizione dei contributi provvede il Servizio delle attività ricreative e sportive, al quale vanno presentate le relative domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, nell'ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

15. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle squadre sportive regionali che militano nei campionati nazionali di serie A.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed il recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti il Comune può provvedere attraverso apposita società di capitali dallo stesso partecipata, anche mediante conferimento dei beni acquisiti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.

18. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 17. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata della deliberazione con cui il Comune di Campoformido dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Società Ginnastica Triestina» e alla «Società Ginnastica Goriziana» una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni ciascuna, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

21. Le sovvenzioni straordinarie di cui al comma 20 sono erogate in via anticipata ed in unica soluzione. Per la rendicontazione trovano applicazione le disposizioni semplificative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23/1997.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 1999 suddivisi in ragione di lire 300 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 6111 e rispettivamente 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

23. Al fine di dotarsi di strumenti operativi evoluti in grado di soddisfare le esigenze connesse alle continue innovazioni tecnologiche nel settore

delle telecomunicazioni, nonché di abbattere i costi correlati all'acquisizione diretta di strumenti suscettibili di rapida obsolescenza, anche con riferimento alle apparecchiature di telefonia mobile, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di un programma globale di gestione delle telecomunicazioni con applicazione delle nuove possibilità offerte, ad affidare a soggetti specializzati esterni, anche in concessione, il servizio di adeguamento e di gestione della telefonia della Regione.

24. Al fine di razionalizzare i propri servizi di trasporto anche in funzione del contenimento dei costi relativi e di assicurare l'adeguata funzionalità e flessibilità degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a soggetti specializzati esterni per l'affidamento, anche in concessione, dei servizi medesimi.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 23 e 24 fanno carico rispettivamente ai capitoli 1455 e 1465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

26. L'importo di lire 2.777.390.887 finanziato con contrazione di mutuo ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, acquisito in eccedenza rispetto a quello dovuto a ripiano ai sensi dell'articolo medesimo, è destinato a copertura di spese relative a interventi di investimento nel settore della viabilità e dei trasporti. La corrispondente quota di lire 2.777.390.887 del saldo finanziario presunto iscritto nell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 costituisce quota vincolata destinata alla copertura degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 sui capitoli 3678, 3709 e, limitatamente all'importo di lire 1.000 milioni, sul capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati. E confermata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 10/1997, a carico dei capitoli 1557 e 1576 dello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci, anche relativamente alla quota che rimane a integrale carico del bilancio regionale in relazione alla corrispondente riduzione dell'assegnazione statale iscritta sul capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi. In relazione alla riduzione dell'assegnazione statale prevista, lo stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è ridotto di complessive lire 2.830.304.477 suddivise in ragione di lire 435.431.458 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2004 e di lire 217.715.729 per l'anno 2005.

27. (abrogato)

28. All'articolo 32, comma 5, della legge regionale 1/1993, le parole «studenti della Scuola in Amministrazione e Controllo Aziendale» sono sostituite dalle parole «studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese».

29. La Regione è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri relativi al pagamento delle sanzioni tributarie in relazione alle quali sia chiamata a rispondere in solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il diritto di regresso, in caso di dolo o colpa grave, nei confronti dell'autore della violazione tributaria.

30. Il disposto di cui al comma 29 trova applicazione nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e di quanti si trovino con la stessa in rapporto di servizio onorario, in riferimento alle violazioni da questi commesse nello svolgimento delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie attribuzioni.

31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche agli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i quali provvederanno al pagamento delle eventuali sanzioni con fondi a carico dei rispettivi bilanci.

32. La Regione e gli Enti regionali di cui al comma 31 sono autorizzati a sostenere gli oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali possibili esborsi relativi alle fattispecie contemplate al comma 29 ed a prevedere idonee forme di assicurazione a favore dei soggetti di cui al comma 30.

33. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 1488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

34. Sono abrogati il titolo II e il titolo III della legge regionale 68/1982.

35. All'articolo 84, comma 16, della legge regionale 13/1998, la locuzione «esercizio finanziario 1999» è sostituita con la locuzione «esercizio finanziario 2000».

36. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 153, 569, 579 e 1462 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per il funzionamento della «Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni» (ARAN) istituita con l'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13/1998.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

39. Per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale esistente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 10/1988 un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni.

40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 985 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

41. È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.

42. In relazione al disposto di cui al comma 41 è revocato, a carico del capitolo 7682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa. Il citato capitolo è altresì eliminato dall'elenco n. 1 allegato al bilancio.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia di ipoteche costituite a favore della Regione)

1. All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione.».

2. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1995, dopo la parola «grado» sono aggiunte le parole «previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze».

3. abrogato

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 vedi nota all'articolo 11.

- La legge regionale 5 luglio 1999, n. 19, reca: «Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari».

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. abrogato

3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.

4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:

- a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
- c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
- e) programma l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982)

1. L'articolo 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35, comma 2, della legge regionale 75/1982 sono abrogati.

2. abrogato

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio)

1. abrogato

2. All'articolo 70 della legge regionale 75/1982 i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

109. abrogato.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 vedi nota all'articolo 11.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)

1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.

2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma

5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.

3. All'articolo 41 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 7, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 4 quinquies è inserito il seguente: «4 quinquies 1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ampliamento di edifici pubblici o di pubblica utilità da chiunque realizzati.».

4. All'articolo 78 ter della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 82, comma 16, della legge regionale 13/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «18 aprile 1997, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2002, n. 2»;
- b) dopo le parole: «tecnico-edilizio» sono aggiunte le seguenti: «e paesag-gistico».

5. All'articolo 81, comma 5 quater, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 82, comma 21, della legge regionale 13/1998, le parole: «di manifestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di attività ovvero man-ifestazioni».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contri-buto statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modifica-zioni.

7. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 126 della legge regio-nale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repub-blica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesi-me ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approva-to con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per in-terventi di edilizia sovvenzionata.

8. *abrogato*

9. *abrogato*

10. *abrogato*

11. *abrogato*

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85 della legge regionale 75/1982, l'applicazione dell'articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall'articolo 81 della legge regionale 13/1998, non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.

13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liqui-dazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia dive-nuto inoppugnabile.

14. *abrogato*

15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell'articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo artico-lo 65, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e succes-sive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della me-desima legge regionale 9/1999.

16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le se-guenti modifiche:

- a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge re-gionale 11/1996, al primo comma, lettera c), dopo la parola: «anticipa-

zioni» sono inserite le seguenti: «, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito»;

- b) al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguen-te: «e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.»;
- c) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Destinazione delle anticipazioni e dei contributi»;
- d) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «le anticipazioni» sono inserite le seguenti: «e i contributi» e la parola: «concesse» è sostituita dalla seguente: «concessi»;
- e) al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «La concessione di an-ticipazioni» sono inserite le seguenti: «e dei contributi»;
- f) la rubrica dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 23, quinto com-ma, della legge regionale 18/1986, è sostituita dalla seguente:
«Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni»;
- g) dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: «I contri-buti che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.»;
- h) al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: «anticipazioni» sono in-serite le seguenti: «e i contributi»;
- i) al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: «Le anticipazioni» sono inserite le seguenti: «e i contributi», la parola: «concesse» è sosti-tuita dalla seguente: «concessi» e dopo le parole: «in tal caso» sono in-serite le seguenti: «le anticipazioni»;
- l) al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: «concedere anticipa-zioni» sono inserite le seguenti: «e contributi»;
- m) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «quantificazione delle anticipazioni» sono inserite le seguenti: «e dei contributi».

17. La Giunta regionale, nell'ambito dei contributi destinati agli enti lo-cali, favorisce il finanziamento delle iniziative presentate dagli enti inseriti nel piano regionale di metanizzazione e senza pregiudizio per quelli non an-cora serviti, che hanno effettuato, o hanno previsto nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 4 della legge 415/1998, la sostituzione dei si-stemi funzionanti a gasolio per la produzione di calore e acqua sanitaria ne-gli edifici pubblici a uso collettivo con sistemi funzionanti a gas metano, con altre fonti a basso inquinamento ovvero con fonti energetiche rinnovabili. La condizione è attestata dall'ente all'atto della presentazione delle do-mande dei contributi.

18. La disposizione di cui al comma 17 trova applicazione per le doman-de di contributo che saranno presentate dall'1 gennaio 2003.

19. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, sono aggiunte, in fine, le parole: «prima dell'indizione della licitazione pri-vata».

20. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta».

21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, in-tervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l'insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realiza-zione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell'immobi-le, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento.

22. Le disposizioni previste dal comma 21 trovano applicazione anche per gli interventi già finanziati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

23. I finanziamenti eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di interventi nelle zone terremotate in conformità alle disposizioni del comma 21 sono fatti salvi a tutti gli effet-ti, ancorché in difetto dell'istanza specifica di cui al medesimo comma 21.

24. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 48, la parola: «istituzionali» è sostituita dalle seguenti: «di inter-resse pubblico».

25. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, prorogato con l'articolo 96, comma 3, della legge regionale 13/1998, è fissato in sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13/1998.

26. All'articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la parola: «nella» è sostituita dalle seguenti: «e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della».

27. All'articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002, le parole: «Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio tecnico regionale».

28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 «Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: «nella» è sostituita dalle seguenti: «e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 235

- d'iniziativa della Giunta regionale presentato al Consiglio regionale il 18 gennaio 2002 e assegnato alla IV Commissione permanente il 22 gennaio 2002;

Proposta di legge n. 145

- d'iniziativa dei Consiglieri Molinaro, Moretton, Gottardo, Brussa, Cruder, Degano, presentata al Consiglio regionale in data 20 giugno 2000 e assegnata alla IV Commissione permanente il 26 giugno 2000;

Stralcio n. 229-01.05

- assegnato alla IV Commissione permanente in data 15 maggio 2002;
- abbinati dalla IV Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno nelle sedute del 20 giugno 2002 e del 3 ottobre 2002;
- esaminati dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 17 ottobre 2002 e 7 novembre 2002 con scelta del disegno di legge 235 quale testo base; testo base approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 7 novembre 2002, nominato relatore di maggioranza il consigliere Di Natale, relatori di minoranza, i consiglieri Brussa, Gherghetta e Puiatti;
- esaminati da Consiglio regionale nel testo base proposto dalla Commissione, nelle sedute uniche del

22 gennaio 2003 e del 23 gennaio 2003, nonché nelle sedute antimeridiane e pomeridiane dei giorni 28 gennaio 2003 e 29 gennaio 2003; testo approvato dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche nella seduta pomeridiana del 29 gennaio 2003;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1256-03 del 27 febbraio 2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 031/Pres.

Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 423/1998.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 2 dicembre 1998, n. 423 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede interventi contributivi per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione del latte;

VISTO il Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico, approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 0239/Pres.;

VISTI i nuovi orientamenti emanati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 2000/C 28/02 dell'1 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45 di data 11 gennaio 2002 con la quale sono state notificate alla Commissione europea le modificazioni ed integrazioni al «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli investimenti strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 423/1998»;

VISTE le note della Commissione europea del 26 aprile 2002 AGR 010496 e del 16 luglio 2002 AGR 017371;

VISTE le risposte alle suddette note inviate alla Commissione europea rispettivamente il 13 giugno 2002, prot. 12177 ed il 24 settembre 2002, prot. 18698;

VISTA la decisione C(2002)3506 del 17 ottobre 2002 con la quale la Commissione europea comunica di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto in argomento (Aiuto n. N 302/02, misure a favore degli investimenti strutturali nel settore zootecnico);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 222 del 3 febbraio 2003;

DECRETA

Sono approvate le modificazioni ed integrazioni al «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 423/1998», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modificazioni e integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 febbraio 2003

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli investimenti strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 423/1998», approvato con D.P.G.R. 14 luglio 2000, n. 0239/Pres.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 del D.P.G.R. 14 luglio 2000 n. 0239/Pres.)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 0239/Pres., (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli investimenti strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2 della legge 423/1998) è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Entità dei contributi ed intensità dell'aiuto sulla spesa ammessa a contributo)

1. Il volume massimo di investimento per azienda ammissibile a contributo viene così determinato:

- volume di investimento di base pari a euro 100.000;
- incremento pari a euro 200.000 per unità lavorativa iscritta agli Istituti di previdenza agricola in qualità di lavoratore agricolo autonomo ovvero dipendente a tempo pieno;
- volume massimo di investimento pari a euro 900.000.

2. Il lavoro svolto dai dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti determinando il numero di giornate di lavoro annue maturate a fini previdenziali ed assicurativi da ciascun dipendente e rapportando il risultato ottenuto a 312 giornate, considerate come indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S.

3. Il calcolo degli occupati deve essere effettuato facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase di liquidazione finale dell'aiuto, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia inferiore a quella prevista.

4. Il numero di occupati di cui al comma 3 deve essere dichiarato ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

5. L'intensità dell'aiuto è pari al 50% del volume della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273 CEE), ed al 40% nelle altre zone.

6. Per i giovani agricoltori insediati da non oltre cinque anni in qualità di responsabili o corresponsabili civili e fiscali dell'azienda e che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto l'età di quaranta anni, la percentuale di aiuto è pari al 55% del volume della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273 CEE), ed al 45% nelle altre zone.

7. Ai fini del presente articolo, l'intensità di aiuto prevista per le zone svantaggiate spetta alle imprese la cui superficie agricola utilizzata (S.A.U), relativa a tutte le unità tecnico economiche (U.T.E.) condotte in regione, ricada prevalentemente nelle zone di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273 CEE).».

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2 bis del D.P.G.R. 14 luglio 2000 n. 0239/Pres.)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000 n. 0239/Pres. come sostituito dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 2 bis

(Congruità ed eligibilità della spesa)

1. Il giudizio di congruità della spesa, finalizzato alla valutazione della tecnicità, economicità e funzionalità delle opere ovvero acquisti, viene espresso dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura presso cui si svolge l'istruttoria.

2. I preventivi di spesa sottoscritti da liberi professionisti abilitati, devono essere redatti in base ai prezzi contenuti nel vigente tariffario approvato dalla Giunta,

ovvero per particolari categorie di opere non previste dallo stesso, a specifiche analisi delle voci di costo o a offerte formulate da ditte specializzate.

3. La congruità della spesa relativa ad acquisti o forniture di impianti ovvero macchinari viene stabilita sulla base di offerte formulate da ditte specializzate.

4. I lavori in proprio e gli apporti in natura sono ammessi a finanziamento qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dalle imprese agricole.

5. La congruità della spesa per i lavori in proprio e per gli apporti in natura è determinata sulla base dei prezzi contenuti nel tariffario approvato dalla Giunta, ovvero per particolari categorie di opere non previste dallo stesso a specifiche analisi delle voci di costo o a offerte formulate da ditte specializzate.

6. I lavori da eseguire in proprio e gli apporti in natura devono essere segnalati in fase di presentazione della domanda.

7. Sono ammissibili all'aiuto le spese generali, intendendosi a tale scopo gli onorari di progettazione, di direzione lavori, di pratiche tecniche per il collaudo dei lavori.

8. Le spese di cui al comma 7 non possono superare il 10% delle spesa totale, al netto di quelle generali, limitatamente agli investimenti relativi a fabbricati, miglioramenti fondiari e impianti tecnologici stabilmente infissi.

9. Sono considerate spese eligibili ai fini della rendicontazione tutte le spese ammesse a contributo, ivi comprese quelle generali effettivamente sostenute.

10. L'avvenuto pagamento delle spese si dimostra attraverso la presentazione di fatture debitamente quietanziate secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7, per un importo che dovrà essere superiore all'equivalente dell'importo di contributo comunitario.

11. I lavori eseguiti in proprio di cui al comma 4, costituiscono spesa eligibile per la quale il beneficiario è esonerato dalla presentazione di fattura. Ai fini della loro rendicontazione è sufficiente che dette spese siano riportate in apposito consuntivo redatto nella stessa forma e con gli stessi prezzi del preventivo e sottoscritto da libero professionista abilitato. Le spese di progettazione possono rientrare nei lavori eseguiti in proprio, qualora il richiedente ne possieda titolo ed abbia effettivamente eseguito la relativa prestazione professionale.

Art. 3

*(Integrazione dell'articolo 3
del D.P.G.R. 14 luglio 2000 n. 0239/Pres.)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 0239/Pres., sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I beneficiari di cui al comma 1, per poter accedere al contributo, devono dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.

2 ter. Il possesso delle conoscenze e delle competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.».

Art. 4

*(Inserimento dell'articolo 3 bis
del D.P.G.R. 14 luglio 2000 n. 0239/Pres.)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000 n. 0239/Pres., come integrato dall'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Requisiti)

1. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente alle aziende che dimostrino redditività e soddisfino i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali, fissati dalle normative di cui all'allegato A.

2. Non è consentita la concessione di aiuti per investimenti che si rendano necessari al fine di adeguare l'azienda alle normative riportate nell'Allegato A.

3. Per la determinazione della redditività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.

4. La redditività dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

5. Il possesso dei requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, è dichiarato dal richiedente ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.».

Art. 5

*(Inserimento dell'articolo 6 bis
del D.P.G.R. 14 luglio 2000 n. 0239/Pres.)*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000 n. 0239/Pres. è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

(Controlli)

1. In materia di controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del D.P.R. 3 luglio 2001 n. 0244/Pres.».

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i richiedenti devono far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio le dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000 n. 0239/Pres., come integrato dall'articolo 3 e

dall'articolo 3 bis del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000 n. 0239/Pres., come inserito dall'articolo 4, pena l'archiviazione della domanda di contributo.

Art. 7

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articolo 3bis)

Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali

<i>Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti</i>
Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE - D.Lgs n.99 del 27/01/1992
Rifiuti. Direttiva 91/156/CEE - D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Rifiuti pericolosi. Direttiva 91/689/CEE - D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Imballaggi e rifiuti da imballaggio. Direttiva 94/62/CEE - D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Protezione della natura. Direttiva 92/43/CEE Direttiva 79/409/CEE - DPR 8/09/1997, n. 357
Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP). Direttive 93/43/CEE e 96/03/CEE - D.Lgs n.155 del 26/05/1997
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. Direttiva 86/113/CEE (modificata dalla Direttiva 88/166/CEE) - DPR n. 233 del 24/05/1988
Norme minime per la protezione dei vitelli. Direttiva 91/629/CEE (modificata dalla Direttiva 97/02/CE e dalla Decisione 97/182/CE) - D.Lgs n. 533 del 30/12/1992 (modificato con D.Lgs n.331/98)
Norme minime per la protezione dei suini. Direttiva 91/630/CEE- D.Lgs n. 534 del 30/12/1992
Norme per la protezione degli animali negli allevamenti. Direttiva 98/58/CE - D.Lgs n. 146 del 26/3/2001
Protezione degli animali durante il trasporto. Direttiva 95/29/CE - D.Lgs n. 388 del 20/10/1998
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali. Direttiva 96/22/CE - D.Lgs n. 336 del 04/08/1999
Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. Direttiva 92/46/CEE del 16 giugno 1992
Deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. Direttiva 92/47/CEE del 16 giugno 1992
D.P.R. 14/01/1997 n. 54 di recepimento delle sopracitate Direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

VISTA la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato», ed in particolare l'articolo 2 che ha istituito il Servizio del volontariato ed ha previsto tra le sue competenze anche quella di provvedere all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato, mediante l'adozione di un apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 6 della suddetta legge regionale 12/1995 che, oltre a dettare disposizioni in merito all'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato, dispone che ogni due anni venga effettuata la revisione del Registro stesso al fine di verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento di attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;

VISTO il testo regolamentare predisposto dal Servizio del volontariato allo scopo di disciplinare i procedimenti relativi alla tenuta del Registro, tra i quali l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro;

ATTESO che sullo stesso testo regolamentare ha espresso parere favorevole il Comitato regionale del volontariato nella seduta dell'11 dicembre 2002;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 3 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione medesima.

Trieste, lì 12 febbraio 2003

TONDO

Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia, in seguito denominato Registro, nonché la tenuta e la revisione del Registro stesso ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato».

Art. 2

(Enti iscrivibili e requisiti)

1. Possono essere iscritte nel Registro le organizzazioni liberamente costituite da almeno 180 giorni, dotate di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia e svolgenti attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme della legge 266/1991 e della legge regionale 12/1995.

2. Nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, debbono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- f) obblighi e diritti degli aderenti;
- g) obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- h) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

3. Ai fini del requisito della democraticità della struttura, debbono essere riservate all'assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti.

4. Ai fini del requisito dell'elettività delle cariche associative nell'organo di amministrazione, non sono ammessi membri di diritto esterni all'organizzazione o persone nominate da terzi estranei all'organizzazione.

5. Ai fini del requisito della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, è fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione.

Art. 3

(Documentazione per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro è necessario presentare domanda in carta semplice al Servizio del volontariato, secondo lo schema di cui all'allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata:

- a) dalla copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti; in ogni caso debbono essere allegate le norme statutarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
- b) dalla relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione, secondo lo schema di cui all'allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

2. L'iscrizione è disposta non prima di 180 giorni dalla costituzione, per il computo dei quali fa fede la data di autenticazione o di registrazione del relativo atto.

3. In caso di modifiche dello Statuto o dell'accordo tra gli aderenti, apportate al fine dell'adeguamento alla normativa sul volontariato, i 180 giorni decorrono dalla data dell'Assemblea che ha approvato le modifiche stesse.

Art. 4

(Settori d'iscrizione)

1. Il Registro è articolato nei seguenti settori, come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;
- b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;
- c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;
- d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente dei pubblici servizi, attività innovativa non rientrante nei precedenti settori;
- e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà

internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia;

- f) settore della protezione civile;
- g) settore del servizio civile sostitutivo.

2. Le organizzazioni di volontariato che chiedono l'iscrizione in più settori debbono comunicare il settore ritenuto prevalente in relazione all'attività effettivamente svolta.

Art. 5

(Termini per l'iscrizione e il diniego dell'iscrizione)

1. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verificati i requisiti e la completezza della documentazione, è disposta l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione con provvedimento motivato da comunicare all'organizzazione richiedente. I 60 giorni decorrono dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6

(Tenuta e pubblicità del Registro)

1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio del volontariato, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Nel Registro, che è tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici, sono annotati:

- a) numero progressivo d'iscrizione;
- b) denominazione dell'organizzazione di volontariato;
- c) sede legale;
- d) settori d'iscrizione.

3. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nel mese di gennaio di ogni anno.

4. L'organizzazione di volontariato iscritta al Registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello Statuto o dell'accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia autenticata o registrata degli atti adottati dall'assemblea; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al Registro.

Art. 7

(Revisione del Registro e cancellazione)

1. Ogni 2 anni il Servizio del volontariato provvede alla revisione del Registro per verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento di attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte nonché

per l'aggiornamento della banca dati del volontariato con le informazioni fornite dalle organizzazioni.

2. A tal fine, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, le organizzazioni debbono trasmettere la seguente documentazione:

- a) copia autenticata o registrata dello Statuto o dell'accordo tra gli aderenti in vigore, se hanno subito delle modifiche rispetto ai documenti a suo tempo presentati;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo lo schema di cui all'allegato B;
- c) relazione sull'attività svolta, secondo lo schema di cui all'allegato B.

3. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal comma 2 o qualora dalla revisione si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente Regolamento ovvero che l'organizzazione non svolge attività di volontariato secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della legge regionale 12/1995, è disposta la cancellazione dal Registro, previo parere del Comitato regionale del volontariato.

4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dal Registro disposto dal Presidente della Regione.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di 45 giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio del volontariato, dei documenti di cui al comma 2.

6. La cancellazione di un'organizzazione di volontariato dal Registro è disposta altresì, in ogni tempo, per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell'organizzazione di volontariato; in tale ultimo caso si prescinde dal parere del Comitato regionale del volontariato.

7. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 266/1991.

8. Il Servizio del volontariato può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La prima revisione del Registro, successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento è effettuata a decorrere dall'1 luglio 2003.

ALLEGATO A

Domanda d'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato L.R. n. 12/1995

Alla Presidenza della Regione
 Servizio del Volontariato
 Via S. Francesco, 37
 34133 TRIESTE

Il/la sottoscritto/a.....
 nato/a.....il.....e residente a.....
 in via/piazza.....in qualità di Presidente/legale rappresentante
 dell'organizzazione di volontariato denominata (indicare l'esatta
 denominazione).....costituita in forma di
 associazione (indicare: "non riconosciuta" oppure "riconosciuta" se in possesso della personalità giuridica attribuita con
 Decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente della Giunta
 regionale).....in data.....nel comune
 di.....provincia di.....
 avente sede legale nel comune di.....c.a.p.....
 in via /Piazza.....
 recapito telefonico.....numero di fax.....
 e-mail.....

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato nei seguenti settori previsti dalla LR
 12/1995 (sociale, culturale, ambientale, dei diritti civili e delle attività innovative, solidarietà internazionale, protezione
 civile, servizio civile):

Se sono indicati due o più settori, è considerato prevalente il settore:

A tal fine allega alla presente istanza:

1. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti;
2. Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione redatta secondo lo schema allegato;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo lo schema allegato;

Luogo e data

(Timbro) Firma leggibile

(Allegato alla domanda di iscrizione)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a..... nato/a..... il..... residente a
 in via/piazza..... in qualità di Presidente/legale
 rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata (indicare l'esatta
 denominazione).....

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
 dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

1. Che l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, effettuate in modo spontaneo per fini di solidarietà e senza retribuzione nemmeno da parte del beneficiario delle prestazioni;
2. che l'attività di volontariato è rivolta prevalentemente a soggetti esterni all'organizzazione;
3. di essere a conoscenza dell'obbligo di assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato e degli altri obblighi contenuti nella L. 266/1991;
4. che le cariche associative attualmente sono ricoperte dai seguenti aderenti:

.....

Luogo e data

(Timbro) (Firma leggibile del dichiarante)*

*(Se non apposta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione occorre allegare anche copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96: i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle procedure relative alla tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato - L.R. 12/1995

SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Dalla relazione, oltre all'illustrazione dei punti principali riguardanti l'attività svolta, devono anche risultare:

- le sedi operative se esistenti (con relativo indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail);
- il recapito telefonico del/dei referenti;
- il raggio d'azione dell'attività, cioè se l'organizzazione opera a livello regionale, provinciale, comunale o altro;
- il numero dei volontari attivi, associati o meno, che aderiscono all'organizzazione e prestano attività di volontariato (non si deve comprendere nel conteggio gli eventuali obiettori di coscienza e le persone che usufruiscono dei servizi dell'Organizzazione di volontariato);
- il tipo di prestazioni richieste e svolte dai volontari, cioè le modalità attraverso le quali viene espletata l'attività di volontariato ed i destinatari della stessa (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, indigenti, malati, immigrati ecc.).

Luogo e data

(Timbro) Firma del Presidente o legale rappresentante

ALLEGATO B**Revisione dell'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato L.R. n. 12/1995****Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)**

Alla Presidenza della Regione
 Servizio del Volontariato
 Via S. Francesco, 37
 34133 TRIESTE

Il/la sottoscritto/a.....
 nato/a.....il.....e residente a.....in
 via/piazza.....in qualità di
 Presidente/legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata (indicare l'esatta
 denominazione).....costituita
 in data.....nel comune di.....provincia
 di.....iscritta al registro generale delle organizzazioni di volontariato nei
 settori:

Se sono indicati due o più settori, è considerato prevalente il settore:.....
 Avente sede legale nel comune dic.a.p.....in via
 /Piazza.....
 recapito telefonico numero di fax
 e-mail

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
 richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

1. che permangono i requisiti che legittimano l'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato in quanto l'organizzazione di cui è rappresentante legale svolge attività con fini solidaristici tramite l'operato determinante e prevalente di aderenti volontari;
2. che l'organizzazione di volontariato si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni coordinate e continuative, di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento solo nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività di volontariato svolta e quindi non per compiere le attività solidaristiche (oppure non si avvale di lavoratori dipendenti ecc.);
3. che il lavoro volontario è prestato in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà e non è retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario delle prestazioni;
4. che l'attività di volontariato è rivolta prevalentemente a soggetti esterni all'organizzazione;

segue ALLEGATO B

- 5. che è rispettato l'obbligo di assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi, polizza n. di data assicuratore
- 6. che è rispettato l'obbligo di tenuta del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato previsto dall'art. 3 del D.M. 14 febbraio 1992 come modificato dal D.M. 16 novembre 1992;
- 7. che l'organizzazione di volontariato di cui è legale rappresentante trae le proprie risorse economiche dalle fonti previste all'art. 5 della L. n. 266/1991;
- 8. che ad oggi il numero degli associati è pari a n. persone di cui n. aderenti che svolgono con continuità attività di volontariato;
- 9. che ad oggi il numero dei lavoratori dipendenti dall'organizzazione è pari a persone;
- 10. che ad oggi il numero delle collaborazioni coordinate e continuative è pari a persone;
- 11. che ad oggi il numero dei lavoratori autonomi a cui è applicata la ritenuta d'acconto è pari a persone;
- 12. che l'organizzazione ha stipulato le seguenti convenzioni:
 con in data;
 con in data;
 con in data
- 13. che nell'anno l'organo di amministrazione si è riunito n. volte;
- 14. che nell'anno l'assemblea degli aderenti si è riunita n. volte;
- 15. che nell'anno il bilancio è stato approvato nella seduta dell'assemblea del
- 16. che le cariche associative attualmente sono ricoperte dai seguenti aderenti:

ALLEGA

- 1. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione conformemente allo schema in calce;
- 2. copia autenticata e/o registrata dello Statuto vigente o dell'accordo tra gli aderenti (solo nel caso in cui vi siano state delle modifiche rispetto a quelli presentati a suo tempo per l'iscrizione al Registro);

Luogo e data

(Timbro)

(Firma leggibile del dichiarante)*

*(Se la firma non è apposta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione occorre allegare anche copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante)

segue **ALLEGATO B**

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96: i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle procedure relative alla tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato - L.R. 12/1995

SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Dalla relazione, oltre all'illustrazione dei punti principali riguardanti l'attività svolta nell'ultimo anno, devono anche risultare:

- le sedi operative se esistenti (con relativo indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail);
- il recapito telefonico del/dei referenti;
- il raggio d'azione dell'attività, cioè se l'organizzazione opera a livello regionale, provinciale, comunale o altro;
- il numero dei volontari attivi, associati o meno, che aderiscono all'organizzazione e prestano attività di volontariato (non si deve comprendere nel conteggio gli eventuali obiettori di coscienza e le persone che usufruiscono dei servizi dell'Organizzazione di volontariato);
- il tipo di prestazioni richieste e svolte dai volontari, cioè le modalità attraverso le quali viene espletata l'attività di volontariato ed i destinatari della stessa (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, indigenti, malati, immigrati ecc.).

Luogo e data

(Timbro) Firma del Presidente o legale rappresentante

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 034/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 80, comma 14, della legge 388 del 23 dicembre 2000 che prevede il finanziamento di interventi di telefonia rivolti alle persone anziane;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 28 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la nota n. DPSP/I/3681/SB/15 dell'1 luglio 2002 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, per il finanziamento degli interventi in questione, è stato assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo di euro 129.416,09;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 034/SG/RAG. del 18 luglio 2002, registrato dalla Ragioneria generale il 24 luglio 2002, con il quale i summenzionati fondi sono stati iscritti nel bilancio regionale;

VISTI gli articoli 6 e 7 del citato D.M. che prescrivono l'emanazione da parte delle Regioni rispettivamente dei criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

RITENUTO di adempiere alle predette prescrizioni mediante l'adozione di apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 3 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 12 febbraio 2003

TONDO

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, sulla base di quanto disposto dal Regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi ad interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

Art. 2

(Destinatari del finanziamento)

1. I finanziamenti di cui al presente Regolamento sono destinati ai soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane ed, in particolare, nel campo dei servizi telematici, che presentino progetti di telefonia sociale rispondenti alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento ministeriale richiamato all'articolo 1. Tali soggetti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) associazioni ed Enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) Enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

2. L'esperienza richiesta al comma 1 deve riferirsi ad attività svolte nel territorio in cui si intende avviare il progetto o i progetti correlati al finanziamento ed è dimostrata dall'esistenza di rapporti formali presenti o pregressi, riguardanti attività nel settore della telefonia, di durata almeno quinquennale, tra gli aspiranti beneficiari e una o più pubbliche amministrazioni.

Art. 3

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura di almeno 10 ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici.

2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche.

3. I progetti contengono una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Il progetto è, altresì, corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura.

4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero il mantenimento o l'ampliamento di servizi già attivati. In tale ultimo caso, il contributo è ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente è tenuto a descrivere analiticamente sia le attività in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, vengono esaminati i progetti presentati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo 2003, corredati da:

- a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5

(Selezione dei progetti e modalità di riparto)

1. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione ai finanziamenti viene effettuata dal direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali della menzionata Direzione regionale.

2. In presenza di più progetti ritenuti ammissibili sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti all'articolo 3, viene data priorità ai progetti in grado di soddisfare tutti i seguenti indicatori di qualità:

- a) servizio con copertura di 24 ore giornaliera;
- b) coinvolgimento di aree territoriali omogenee coincidenti con un intero comprensorio montano o con aree urbane di almeno 50.000 abitanti aventi un'incidenza di popolazione anziana superiore alla media regionale;

- c) riconducibilità e/o collegabilità del progetto a iniziative adottate da Comuni e/o Aziende per i servizi sanitari allo scopo di favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio, che prevedano, tra l'altro, forme di assistenza telefonica.

3. Ove risultino più progetti aventi tutte le caratteristiche qualitative considerate al comma 2, gli stessi vengono finanziati, nel limite massimo dei fondi disponibili, con un contributo fino al 100% dei costi non coperti da altre fonti di finanziamento; qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, il finanziamento da destinare a ciascun progetto viene proporzionalmente ridotto.

4. Le eventuali risorse residue vengono ripartite, in misura proporzionale ai rispettivi costi, fra i rimanenti progetti ammissibili non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.

Art. 6

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione)

1. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata, ad avvio del progetto, nella misura massima del 70% dell'importo concesso. Per le imprese il suddetto finanziamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Il provvedimento di concessione del finanziamento è revocato secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, qualora non sia data esecuzione al progetto finanziato nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto di concessione, salvo proroga da concedersi, con decreto del direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali, su presentazione di motivata richiesta da parte del beneficiario.

3. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali può esercitare funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni nonché tramite richiesta di rapporti analitici periodici.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 036/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 55. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 55 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

VISTO inoltre l'articolo 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'articolo 55;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 234 del 3 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 febbraio 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 4

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- b) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti, macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 comprese quelle relative al trasporto, montaggio e costruzioni di opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti.

2. Le spese per gli interventi indicati al comma 1 devono essere sostenute per l'adeguamento delle strutture produttive, impianti e macchinari di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui al successivo articolo 11, previo assenso scritto del proprietario.

3. I lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1 e degli impianti ad essa connessi possono essere oggetto di incentivo se l'unità immobiliare al momento della presentazione della domanda è in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e se il richiedente risulta in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

4. Non sono ammissibili al contributo le spese relative a:

- a) fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- b) progettazione e assistenza tecnica.

5. Sono ammissibili al contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'Amministrazione regionale.

Art. 6

(Intensità ed ammontare del contributo)

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo pari a 25.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7

(Termini per la conclusione dell'iniziativa)

1. Le iniziative ammesse a contributo devono concludersi entro 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo stesso, salva motivata richiesta di proroga.

Art. 8

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema di domanda approvato dal Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa a firma di professionisti iscritti a un ordine, collegio o albo professionale con competenza specifica nel settore, ovvero consulenti o società di consulenza con competenza specifica nel settore, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002.

5. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente Direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata all'articolo 10 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10

(Erogazione del contributo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione:

- a) idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
- b) idonea documentazione attestante la regolarità dei lavori eseguiti.

2. Sono ammesse compensazioni all'interno delle diverse tipologie di spesa, a condizione che le opere preventivate non siano modificate sostanzialmente.

Art. 11

(Vincolo di destinazione)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a partire dalla data di concessione dei contributi stessi. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata, purchè l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 12

(Controlli)

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2002 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2002 n. 0145/Pres., è abrogato.

2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'articolo 77 della legge regionale 12/2002.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 037/Pres.

Approvazione modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20/1983, articolo 7 ter, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 il cui articolo 7 ter, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e come da ultimo modificato dall'articolo 4, II comma della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, autorizza l'Amministrazione regionale, in base ai programmi di intervento e di attuazione delle priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi l'uffi-

cio e l'abitazione dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. del 31 maggio 2002 recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, articolo 7 ter, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere alla modifica dell'articolo 3 del precitato Regolamento al fine di ottenere una più puntuale e tempestiva individuazione degli interventi ritenuti prioritari;

RITENUTO, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto di approvare, ai sensi del citato articolo 30 della legge regionale 7/2000, la modifica del Regolamento sopra citato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 235 del 3 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvata la modifica al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20/1983, articolo 7 ter, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare le suindicate disposizioni quali modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 febbraio 2003

TONDO

Modifica al Regolamento 31 maggio 2002 n. 0161/Pres. recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«1. I criteri per la valutazione delle domande di contributo sono riferiti alle seguenti fattispecie:

- a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione con la realizzazione di interventi nuovi;
- b) urgenza dell'intervento dovuta a situazioni di pericolo per la staticità degli immobili, o alla necessità di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
- c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S. competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della citata Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva della competente autorità religiosa;
- d) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorità religiosa facente capo all'ente richiedente;
- e) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.

2. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) prevale sulle altre fattispecie elencate al precedente comma 1.

3. Le domande di contributo sono valutate sulla base del parere espresso dalla competente autorità religiosa, che indica gli interventi ritenuti prioritari, nel Collegio di valutazione previsto dall'articolo 4.»

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente modifica regolamentare entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 044/Pres.

Nomina ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti della Direzione regionale delle foreste e della caccia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la nota F/3.5/2487 del 7 febbraio 2003 con la quale la Direzione regionale delle foreste chiede che, a seguito dell'avvenuto trasferimento della dott.ssa Maria Rosa Mulas, già nominata Ufficiale rogante aggiunto, dal Servizio degli affari amministrativi al Servizio del Corpo forestale regionale, si provveda a no-

minare un Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti della Direzione regionale medesima;

CONSIDERATO che, per i compiti propri dell'incarico è stato segnalato il nominativo del dott. Steno Dri, dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale delle foreste collocato in categoria D;

RITENUTO di accogliere la proposta;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il quinto e sesto comma dell'articolo 241;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTI la legge ed il Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'articolo 16 della legge e gli articoli 95, 96 e 100 del Regolamento;

VISTI gli articoli 2699, 2700 e 2703 del Codice civile;

VISTI gli articoli 10, 11 e 73, nonché il Titolo sesto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

DECRETA

- Il dott. Steno Dri, nato a Palmanova (Udine) il 29 maggio 1958, in servizio presso la Direzione regionale delle foreste, collocato in categoria D, è nominato, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'articolo 241 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche, Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale delle foreste.

- Gli atti ricevuti dal qui nominato Ufficiale rogante aggiunto saranno iscritti nel Repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale ed inseriti nella Raccolta Ufficiale tenuta dal Segretario generale della Presidenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 24 febbraio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 048/Pres.

Legge regionale 2/2002, articolo 46. Commissione esaminatrice per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo»;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale medesima, che prevede che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo siano dimostrati mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita Commissione regionale;

VISTO il «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento dell'esame d'idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0127/Pres. del 7 maggio 2002, il cui articolo 7 prevede la nomina, la durata e la composizione della Commissione;

CONSIDERATO che l'articolo 7 sopra citato stabilisce che la Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) un docente di tecnica turistica;
- c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;
- e) un docente di lingue straniere per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo;

CONSIDERATO che la Commissione può avvalersi di esperti di lingue straniere non rientranti in quelle di cui alla lettera e), nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse da quelle di maggiore diffusione europea;

CONSIDERATO che svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio, turismo e terziario con qualifica non inferiore a segretario;

VISTE le note con le quali la Direzione regionale del commercio, turismo e terziario ha richiesto agli Enti ed associazioni interessate le designazioni di rispettiva competenza;

VISTE le note di designazione pervenute da parte degli Enti ed associazioni interessate;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto d'autonomia;

RICHIAMATA la legge regionale 2/2002;

VISTA la deliberazione giunta n. 345 del 12 febbraio 2003;

DECRETA

1. E' costituita presso la Direzione regionale del commercio, turismo e terziario, la Commissione esaminatrice per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e 23 agosto 1982, n. 63 «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

2. La Commissione esaminatrice di cui al punto 1 è composta da:

Presidente

- dott. Antonio Cinti, Consigliere in servizio presso la Direzione regionale del commercio, turismo e terziario, delegato dal Direttore regionale;

Componenti

- prof. Aldo Colleoni, docente di tecnica turistica;
- sig. Pierdomenico Bigaran, in rappresentanza della FIAVET - Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo del Friuli-Venezia Giulia, associazione di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- sig. Silvio Alejandro Grando, in rappresentanza della UGL e della FAISA-CISAL - rispettivamente Unione generale del lavoro del Friuli Venezia Giulia e Federazione autonoma italiana Sindacato autoferrotranviari - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio;

- prof.ssa Raffaella Merlini, quale docente di lingua inglese;
- prof.ssa Zina Makkawi, quale docente di lingua francese;
- prof.ssa Emanuela Guidoboni, quale docente di lingua tedesca;
- prof. José Maria Castillo, quale docente di lingua spagnola.

Segretario

- dott.ssa Michela Taverna, consigliere in servizio presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

3. La Commissione potrà avvalersi di esperti di lingue straniere non rientranti in quelle di cui al punto 2, nei casi in cui sussistano domande di ammissione agli esami riferite anche a lingue straniere diverse da quelle di maggiore diffusione europea.

4. La Commissione durerà in carica per quattro anni.

5. Ai componenti esterni verrà corrisposto, in relazione alla professionalità richiesta, un gettone di presenza di euro 120,00 (centoventi/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente. La relativa spesa graverà sul capitolo 9006 dell'unità previsionale di base 52.3.64.1.11627 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 febbraio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 051/Pres.

Legge regionale 11/2002, articolo 3. Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 recante «Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» ed in particolare l'articolo 3 (Commissioni tecnico-scientifiche), commi 2 e 3, che testualmente recitano:

«2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal Direttore regionale dell'agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo

scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal Direttore regionale dell'agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale»;

VISTO l'estratto del processo verbale della Giunta regionale n. 2372, del 5 luglio 2002, con all'oggetto «legge regionale 11/2002, articolo 3, Istituzione Commissioni tecnico-scientifiche per i settori animale e vegetale. Relazione»;

VISTA la nota AGR/1-14/16973 del 23 agosto 2002, a firma del signor Assessore all'agricoltura ed alla pesca, di richiesta di segnalazione degli esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura e in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale;

VISTI i riscontri alla predetta nota AGR/1-14/16973 del 23 agosto 2002 da parte, rispettivamente:

- 1) della Facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine, prot. n. 300, del 16 settembre 2002;
- 2) della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Udine, prot. n. 303 del 10 settembre 2002;
- 3) della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli Studi di Udine del 23 ottobre 2002 (prot. di arrivo n. 20688 del 23 ottobre 2002);
- 4) dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - A.R.P.A., prot. n. 10961/2002/DS/27, del 28 agosto 2002;
- 5-6) del Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Trieste, prot. n. 7052, del 30 agosto 2002;
- 7) del laboratorio di biologia marina di Trieste, prot. n. 519/02, del 23 ottobre 2002;
- 8) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, prot. n. 12734, del 3 settembre 2002;

VISTA altresì, in ordine al riscontro di cui al precedente punto 7), la nota direzionale prot. AGR/1-4/21339, del 31 ottobre 2002;

VISTE le note, rispettivamente, prot. AGR/1-14/25202 e AGR/1-14/25203 del 24 dicembre 2002, con le quali il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca fornisce le indicazioni circa la composizione della Commissione tecnico scientifica per il settore animale e della Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, organi collegiali previsti dall'articolo 3 della precitata legge regionale n. 11/2002;

VISTA inoltre la nota prot. n. 18698/DIR/MZ/Pb/233-1, del 23 ottobre 2002 (prot. di arrivo n. 20631 del 23 ottobre 2002) dell'«Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA» in ordine alla segnalazione del nominativo del Segretario delle due Commissioni in questione;

VISTA la propria deliberazione n. 3836 del 14 novembre 2002, secondo la quale la denominazione «Direzione regionale dell'agricoltura» è mutata in «Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca»;

RITENUTO, quindi, di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2003 n. 220;

DECRETA

Art. 1

Sono costituite, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, presso l'«Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA» di Gorizia, la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, con le seguenti rispettive composizioni:

A) Commissione tecnico-scientifica per il settore animale:

Presidente:

- il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca (attualmente il dott. Luigino Maravai).

Componenti (esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura):

- il dott. Sandro Cecone - Dipartimento A.R.P.A. di Pordenone;

- la dott.ssa Gabriella Conedera - Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

- il dott. Stefano Bovolenta - Facoltà di medicina veterinaria - Università degli Studi di Udine;

- la dott.ssa Elisabetta Pizzul - Dipartimento di biologia (animale) - Università degli Studi di Trieste;

Segretario:

- il dott. Francesco Del Zan, Direttore del Servizio sperimentazione agraria presso l'«Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA», sede di Pozzuolo del Friuli.

B) Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale:

Presidente:

- il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca (attualmente il dott. Luigino Maravai);

Componenti (esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee ed arboree di interesse agrario e forestale):

- il prof. Ruggero Osler - Facoltà di agraria - Università degli Studi di Udine;
- la dott.ssa Marinella Franchi - Dipartimento A.R.P.A. di Udine;
- il dott. Fabiano Miceli - Facoltà di medicina veterinaria - Università degli Studi di Udine;
- il dott. Giuseppe Oriolo - Dipartimento di biologia (vegetale) - Università degli Studi di Trieste;

Segretario

- il dott. Francesco Del Zan, Direttore del Servizio sperimentazione agraria presso l'«Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA», sede di Pozzuolo del Friuli.

Art. 2

I suddetti componenti durano in carica cinque anni.

Art. 3

Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 unitamente al trattamento di missione ed al rimborso spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello dirigenziale.

Art. 4

La relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 6199 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 febbraio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 052/Pres.

D. Lgs. 536/1992 e D.M. 31 gennaio 1996. Individuazione ispettori fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 recante «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE, concernente le misure di protezione con-

tro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali»;

VISTO il comma 2 dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 536/1992, secondo il quale i Servizi fitosanitari regionali - corrispondenti agli Osservatori per le malattie delle piante della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - per i compiti di controllo fitosanitario, si avvalgono di personale qualificato, i cui nominativi vanno comunicati, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari, al competente Ministero delle politiche agricole e forestali;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 recante «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali»;

VISTO l'articolo 34 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 1996, secondo il quale i controlli fitosanitari debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali, regolarmente iscritti nel su richiamato registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari;

VISTE le note, rispettivamente, prot. n. 4676 e 4677/A.7.5 del 16 dicembre 2002 (prot. di arrivo n. 24855 e 24856 del 18 dicembre 2002), con le quali, a fronte della mole di controlli fitosanitari da dover necessariamente effettuare, il Direttore sostituto dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone propone, una volta verificato il possesso di determinati requisiti, il riconoscimento della qualifica di ispettori fitosanitari per i dottori Luigi Rollo e Gianluca Governatori, in servizio presso lo stesso Osservatorio;

VISTA la propria deliberazione n. 3836 del 14 novembre 2002, secondo la quale la denominazione «Direzione regionale dell'agricoltura» è mutata in «Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca»;

RITENUTO, quindi, di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2003 n. 219;

DECRETA

Art. 1

Sono individuati, per le motivazioni evidenziate nelle premesse, quali ispettori fitosanitari presso l'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone incaricati di svolgere i controlli fitosanitari di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ed al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, i seguenti dipendenti regionali appartenenti alla categoria D 5:

- dott. Luigi Rollo;
- dott. Gianluca Governatori.

Art. 2

Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca è incaricato di comunicare, ai fini della iscrizione nel Registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 4, lettera g) del decreto legislativo n. 536/1992, i nominativi di cui all'articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 febbraio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 053/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 19. Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Costituzione 1^a sottocommissione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0379/Pres. è stata costituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste, come previsto dall'articolo 19 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto è stata prevista la possibilità di costituire, in seno alla Commissione in argomento, sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della succitata legge regionale;

VISTO il verbale della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste relativo alla seduta del 16 gennaio 2003, nella quale sono stati nominati i componenti della 1^a Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'A.I.A. e conseguenti variazioni;

VERIFICATA l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 12 febbraio 2003;

DECRETA

- All'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste è costituita la 1^a Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di

iscrizione all'A.I.A. e conseguenti variazioni, con la seguente composizione:

Presidente: Giovanni Tassan,

Componenti: Dario Bruni, Andrea Sik,

Segretario: dott. Arcangelo Flaminio,

Segretario sostituito: rag. Claudio Dapretto.

- Ai componenti esterni della 1^a Sottocommissione, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 52.

- Il predetto importo resta invariato per tutta la durata della 1^a Sottocommissione ed è aggiornato al momento della costituzione della nuova Sottocommissione.

- Ai componenti esterni della 1^a Sottocommissione, che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti in materia di personale regionale. Il medesimo rimborso spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 12/2002, in un Comune diverso da quello di residenza.

- La relativa spesa graverà sul capitolo 8608 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 febbraio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 febbraio 2003, n. 265/DRPC.

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, articolo 1, comma 2, lettera b) e D.P.Reg. n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003. Voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, nonché a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di giugno 2002, luglio e agosto 2002. Integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 64/1986, la funzione di coordinamento in materia di protezione civile spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64/1986, in base al quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che con decreto n. 1054/DRPC/2002 del 18 novembre 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza dei gravi eventi alluvionali che a decorrere dal giorno 16 novembre 2002 hanno interessato l'intera zona montana e pedemontana e la fascia costiera della Regione, provocando diffuse situazioni d'ingente danno al territorio ed agli insediamenti produttivi ed abitativi, con conseguente compromissione della vita sociale, economica e produttiva in un'estesa area del territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002;

ATTESO che con decreto n. 791/DRPC/2002 del 9 agosto 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza della grave ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale a decorrere dal 22 luglio 2002, con una serie ripetuta di intensissime precipitazioni meteoriche, che hanno provocato danni estesi su gran parte del territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, relativo alla dichiarazione, ai sensi della legge n. 225/1992, dello stato di emergenza sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di luglio ed agosto 2002;

ATTESO che con decreto n. 581/DRPC/2002 del 5 giugno 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza delle gravi ed intense precipitazioni meteoriche che, a decorrere dal giorno 5 giugno 2002, hanno interessato gran parte del territorio regio-

nale, provocando diffuse situazioni d'ingente danno al territorio ed agli insediamenti produttivi ed abitativi, con conseguente compromissione della vita sociale, economica e produttiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Pordenone, Udine e Gorizia, colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

CONSIDERATO che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, sono state dettate le disposizioni per la realizzazione dei «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

ATTESO che l'articolo 1, nei suoi commi 1 e 2, lettera b) della citata ordinanza n. 3258/2002, stabilisce che i Presidenti delle Regioni provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti delle Regioni, all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni;

RILEVATO che le medesime disposizioni prevedono che i Presidenti stessi con propri provvedimenti fissino voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, al fine di provvedere all'erogazione di provvidenze destinate all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni immobili, ai beni mobili registrati, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi di cui trattasi;

VISTO l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta regionale n. 4500 del 30 dicembre 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2003, con il quale sono state approvate le disposizioni previste dall'ordinanza n. 3258/2002;

RAVVISATA l'opportunità, nell'ottica della massima efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, di dettagliare ed integrare alcune disposizioni del citato decreto n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003;

DECRETA

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003 sono dettagliate ed integrate, per i motivi illustrati in premessa, secondo quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 2

Al primo capoverso dell'articolo 1 comma 2, dopo le parole «agenzie di viaggi, agrituristiche, pubblici esercizi, studi professionali» si aggiungono le parole «nonché alle imprese di cui alla legge n. 102/1992 e successive modificazioni».

Art. 3

Al primo capoverso dell'articolo 3, comma 4, le parole «ovvero nel caso che il bene non riparabile o non sia di conveniente riparazione, sulla base del costo per il riacquisto o nuova realizzazione di un bene avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato, sempre fino ad un massimo del 70% della spesa» sono sostituite dalle parole «ovvero, nel caso che il bene non sia più riparabile o non sia di conveniente riparazione, fino ad un massimo del 70% del valore residuale del bene, quale desumibile da prezziari comunemente adottati, come accertato da perizia di stima giurata, al fine del riacquisto o della nuova realizzazione di un bene avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato».

Art. 4

Al primo capoverso dell'articolo 2, comma 1) lettera f), dopo le parole «a consentire la copertura degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati a seguito dello sgombero dei locali» si aggiungono le parole «nonché le spese per lo smaltimento a discarica».

Art. 5

Al primo capoverso dell'articolo 3, comma 6, dopo le parole «i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono concessi fino ad un massimo del 90% degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati» si aggiungono le parole «nonché per lo smaltimento a discarica».

Art. 6

Al primo capoverso dell'articolo 3, comma 7, dopo le parole «I contributi coprono anche le spese di perizia, nei casi in cui questa è richiesta dalle presenti disposizioni» si aggiungono le parole «ed eventuali altre spese tecniche connesse agli interventi di ripristino».

Art. 7

Dopo l'articolo 3, comma 9 è aggiunto il comma 10 che recita: «Il limite di 2.500,00 euro, superato il quale è necessaria la perizia di stima giurata, di cui ai commi 3 e 4, è riferito a ciascun bene danneggiato».

Art. 8

All'articolo 11, comma 2, lettera b) dopo le parole «per i danni fino ad euro 2.500,00» si aggiungono le parole «per ciascun bene immobile».

Art. 9

All'articolo 11, comma 2, lettera c2), dopo le parole «per i danni sui beni mobili registrati fino ad euro 2.500,00» si aggiungono le parole «per ciascun bene mobile registrato».

Art. 10

Al primo capoverso dell'articolo 11, comma 2, lettera d), dopo le parole «a consentire la copertura degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati a seguito dello sgombero dei locali», si aggiungono le parole «nonché per lo smaltimento a discarica» e, dopo le parole «tali contributi sono concessi fino ad un massimo del 90% degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati» si aggiungono le parole «nonché per lo smaltimento a discarica».

Art. 11

All'articolo 11, comma 4, dopo le parole «I contributi coprono anche le spese di perizia, nei casi in cui questa è richiesta dalle presenti disposizioni» si aggiungono le parole «ed eventuali altre spese tecniche connesse agli interventi di ripristino».

Art. 12

Dopo l'articolo 12 è aggiunto l'articolo 12/bis, titolato «Privati proprietari di aziende in godimento a terzi», che recita come segue «I privati, proprietari di beni mobili la cui destinazione d'uso sia inequivocabilmente aziendale, trasferiti in godimento a terzi, possono accedere ai contributi secondo quanto stabilito nel titolo primo «Contributi a fondo perduto a favore delle attività produttive» e, nello specifico dall'articolo 3, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10».

Art. 13

La rubrica dell'articolo 16 è modificata come di seguito specificato: «Erogazione dei contributi a privati aventi titolo per le voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c1) e d)».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 febbraio 2003

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 19 febbraio 2003, n. 54.

Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1257; D.P.Reg. 20 febbraio 2002, n. 047/Pres. - Piano di Sviluppo Rurale - misura g). Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Aggiornamento graduatoria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pubblicato sul I Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 13 dicembre 2000;

VISTO il Regolamento applicativo della misura g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del P.S.R., emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002 n. 047/Pres.;

VISTO il proprio decreto di approvazione della graduatoria n. 847 del 4 ottobre 2002 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 30 ottobre 2002).

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori si rende necessario provvedere ad apportare alcune modifiche (indicate in grassetto) nella attribuzione dei punteggi già assegnati, a correggere errori materiali nonché aggiornare alcune denominazioni, a seguito di intervenute modifiche segnalate.

PRESO ATTO che tali rettifiche non apportano alcuna modifica nell'accesso ai fondi da parte dei richiedenti;

RIDETERMINA E RIAPPROVA

la graduatoria generale delle domande presentate ai sensi della misura g) del P.S.R., precedentemente stabilita con proprio decreto n. 847 del 4 ottobre 2002, costituita dalle domande ammesse al finanziamento sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate dal FEOGA (Allegato A), dalle domande ammissibili ai finanziamenti entro i limiti delle disponibilità finanziarie aggiuntive, recate dai singoli capitoli di spesa ed in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi, cui fanno riferimento le leggi regionali e nazionali di settore (Allegato B), nonché l'elenco delle istanze non ammesse (Allegato C), come previsto dall'articolo 37, 11° comma del citato decreto del Presidente della Regione n. 047/Pres./2002.

Allegato A

Graduatoria delle domande ammesse sulla base delle disponibilità finanziarie del FEOGA

	<i>Punti</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Investimento</i>
1	110	LATTERIA SOCIALE DI CODERNO soc. coop. a r.l. - SEDEGLIANO (UD)	Risistemazione locali interni per migliorare qualità ed igiene e risparmio energetico
2	102	LATTERIA SOCIALE MORTEGLIANO soc. coop. a r.l. -MORTEGLIANO (UD)	Ammodernamento tecnico funzionale mediante acquisto di attrezzature per la lavorazione del latte con miglioramento della qualità del prodotto e adeguamento agli standards igienici
3	101	LATTERIA SOCIALE DI PALSE soc. coop. a r.l.- PORCIA (PN)	Interventi strutturali e acquisti di attrezzature per il miglioramento qualitativo del prodotto
4	99	LATTERIA SOCIALE DI MARSURE soc. coop a.r.l. - AVIANO (PN)	Installazione impianti e acquisto attrezzature
5	98	FRIULKIWI COOP. PRODUTTORI ACTINIDIA E FRUTTI DIVERSI DEL FVG soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA .RICHINVELDA (PN).	Acquisto di calibratrice; riempitori di bins automatici; impianto palettizzazione, impacco e reggitura palets; spostamento parete
6	97	CANTINA PRODUTTORI DI RAMUSCELLO E SAN VITO soc. coop. a r.l. - SESTO AL REGHENA (PN)	Impianto di depurazione, adeguamento impianto elettrico, prolungamento linee pigiato e altre opere

7	93	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE Cooperativa tra Produttori Agricoli soc. coop. a r.l. - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	Impianto completo trattamento latte con software gestione magazzino e collegamento via internet. Sistema di controllo con scanners e bilance e gestione terminalini per tentata vendita
8	93	CANTINA PRODUTTORI CORMONS VINI DEL COLLIO E DELL'ISONZO soc. coop. a r.l. - CORMONS (GO)	Acquisto impianti di trasformazione e stoccaggio
9	92	LATTERIA SOCIALE TURNARIA DI BORGO PALUDO soc. coop. a r.l. - FAGAGNA (UD).	Acquisto attrezzature casearia
10	92	CANTINA PRODUTTORI DI CODROIPO soc. coop. a r.l. - CODROIPO (UD).	Acquisto macchine ed attrezzature
11	92	LATTERIA DI VISINALE DI PIVETTA VALENTINO - PASIANO DI PORDENONE (PN)	Ampliamento impianto di depurazione, ampliamento ed ammodernamento spaccio, magazzino e laboratorio. Acquisto nuovi impianti e mezzi informatici.
12	92	CANTINA SOCIALE DI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN).	Acquisto centrale frigorifera, ampliamento impianto elettrico acquisto attrezzature laboratorio analisi
13	91	AZIENDE AGRICOLE FRIULANE BANEAR soc. coop. a r.l. - TREPPO GRANDE (UD)	Realizzazione di un fabbricato ad uso deposito impianto di depurazione - adeguamento impianto elettrico - acquisto di filtro tangenziale
14	91	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI FRIULANI soc. coop. a r.l. - SPILIMBERGO (PN)	Ampliamento ed ammodernamento delle strutture aziendali ed acquisto macchinari per la lavorazione
15	90	CANTINA PRODUTTORI DI CODROIPO soc. coop. a r.l. - CODROIPO (UD)	Acquisto di macchinari ed attrezzature
16	90	CANTINA SOCIALE VINI SAN GIORGIO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO D. RICHINVELDA (PN)	Costruzione nuovo impianto di pigiatura, acquisto di macchine ed attrezzature, realizzazione spaccio e magazzino
17	90	PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS s.p.a. - SAURIS (UD)	Adeguamento impianto elettrico, rilevazione fumi e antintrusione, di processo, termo-idrico-sanitrio, fornitura macchinari e attrezzature anche informatiche
18	90	VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA soc. coop. a r.l. -CASARSA DELLA DELIZIA (PN)	Miglioramento delle condizioni di trasformazione, di commercializzazione e protezione dell'ambiente
19	87	CA' DEL TORRE soc. coop. a r.l. - NIMIS (UD)	Impianto per l'appassimento delle uve
20	87	LATTERIA SOCIALE COOP. DI CORDENONS - SAN GIACOMO soc. coop. a r.l. - CORDENONS (PN)	Manutenzione straordinaria latteria di Aviano ammodernamento e potenziamento macchinari
21	87	FRIULVINI soc. coop. a r.l. - ZOPPOLA (PN)	Potenziamento linea imbottigliamento, impianto elettrico ad esso relativo, acquisto autoclavi, acquisto spettrometro di massa, acquisto etichettatrice per cartoni, fusti in acciaio.
22	86	CANTINA PRODUTTORI DI RAMUSCELLO E S. VITO soc. coop. a r.l. - SESTO AL REGHENA (PN)	Acquisto filtro sottovuoto, spine, carrello elevatore, sistemazione interna ed esterna vasche, adeguamento impianto elettrico, opere di asfaltatura, di costruzione bagni, spogliatoi, depositi, platee, scala.
23	84	AGRICOLA ALTO FRIULI soc. coop. a r.l. - VENZONE (UD)	Costruzione di un locale per l'esposizione; sistemazione area esterna, impianto di climatizzazione; impianto di depurazione e arredamenti
24	84	CANTINA DEL FRIULI CENTRALE DI BERTIOLO S.P.A. - BERTIOLO (UD)	Ristrutturazione ed ampliamento fabbricati, acquisto attrezzature di cantina ed adeguamento fabbricati ed impianti alla normativa CEE
25	83	CEREALICOLA VIERIS soc. coop. a r.l. - CASTIONS DI STRADA (UD)	Sostituzione impianto essiccazione ed accessori

26	81	CEREALICOLA VIERIS soc. coop. a r.l. – CASTIONS DI STRADA (UD)	Sostituzione pulitori e meccanizzazioni quadri elettrici e modifiche impianto di distribuzione forza motrice. Sostituzione bruciatori essiccatoi soia e meccanizzazione
----	----	--	---

Allegato B

Graduatoria delle domande ammissibili in riferimento alle leggi regionali e nazionali di settore.

	<i>Punti</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Investimento</i>
27	80	CANTINA PRODUTTORI DI CODROIPO soc. coop. a r.l. – CODROIPO (UD)	Costruzione cantina
28	79	AL.FRUT. DI ZANUTTIGH E. & C. SNC– SAN PIETRO AL NATISONE (UD)	Acquisto di attrezzature e realizzazione di opere per migliorare la qualità dei prodotti trasformati.
29	79	AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA S.S – PREMARIACCO (UD).	Costruzione fabbricato uso cantina e deposito N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
30	78	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI FRIULANI soc. coop. a r.l. – SPILIMBERGO (PN)	Standardizzazione della distribuzione di prodotti freschi tramite acquisto di cassette pieghevoli riutilizzabili
31	77	CANTINA SOCIALE DI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. – SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Ristrutturazione locali, rivetrificazione vasche in cls, acquisto pompe da travaso, depuratore, acquisto filtro tangenziale e filtro sottovuoto, acquisto vinificatori e vasche in acciaio inox
32	76	CENTRO COOPERATIVO CEREALICOLO soc. coop. a r.l. – CODROIPO (UD)	Impianto di refrigerazione adeguamento impianto antincendio.
33	76	FRIULVINI soc. coop. a r.l. – ZOPPOLA (PN)	Acquisto fusti e riempitrice fusti
34	74	ESSICCATOIO COOPERATIVO BOZZOLI DI PALMANOVA soc. coop. a r.l. – PALMANOVA (UD)	Sistemazione impianti e sostituzione attrezzature ad Aquileia sistemazione impianto elettrico a Grado
35	74	CESARE FIORUCCI S.P.A. – SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Ampliamento reparto stagionatura prosciutti N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
36	73	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Sistemazione di alcuni edifici ed acquisto attrezzature varie
37	73	CANTINA SOCIALE DI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Ampliamento reparto pigiatura e suo adeguamento alle norme Haccp.
38	73	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. – SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Magazzini frigoriferi per la conservazione dei prodotti degli associati
39	73	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Magazzini frigoriferi per la conservazione dei prodotti degli associati.
40	72	CANTINA PRODUTTORI DI RAMUSCELLO E SAN VITO soc. coop. a r.l. - SESTO AL REGHENA (PN)	Acquisto di vinificatori, impianto di refrigerazione e trasporto pigiato, pompe da travaso, filtro a piastre, adeguamento impianto elettrico, opere e ammodernamento informatico
41	72	FRIULVINI soc. coop. a r.l. – ZOPPOLA (PN)	Acquisto gruppo di riempimento e tappatura per vini fermi, frizzanti e spumanti. Etichettatrice per etichette autoadesive ed a colla. Conseguimento certificazione UNI ed ISO 14001.

42	72	AZIENDE AGRICOLE FRIULANE BANEAR soc. coop. a r.l. – TREPPO GRANDE (UD)	Realizzazione di un deposito ad uso vinea completa di impianti di refrigerazione, vasche, vinificatori, passerelle scale e l'acquisto di un gruppo centrifugo di chiarificazione, una pressa orizzontale a membrana, una pigiadiraspatrice, et al.
43	72	FANTINEL S.P.A. – SPILIMBERGO (PN)	Realizzazione strutture di stoccaggio, acquisto ed installazione di macchine e impianti nuovi N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
44	71	LA CORTE soc. coop. a r.l. – COSEANO (UD)	Adeguamento locali e acquisto attrezzatura per vendita al minuto N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
45	71	CANTINA SOCIALE DI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Acquisto vinificatori (fermentini), vasche di stoccaggio, centrale frigorifera e collegamento degli stessi alla centrale frigorifera, installazione termocontrollo su 9 vasche in cls, acquisto pompe da travaso.
46	70	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA soc. coop. a r.l.- BASILIANO (UD)	Realizzazione di una nuova linea di miscelazione per mangimi
47	69	CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI S. GIORGIO RICHINV. E VILLOTTA soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Costruzione impianto di ventilazione e refrigerazione del magazzino
48	69	CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI S. GIORGIO RICHINV. E VILLOTTA soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Installazione silos di raffreddamento e adeguamento impianto elettrico con relative opere murarie
49	69	EUGENIO COLLAVINI VINI E SPUMANTI S.P.A. – CORNO DI ROSAZZO (UD)	Acquisto impianti ed attrezzature enologiche. N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
50	67	CO.PRO.PA. soc. coop. a r.l. – ZOPPOLA (PN)	Acquisto di cassette riutilizzabili. Realizzazione di un laboratorio per analisi organolettiche degli ortaggi ed acquisto di un mezzo per potenziare la distribuzione di tali prodotti
51	67	CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE soc. coop. a r.l. – CAMPOFORMIDO (UD)	Adeguamento impianti tecnologici relativi ai processi produttivi
52	66	MOLINARI ROBERTA – ZUGLIO (UD)	Acquisto macchinari e attrezzature per migliorare la macellazione ed il ciclo produttivo. N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
53	66	CO.PRO.PA. soc. coop. a r.l.- ZOPPOLA (PN)	Potenziamento linea di stoccaggio, conservazione e lavorazione
54	66	VITIS RAUSCEDO - soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO D. RICHINVELDA (PN))	Realizzazione stabilimento: fabbricato, impianti ed accessori.
55	65	PODERE DEL GER DI SPINAZZE' GIANLUIGI E C. S.S. – PRAVISDOMINI (PN)	Ampliamento cantina e costruzione barricaia ipogea N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
56	64	LEVONI S.P.A. – SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Adeguamento qualitativo dello stabilimento. N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
57	63	COOPERATIVA MORENICA CEREALI soc. coop. a r.l – FAGAGNA (UD)	Installazione silos di stoccaggio impianto di raffreddamento e di carico cereali

58	63	LA BUONA TERRA soc. coop. a r.l. - VILLA VICENTINA (UD)	Ammodernamento - potenziamento fabbricati e impianti per essiccazione e stoccaggio cereali
59	61	COOPERATIVA FRUTTICOLTORI PARTIDOR soc. coop. a r.l. - UDINE	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento magazzino orto-frutta
60	61	SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. - MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)	Ammodernamento, con sensibile riduzione dell'impatto ambientale, dell'impianto di pretrattamento di materiale specifico (scarti di macellazione) a rischio ed ad alto rischio N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
61	58	COOPERATIVA AGRICOLA SANVITESE soc. coop. a r.l. - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	Ampliamento capannone agricolo per stoccaggio cereali
62	58	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Magazzini frigoriferi per la conservazione dei prodotti degli associati
63	58	BRENDOLAN SERVICE S.R.L. - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Ampliamento linea di lavorazione di affettatura con creazione di camera bianca N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
64	56	AZIENDA AGRICOLA LIVIO FELLUGA S.S. - CORMONS (GO)	Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale allo scopo di ricavare locali per l'appassimento delle uve e l'affinamento di vini di qualità N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
65	56	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA soc. coop. a r.l. - BASILIANO (UD)	Realizzazione di un essiccatoio con stoccaggio per cereali
66	54	PROSCIUTTIFICIO CASTELLO DI SAN DANIELE DEL FRIULI S.R.L. - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Realizzazione di un nuovo fabbricato per lo stabilimento produttivo N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
67	53	FRIULVITI soc. coop. a r.l. - RUDA (UD)	Acquisto tre macchine scacchiatrici/spollonatrici e 4 macchine le-gatrici talee
68	52	ESSICCATOIO COOPERATIVO BOZZOLI DI PALMANOVA soc. coop. a r.l. - PALMANOVA (UD)	Installazione cella di refrigerazione in Aquileia
69	51	COMSERVICE S.R.L. - CASTIONS DI STRADA (UD)	Adeguamento strutturale, tecnologico ed ampliamento macello. Nuovo laboratorio prodotti tipici N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
70	49	CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI S. GIORGIO RICHINVELDA E VILLOTTA soc. coop. a r.l. SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Realizzazione locali e adeguamento impianto elettrico essiccatoio Spilimbergo
71	49	CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI S. GIORGIO RICHINVELDA . E VILLOTTA soc. coop. a r.l. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)	Costruzione centro essiccazione e stoccaggio cereali e acquisto attrezzatura per il miglioramento qualitativo dei medesimi
72	45	AGENZIE AGRICOLE DI TORVISCOSA S.S. - TORVISCOSA (UD)	Ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti del centro di essiccazione aziendale, di ristrutturazione dei fabbricati per la preparazione dei mangimi, e l'informatizzazione dei servizi connessi. N.B.: finanziabile solo con fondi FEOGA o Aiuti Nazionali aggiuntivi
73	43	ESSICCATOIO INTERCOMUNALE TORRICELLA soc. coop. a r.l. - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	Ampliamento area stoccaggio mediante costruzione di due silos a torre, capacità totale 50000 q.li
74	43	CEREALICOLA TORRE NATISONE soc. coop. a r.l. - REMANZACCO (UD)	Installazione linea ricevimento, pulitura e trasporto cereali da 100/ton.ora e relativi impianti elettrici

Allegato C

Elenco istanze non ammesse

	<i>Denominazione</i>	<i>Investimento</i>	<i>Motivazione</i>
1	COOPERATIVA AGRICOLA DI TRIESTE soc. coop. a r.l. - SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	Nuovo impianto di trasformazione con ammodernamento tecnologico	mancanza del requisito di redditività
2	GORTANI RENATO - SANTA MARIA LA LONGA (UD)	Acquisto e ristrutturazione fabbricato da adibire alla trasformazione e commercializzazione del latte vedi piano degli investimenti	mancanza della disponibilità dell'immobile
3	COOPERATIVA ISONTINA LAVORATORI AGRICOLI - C.I.L.A. soc. coop. a r.l. - GRADISCA D'ISONZO (GO)	Adeguamento del centro raccolta cereali alle norme antincendio e sicurezza sul lavoro atto a garantire la sicurezza dei soci e dei dipendenti e la qualità dei prodotti conservati	mancanza del requisito di redditività
4	AGRICOOOP ASPARAGI TAVAGNACCO soc. coop. a r.l.- TAVAGNACCO (UD)	Acquisto di un chiosco	domanda di conferma non presentata
5	COOPERATIVA AGRICOLTORI VAL CANALE soc. coop. a r.l. - MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	Acquisto di macchinari e attrezzature	domanda di conferma non presentata
6	LATTERIA SOCIALE DI FIASCHETTI soc. coop. a r.l. - CANEVA (PN)	Acquisto attrezzatura casearia	domanda di conferma non presentata
7	ECOLOMB soc. coop. a r.l. - TARCENTO (UD)	Acquisto automezzo	domanda di conferma non presentata
8	ORLANDI S.A.S. DI ORLANDI GIORGIO - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Adeguamento strutturale, sistemazione tecnologica ed ampliamento fabbricato	domanda di conferma non presentata
9	PROSCIUTTIFICIO PICARON DI BASSI E PONTE S.N.C. - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Ampliamento e ristrutturazione fabbricato	domanda di conferma non presentata
10	FANTINEL S.P.A. - SPILIMBERGO (PN)	Ampliamento fabbricati, installazione impianti e macchinari, ristrutturazione edificio	comunicazione di rinuncia presentata in data 13.12.2001 prot. 26765
11	MARGHERITA & ARRIGO S.R.L. - BUIA (UD)	Completamento opere edili ed impianti generici e tecnologici e acquisto di macchinari ed attrezzature	domanda di conferma non presentata
12	SAGI SANDANIELE S.P.A. - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Ristrutturazione e costruzione di nuovi locali per la stagionatura e conservazione	domanda di conferma non presentata
13	A & B PROSCIUTTI S.P.A. - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	Miglioramento qualitativo del prosciutto crudo Dop tramite aumento del tempo di stagionatura	domanda di conferma priva della documentazione richiesta

Udine, li 19 febbraio 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 20 febbraio 2003, n. 60.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per l'attivazione del 3° programma attuativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti, modificato con il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) 2902 del 29 settembre 2000, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002 ed in particolare la misura a) - «Investimenti nelle aziende agricole»;

VISTO il proprio decreto n. 13 del 17 gennaio 2003 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 5 febbraio 2003) che stabilisce la data del 31 marzo 2003, quale termine per la presentazione delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria per l'attivazione del terzo programma attuativo della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale.

VISTA la decisione della Commissione C(2002) 1718 del 25 giugno 2002 che approva le modifiche al documento di programmazione per la Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di sviluppo rurale ed in particolare autorizza la concessione degli aiuti agli investimenti per ulteriori cinque settori produttivi (equini, allevamenti minori, miele, tartufi ed altre produzioni, biologiche);

CONSIDERATA la necessità di provvedere a recepire le modifiche apportate al P.S.R., con apposito atto deliberativo della Giunta regionale e successivo Regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che i tempi necessari per l'emanazione degli atti amministrativi sopraccitati, non consentiranno alle aziende agricole interessate, di presentare le istanze di contributo per gli investimenti nei nuovi settori economici, entro il termine stabilito con il decreto n. 13/2003;

RITENUTO pertanto di prorogare alla data del 30 giugno 2003, il termine di presentazione delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria per l'attivazione del terzo programma attuativo della misura a) del Piano di sviluppo rurale.

STABILISCE

1. E' annullato, per le motivazioni indicate in premessa, il proprio decreto n. 13 del 17 gennaio 2003.

2. Le domande pervenute entro il 30 giugno 2003 concorrono alla formulazione della graduatoria del terzo programma attuativo, che è approvata applicando le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione (0244/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; entro i termini stabiliti dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca con apposito decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 20 febbraio 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE 27 febbraio 2003, n. 48/ART.

L. R. 12/2002, articolo 55, D.P.Reg. n. 036/Pres. del 14 febbraio 2003. Approvazione dello schema di domanda di contributo per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 55 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, contributi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 036/Pres. del 14 febbraio 2003, con cui viene approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento»;

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento sopraccitato con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di contributo alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, secondo uno schema di domanda approvato dal Direttore regionale

competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

- è approvato per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda di contributo nel testo di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.

- Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 febbraio 2003

BELLI

Allegato A

Fac simile per la presentazione della domanda

MARCA DA BOLLO DA 10,33 euro

Spazio riservato al protocollo

Spazio riservato all'ufficio
Domanda n.

Spett.
Direzione regionale dell'artigianato
e della cooperazione
Servizio per la qualità delle imprese artigiane
Via L. Uccellis, 12/F
33100 UDINE (UD)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ANTINQUINAMENTO.

(Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, articolo 55)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di titolare e/o
 legale rappresentante dell'impresa/cooperativa/consorzio artigiana/o
 con
 sede legale a _____ in via _____
 n° _____ Cap _____ telefono n° _____, fax n° _____
 e-mail _____ Codice Fiscale n° _____
 partita I.V.A. n° _____ esercente l'attività
 di _____ iscritta all'Albo
 delle Imprese Artigiane (AIA) tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di
 _____ al n° _____

Chiede

la concessione di un contributo per adeguare strutture e impianti alle normative in materia di:

(barrare le voci che interessano)

- prevenzione infortuni
- prevenzione incendi
- igiene e sicurezza sul lavoro
- antinquinamento

La spesa prevista ammonta a totali _____, _____ euro, così come evidenziato nell'allegato preventivo di spesa.

Dichiara

di essere a conoscenza del regolamento che disciplina la concessione del contributo.

Chiede inoltre,

al fine di provvedere all'incasso della somma che l'Amministrazione regionale rimetterà a favore del soggetto sopraindicato, che il pagamento stesso venga effettuato mediante la modalità che viene di seguito indicata:

(barrare la casella prescelta e completarla con i dati richiesti)

- accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N° _____ intestato a _____

aperto presso l'Istituto di Credito _____

dipendenza _____ codice ABI _____ CAB _____

- accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° _____ intestato a _____

dipendenza _____ codice ABI _____ CAB _____

Dichiara

di esonerare codesta Amministrazione e la sua Tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento prescelta.

Dichiara altresì

(indicare l'ipotesi prescelta)¹
che l'impresa

- si avvale dell'assistenza del Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane denominato con sede a
via n. tel. fax
e autorizza l'Amministrazione regionale a trasmettere allo stesso eventuali comunicazioni relative alla presente domanda;
- non si avvale dell'assistenza dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

Dichiara

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. di essere il titolare/legale rappresentante dell'impresa
..... con sede in
..... cap. via n°
iscritta all'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di
..... al n.;
2. che l'impresa stessa non è oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento concorsuale simile.

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà),

1. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2. che l'impresa non ha richiesto nè ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma di investimento;
3. che l'impresa è in attività;
4. che l'impresa (indicare solo l'ipotesi che interessa):
- è proprietaria dell'immobile oggetto dell'investimento o ne ha la disponibilità (specificare in base a quale altro titolo giuridico)

¹ Parte da compilare dopo la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all'art. 72 della L.R. 12/2002)

è proprietaria degli impianti o macchinari oggetto dell'investimento o ne ha la disponibilità (specificare in base a quale titolo giuridico)

- 5. che l'unità immobiliare è in regola con le normative vigenti in materia di urbanistica
- 6. di essere in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere
- 7. che l'impresa (indicare di seguito solamente l'ipotesi che interessa):

non ha beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis".

oppure

ha ottenuto negli ultimi tre anni, alla data odierna, la concessione di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" per complessivi _____, _____ euro

1^A agevolazione:

- Soggetto concedente:

- Estremi dell'atto di concessione (n. e data):

- Tipo di agevolazione (contributo in conto interesse, contributo a fondo perduto, altri finanziamenti, ecc.):

- Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: _____, _____ euro

2^A agevolazione:

- Soggetto concedente:

- Estremi dell'atto di concessione (n. e data):

- Tipo di agevolazione (contributo in conto interesse, contributo a fondo perduto, altri finanziamenti, ecc.):

- Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: _____, _____ euro

3^A agevolazione:

- Soggetto concedente:

- Estremi dell'atto di concessione (n. e data):

- Tipo di agevolazione (contributo in conto interesse, contributo a fondo perduto, altri finanziamenti, ecc.):

- Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: _____, _____ euro

(ELENCARE TUTTE LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI OTTENUTE, SU FOGLIO ALLEGATO - FIRMATO DAL SOTTOSCRITTORE)

(La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo e da autentica di firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono).

Il sottoscritto infine,

si impegna

- a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in 100.000,00 euro nell'arco di un triennio,

ed a trasmettere alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;

- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- a non avvalersi a qualsiasi titolo per quanto riguarda l'oggetto del contributo di prestazioni e servizi resi dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da soci.

Allega (indicare le voci che interessano):

- relazioni tecniche illustrative dettagliate sugli interventi programmati, recanti l'indicazione della normativa cui si intende dare attuazione, (nonché eventuali disegni approvati e relativa concessione o autorizzazione edilizia) a firma di professionisti iscritti ad un ordine, collegio o albo professionale con competenza specifica nel settore, ovvero consulenti o società di consulenza con competenza specifica nel settore;**
- preventivi di spesa**
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità** (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande).

Letto, confermato, sottoscritto,

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del titolare/legale rappresentante

Note:

- *La domanda può essere presentata anche presso la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione - Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE.*

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: BELLI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 25 febbraio 2003, n. 61/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale - II pubblicazione per l'anno 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI
AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

VISTO l' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del D.P.R. n. 270/2000 concernente «Attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale», in base al quale:

- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici:
 - a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato a condizione che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma in parola, che hanno fatto domanda di trasferimento;
 - b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2002;
- al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria unica per titoli predisposta a livello regionale;
 - attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
 - attribuzione di punti 15 ai medici residenti, nell'ambito della Regione, da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;

PRESO ATTO che, ai sensi della norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, il conferimento degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, rilevati dal 2001, avviene applicando le percentuali del 67% e del 33% a favore, rispettivamente, degli aspiranti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) - medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale e lettera b) - medici in possesso di titolo equipollente, dello stesso D.P.R.;

CONSTATATO che, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 27 novembre 2002, degli anzidetti incarichi, sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, n. 6 domande, tutte accolte;

EVIDENZIATO che, la graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti, allegata al presente decreto, comprendente sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica che i medici con titolo equipollente, indica i primi con un asterisco;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale - seconda pubblicazione per l'anno 2002 - di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, formulata ai sensi dell'articolo 49, del D.P.R. n. 270/2000.

2) Di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 25 febbraio 2003

STUMPO

Allegato

Graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale - II pubblicazione per l'anno 2002.

N. progressivo medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	N. progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2002 (art. 49, comma 5, lett. a, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico (art. 49 comma 5, lett. b, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli - Venezia Giulia (art. 49, comma 5, lett. c, D.P.R. 270/2000)	Punteggio totale	Incarichi vacanti scelti
1		NICOLI Paolo	31,25		15	46,25	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"
	1	RICHER Maria Paola *	9,00	5	15	29,00	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"
2		MILAN Isabella	4,80	5	15	24,80	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
	2	RICHER Maria Paola *	9,00		15	24,00	A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
	3	MARINIG Roberto *	8,90		15	23,90	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"
3		CATTONAR Sergio	1,25			1,25	AA.SS.SS. n. 5 "Bassa Friulana" n. 6 "Friuli Occidentale"
4		DI MICHELE Antonella	1,20			1,20	A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: STUMPO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 25 febbraio 2003, n. 62/AMM.

Approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - II pubblicazione per l'anno 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI
AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

VISTO l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO, in particolare, l'articolo 20, del D.P.R. n. 270/2000, concernente «Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria», in base al quale:

- possono concorrere al conferimento degli incarichi, negli ambiti territoriali carenti resi pubblici:
 - a) i medici convenzionati, che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma in parola, che hanno fatto domanda di trasferimento;
 - b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2002;
- al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria unica per titoli, predisposta a livello regionale;
 - attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito territoriale dichiarato carente, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
 - attribuzione di punti 20 ai medici residenti, nell'ambito della Regione, da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

PRESO ATTO che, ai sensi della norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, il conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria, relativi agli ambiti terri-

toriali rilevati dal 2001, avviene applicando le percentuali del 67% e del 33% a favore, rispettivamente, degli aspiranti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) - medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale e lettera b) - medici in possesso di titolo equipollente, dello stesso D.P.R.;

CONSTATATO che, entro il termine perentorio di 15 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 27 novembre 2002, degli anzidetti ambiti territoriali carenti, sono pervenute, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, n. 29 domande, delle quali tre non possono venir accolte, in quanto presentate dai dottori Rolando Codutti, Maria Paola Richer e Ahmad Sukkar, i quali, avendo accettato gli incarichi relativi agli ambiti territoriali carenti, inclusi nella graduatoria inerente alla prima pubblicazione per l'anno 2002 - approvata con decreto del sottoscritto, quale Direttore sostituto del servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici, n. 591/AMM. del 3 ottobre 2002 - ai sensi del disposto, di cui all'articolo 20, comma 16, del D.P.R. n. 270/2000, vanno cancellati dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi, cui si riferisce il presente provvedimento;

CONSTATATO, altresì, che due domande, presentate dal dott. Gilberto Pagoni, non possono essere accolte, in quanto pervenute oltre l'anzidetto termine, previsto dall'articolo 20, comma 5, del D.P.R. n. 270/2000;

EVIDENZIATO che la graduatoria, per l'assegnazione degli incarichi in argomento, allegata al presente decreto, comprendente sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica che i medici con titolo equipollente, indica i primi con un asterisco;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - seconda pubblicazione per l'anno 2002 - di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, formulata ai sensi dell'articolo 20, del D.P.R. n. 270/2000.

2) Di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 25 febbraio 2003

STUMPO

Allegato

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medicina generale per l'assistenza primaria - II pubblicazione per l'anno 2002.

N. progressivo di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	N. progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2002 (art. 20, comma 7, lett. a, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza ambito territoriale carente richiesto (art. 20, comma 7, lett. b, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli - Venezia Giulia (art. 20, comma 7, lett. c, D.P.R. 270/2000)	Punteggio totale	Ambiti territoriali carenti scelti
1		PICCINI Gabriele	61,50		20	81,50	Cormons Gemona del Friuli Pavia di Udine Talmassons Bicinicco - S. Maria la Longa Palmanova Rivignano S. Daniele del Friuli Sauris
2		TOMAT Gabriele	57,80		20	77,80	Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte
3		DIPLOTTI Leo	32,30		20	52,30	Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte Bicinicco - S. Maria la Longa Rivignano Palmanova

4		ABBATTINO Donatella	30,60		20	50,60	Bicinicco - S. Maria la Longa Palmanova
5		CODARO Loris	20,40		20	40,40	Rivignano
	1	RESCHIOTTO Fabio*	20,30		20	40,30	Pordenone
	2	PISANO Marco*	17,70		20	37,70	Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte Gemona del Friuli Cormòns Bicinicco - S. Maria la Longa
6		MATTIUSI Tiziano	13,00		20	33,00	Talmassons S. Daniele del Friuli Rivignano Gemona del Friuli Sauris
7		SIMONELLA Cinzia	11,50		20	31,50	Azzano Decimo Pordenone

9						7,80	20	27,80	Cormòns Gemona del Friuli Sauris Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte Palmanova Bicinicco - S. Maria la Longa Rivignano Pavia di Udine S. Daniele del Friuli Talmassons Pordenone Azzano Decimo
									Pordenone Azzano Decimo Gemona del Friuli Sauris Pavia di Udine S. Daniele del Friuli Talmassons Cormòns Bicinicco - S. Maria la Longa Palmanova Rivignano
10						1,90	20	26,90	Pordenone
11						1,50	20	26,50	Talmassons

12		GATTI Alessandro	5,30		20	25,30	Azzano Decimo Pordenone
13		FAGOTTO Daniela	5,20		20	25,20	Cormòns Palmanova
14		MAHDAVI Daroukai Ali	3,20		20	23,20	Azzano Decimo
15		VULTAGGIO Giuseppe Dione	2,70		20	22,70	Pordenone Azzano Decimo
16		BISIANI Fabrizio	1,90		20	21,90	Azzano Decimo
17		VENTRONI Maria Giovanna	1,80		20	21,80	Cormòns Gemona del Friuli Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Doga, Chiusaforte Pavia di Udine S. Daniele del Friuli Talmassons Bicinicco - S. Maria la Longa Palmanova Rivignano Pordenone Azzano Decimo

18		DRI Cinzia	1,50			20	21,50	S. Daniele del Friuli
19		DI BARTOLO Giuseppe	16,40				16,40	Sauris Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte Gemona del Friuli
20		MICALI Marino	12,90				12,90	Bicinicco - S. Maria la Longa Palmanova Rivignano
	8	MEMEO Giovanna *	7,70				7,70	Cormons Gemona del Friuli Sauris Malborghetto - Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte Pavia di Udine S. Daniele del Friuli Talmassons Palmanova Rivignano Pordenone Azzano Decimo
21		FARMANI Alosat	7,20				7,20	Pordenone Azzano Decimo

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: STUMPO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 febbraio 2003, n. 207.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione 1282/2001 - Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Istituzione di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 che ha modificato l'ordinamento del personale regionale suddividendo il medesimo in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D, più un'ulteriore categoria dirigenziale;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3442, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 - Allegato B - Strutture stabili di livello inferiore al Servizio», con la quale si è provveduto a riqualificare gli organici delle strutture stabili di livello non dirigenziale alla luce del nuovo sistema di classificazione introdotto con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTE le note della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, prot. VTP/7059/A.12.27 dell'11 novembre 2002 e prot. VTP/7942/A.12.27 del 13 dicembre 2002, con le quali si chiede di istituire una struttura stabile di livello inferiore al Servizio per il supporto contabile nella gestione coordinata dei capito-

li della rubrica di bilancio di competenza della Direzione stessa;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata l'8 gennaio 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla istituzione della struttura in oggetto;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale dell'8 gennaio 2003 n. 607/DOP/27/OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 21 gennaio 2003;

RAVVISATA la necessità di procedere all'istituzione presso la suddetta Direzione regionale, alle dirette dipendenze della medesima, di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio per il supporto contabile nella gestione coordinata dei capitoli della rubrica di bilancio di competenza della Direzione stessa;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. è istituita, alle dipendenze della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio e con sede nella città di Trieste, la «Struttura per la gestione coordinata dei capitoli di spesa». Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica in cinque unità nella categoria D e tre unità nella categoria C;
2. alla struttura sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) assicurare la gestione della rubrica di spesa della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti attraverso l'omogenea formalizzazione dei provvedimenti necessari;
 - b) fornire adeguato supporto contabile-amministrativo, in situazioni non standardizzate, agli addetti alla gestione della spesa;
3. per quanto disposto dal precedente punto 1, all'articolo 102 dell'allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Dalla Direzione dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.»;

4. per quanto disposto dal precedente punto 1, all'allegato B alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche previste dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

1. La parte relativa alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti è sostituita dalla seguente:

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (categoria)	Organico (categoria)	
Direzione regionale della viabilità e trasporti		Struttura per la gestione coordinata dei capitoli di spesa	D	D C	5 3
	Servizio del trasporto pubblico locale	Struttura per il monitoraggio del sistema del trasporto pubblico locale Sede in Udine		D	1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2003, n. 307.

Revoca della D.G.R. 1000/1996 riguardante «Legge regionale 29/1992, articolo 21. Riadozione criteri di concessione dei contributi previsti al Capo VIII della legge regionale 30/1984 e successive modifiche e integrazioni per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, Capo VIII «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1000 dell'8 marzo 1996, registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1996, Registro 1, foglio 192, contenente i criteri di concessione dei contributi previsti dalla citata legge regionale 30/1984;

VISTO l'articolo 6, comma 30, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, che ha sostituito l'articolo 21 della suddetta legge regionale;

RAVVISATA la necessità, a seguito dell'entrata in vigore della predetta modifica normativa, di provvedere alla revoca della succitata deliberazione n. 1000/1996;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Industria, all'unanimità,

DELIBERA

1. - Di revocare, per quanto in premessa illustrato, la deliberazione della Giunta regionale n. 1000 dell'8 marzo 1996.

2. - La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 462.

Ripartizione provinciale delle quote di lavoratori stranieri da assumere per lavoro subordinato a carattere stagionale assegnate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e circolare n. 3/2003 del 12 febbraio 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2003 e criteri per l'accoglimento delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri per attività stagionali ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 e degli articoli 20 e 22 della legge 189/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1998 n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» (cd. legge Bossi-Fini);

CONSIDERATO che è ancora in fase di predisposizione il Regolamento di attuazione della citata legge 189/2002;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 62/2002 del 20 dicembre 2002 la quale dispone che, fino all'emanazione del Regolamento di attuazione della legge 189/2002, non si applica la procedura prevista da detta legge e trovano applicazione il D.P.R. n. 394/1999, la circolare n. 55/2000 del 28 luglio 2000 e la relativa modulistica;

VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2002, con il quale vengono assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2003, n. 2.700 quote per l'ingresso in Italia, per attività lavorativa subordinata stagionale, di cittadini stranieri non comunitari provenienti da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, da Paesi per i quali sono in vigore accordi bilaterali con l'Italia sul lavoro stagionale, nonché da quei Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria ed infine di cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002, che siano rientrati nel Paese di origine o di stabile residenza al termine del periodo di lavoro stagionale;

VISTA la circolare n. 3/2003 del 12 febbraio 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale è precisato che i Paesi con i quali sono vigenti accordi bilaterali sul lavoro stagionale sono la Tunisia e l'Albania e che i Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria oltre a Tunisia e Albania sono Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;

CONSIDERATA la necessità di ripartire fra le Province le 2.700 quote assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia con il citato D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e con la circolare n. 3 del 12 febbraio 2003;

RAVVISATA la necessità di riservare 400 delle 2.700 quote assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di compensare eventuali esigenze rappresentate dalle Province per attività stagionali da eseguirsi verso la fine dell'anno 2003 ed a seguito degli esiti del monitoraggio delle autorizzazioni complessivamente rilasciate da effettuarsi nel corso del medesimo anno;

RITENUTO, al fine di garantire, anche per l'anno 2003, l'immediata e contemporanea disponibilità di quote ai due principali settori produttivi che utilizzano lavoratori stagionali, di ripartire tra le Province le rimanenti 2.300 quote attribuite alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia applicando le percentuali derivanti dal rapporto tra autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2002 nelle singole Province, nei settori, rispettivamente, dell'agricoltura e del terziario/industria e totale delle autorizzazioni rilasciate nel medesimo anno in tutta la Regione, secondo la tabella allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4428 del 19 dicembre 2002 concernente i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per lavoratori extra comunitari relative a flussi programmati di ingresso per il 2003, la quale già determina che nella Regione Friuli Venezia Giulia, le domande di autorizzazione per cittadini stranieri, ai sensi degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 286/1998, come novellati, rispettivamente, dagli articoli 18 e 20 della legge n. 189/2002, possano essere presentate solo a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

RAVVISATA l'opportunità di definire i termini di ricevibilità delle domande di autorizzazione presentate, a valere sulle quote 2003, ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 286/1998, in attesa che sia emanato il Regolamento di attuazione della legge 189/2002, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dei provvedimenti;

CONSIDERATO pertanto opportuno che le domande di autorizzazione al lavoro siano redatte, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui sopra e della piena funzionalità del SILES, secondo il modello

predisposto a seguito della circolare ministeriale n. 55/2000, già in uso presso i competenti Uffici e debitamente aggiornato con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297;

RITENUTO, altresì opportuno stabilire che le domande di autorizzazione debbano essere complete in ogni parte e corredate dalla seguente documentazione, pena l'irricevibilità delle domande stesse e l'immediata restituzione al richiedente: 1) originale - in duplice copia - del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero (articolo 30, comma 3°, lettera «b» del D.P.R. 394/1999; 2) certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., munito di dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 252/1998, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, in alternativa alla autocertificazione attestante l'iscrizione; 3) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi inviata al Ministero delle finanze, in alternativa alla autocertificazione contenuta nella domanda attestante la capacità economica prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera «c» del D.P.R. 394/1999; 4) altra documentazione quale ad esempio il registro dei corrispettivi, la ricevuta dei versamenti dei contributi previdenziali ed ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica nel caso non sia possibile produrre quanto indicato al precedente punto 3; 5) dichiarazione di responsabilità relativa alla sistemazione alloggiativa; 6) fotocopia - fronte e retro - di un documento di identità del titolare ovvero legale rappresentante che sottoscrive l'istanza; 7) fotocopia - leggibile - del passaporto del lavoratore straniero limitatamente alle pagine relative ai dati anagrafici, validità, foto e firma; 8) fotocopia della documentazione attestante il possesso, da parte del lavoratore straniero, della qualifica professionale, nei soli casi previsti dalla legislazione italiana per l'esercizio della professione, con traduzione autenticata ovvero asseverata; 9) dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996, debitamente compilata e sottoscritta;

CONSIDERATO che, la richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte dei competenti Uffici, va effettuata in un'unica soluzione, a norma dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

RAVVISATA la necessità, in attesa dell'emanazione del Regolamento di attuazione della legge 189/2002, di stabilire la decorrenza del rapporto di lavoro stagionale con il lavoratore straniero, ai fini del calcolo complessivo dei mesi di lavoro autorizzabili ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998, in caso di utilizzazione del lavoratore per diversi periodi, nell'ambito di un periodo massimo complessivo di nove mesi;

VALUTATA l'opportunità che detta decorrenza coincida con la data di ingresso in Italia risultante dal

permesso di soggiorno, in attesa che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a diramare disposizioni al riguardo;

RAVVISATA la necessità di definire l'ordine di evasione delle domande di autorizzazione presentate ovvero inviate ai competenti Uffici;

RITENUTO che, i competenti Uffici provvedano all'evasione delle domande di autorizzazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle medesime, tenuto anche conto dell'ora; quelle pervenute a mezzo posta verranno quotidianamente collocate dopo quelle consegnate, purchè tutte complete come sopra specificato;

RITENUTO opportuno di derogare a tale criterio nel caso di eventuali richieste di autorizzazione per cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per studio o formazione, ai quali è consentita la conversione della causale del permesso medesimo in quella di «lavoro subordinato» ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del D.P.R. 394/1999, e, pertanto, di procedere immediatamente al rilascio delle predette autorizzazioni limitatamente ai casi in cui un ritardo nell'emissione dell'autorizzazione possa pregiudicare la validità del permesso di soggiorno medesimo;

RITENUTO che il competente Servizio della Regione provveda al monitoraggio delle quote attribuite alle singole Province al fine di operare, con decreto del Direttore del Servizio medesimo, le eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie tra le quattro Province in relazione alle domande presentate;

SENTITE le Province;

all'unanimità

DELIBERA

Per le suseposte considerazioni:

1. di ripartire tra le Province le 2.700 quote, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, con il D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e la circolare n. 3 del 12 febbraio 2003, per l'ingresso in Italia, per attività lavorativa subordinata stagionale, di cittadini stranieri non comunitari provenienti da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto, nonché di cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002, che siano rientrati nel Paese di origine o di stabile residenza al termine del periodo di lavoro stagionale;

2. di riservare 400 delle 2.700 quote assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di compensare eventuali esigenze rappresentate dalle Province per attività stagionali da eseguirsi verso la fine dell'anno

2003 ed a seguito degli esiti del monitoraggio delle autorizzazioni complessivamente rilasciate da effettuarsi nel corso del medesimo anno;

3. di ripartire tra le Province le rimanenti 2.300 quote attribuite alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia applicando le percentuali derivanti dal rapporto tra autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2002 nelle singole Province, nei settori, rispettivamente, dell'agricoltura e del terziario/industria e totale delle autorizzazioni rilasciate nel medesimo anno in tutta la Regione, secondo la tabella allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di ritenere ricevibili solo le domande presentate o inviate, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;

5. di stabilire che, le domande di autorizzazione al lavoro siano redatte, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui sopra e della piena funzionalità del SILES, secondo il modello predisposto a seguito della circolare ministeriale n. 55/2000, già in uso presso i competenti Uffici e debitamente aggiornato con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297;

6. di stabilire che le domande di autorizzazione debbano essere complete in ogni parte e corredate dalla seguente documentazione, pena l'irricevibilità delle domande stesse e l'immediata restituzione al richiedente: 1) originale - in duplice copia - del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero (articolo 30, comma 3°, lettera «b» del D.P.R. 394/1999; 2) certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., munito di dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 252/1998, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, in alternativa alla autocertificazione attestante l'iscrizione; 3) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi inviata al Ministero delle finanze, in alternativa alla autocertificazione contenuta nella domanda attestante la capacità economica prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera «c» del D.P.R. 394/1999; 4) altra documentazione quale ad esempio il registro dei corrispettivi, la ricevuta dei versamenti dei contributi previdenziali ed ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica nel caso non sia possibile produrre quanto indicato al precedente punto 3; 5) dichiarazione di responsabilità relativa alla sistemazione alloggiativa; 6) fotocopia - fronte e retro - di un documento di identità del titolare ovvero legale rappresentante che sottoscrive l'istanza; 7) fotocopia - leggibile - del passaporto del lavoratore straniero limitatamente alle pagine relative ai dati anagrafici, validità, foto e firma; 8) fotocopia della documentazione attestante il possesso, da parte del lavoratore straniero, della qualifica professionale, nei soli casi previsti dalla legislazione italiana per l'esercizio della professione, con traduzione autentica-

ta ovvero asseverata; 9) dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996, debitamente compilata e sottoscritta;

7. di determinare che la richiesta di eventuale ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte dei competenti Uffici, sia effettuata in un'unica soluzione, a norma dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

8. di stabilire che la decorrenza del rapporto di lavoro stagionale con il lavoratore straniero, ai fini del calcolo complessivo dei mesi di lavoro autorizzabili ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998, in caso di utilizzazione del lavoratore per diversi periodi, nell'ambito di un periodo massimo complessivo di nove mesi, coincida con la data di ingresso in Italia del lavoratore medesimo risultante dal permesso di soggiorno, in attesa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a diramare disposizioni al riguardo;

9. di definire l'ordine di evasione delle domande di autorizzazione presentate ovvero inviate ai competenti Uffici nel modo seguente: gli Uffici medesimi provvederanno all'evasione delle domande di autorizzazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle medesime, tenuto anche conto dell'ora; quelle pervenute a mezzo posta verranno quotidianamente collocate dopo quelle consegnate, purchè tutte complete come sopra specificato. Si provvederà, in deroga ai criteri sopra descritti, nel caso di eventuali richieste di autorizzazione per cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per studio o formazione, ai quali è consentita la conversione della causale del permesso medesimo in quella di «lavoro subordinato» ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del D.P.R. 394/1999, e, pertanto, in tali ipotesi, gli Uffici competenti provvederanno immediatamente al rilascio delle predette autorizzazioni limitatamente ai casi in cui un ritardo nell'emissione dell'autorizzazione possa pregiudicare la validità del permesso di soggiorno medesimo;

10. di stabilire che il competente Servizio della Regione provveda al monitoraggio delle quote attribuite alle singole Province al fine di operare, con decreto del Direttore del Servizio medesimo, le eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie tra le quattro Province in relazione alle domande presentate;

11. ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' LAVORATIVA STAGIONALE RILASCIATE NELL'ANNO 2002/AL 31.12.2002					
PROVINCIA	TOTALE	AGRICOL- TURA	% SUL TOTALE	INDUSTRIA +TERZIARIO	% SUL TOTALE
GORIZIA	86	67	5,04%	19	1,42%
PORDENONE	625	610	45,89%	15	1,12%
TRIESTE	19	1	0,07%	18	1,35%
UDINE	599	316	23,77%	283	21,29%
TOTALE	1329	994	75%	335	25%

RIPARTIZIONE ALLE PROVINCE DELLE 2300 QUOTE NELLE PERCENTUALI SOPR OTTENUTE, PER CITTADINI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI INDICATI AL PUNTO 8 DELLA PRESENTE DELIBERA.					
	% DI 2300	QUOTE ASSEGNATE PER AGRI- COLTURA	% DI 2300	QUOT ASSEGNATE PER IND./ TERZIARIO	TOTALE 2300 QUOTE
GORIZIA	5%	115	1,4%	32	147
PORDENONE	46 %	1058	1,1%	25	1083
TRIEST	0,1%	2	1,3%	30	32
UDINE	23,9%	550	21,2%	488	1038
TOTALE	75%	1725	25%	575	2300

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 476.

**Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006.
Avviso per la presentazione di progetti formativi a
valere sull'asse D, misura D.1 - azioni a favore delle
PMI - annualità 2003. Modifiche e integrazioni alla
deliberazione n. 3670/2002.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3670 del 30 ottobre 2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 del Programma Operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006, con specifico riferimento al fabbisogno delle PMI;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede, fra le altre, la possibilità di presentare progetti a valere sull'azione 32 - Formazione continua per l'aggiornamento individuale;

CONSIDERATO che in relazione alla citata azione 32 l'avviso rinviava ad un successivo atto l'individuazione delle risorse finanziarie ad essa attribuibili, al fine di utilizzare i residui dell'analogo sportello in scadenza alla data del 30 novembre 2002 ed istituito nell'ambito dell'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5219/2001;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili alla chiusura del citato sportello ammontano a euro 457.080,00;

RITENUTO quindi di attribuire allo sportello istituito con la citata deliberazione 3670/2002 relativamente all'azione 32 - Formazione continua per l'aggiornamento individuale - una disponibilità finanziaria pari a euro 457.080,00 così ripartita:

<i>Totale</i>	<i>non area ob. 2</i>	<i>area ob. 2</i>
457.080,00	342.810,00	114.270,00

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto indicato in premessa, allo sportello istituito nell'ambito dell'avviso approvato con deliberazione n. 3670/2002 e relativo all'azione 32 - Formazione continua per l'aggiornamento individuale - è attribuita una disponibilità finanziaria pari a euro 457.080,00 così ripartita:

<i>Totale</i>	<i>non area ob. 2</i>	<i>area ob. 2</i>
457.080,00	342.810,00	114.270,00

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 43 del 19 dicembre 2002 il Comune di Chiopris Viscone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 44 del 19 dicembre 2002 il Comune di Chiopris Viscone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con

deliberazione consiliare n. 81 del 19 dicembre 2002, il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Doberdò del Lago. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 27 settembre 1999 il Comune di Doberdò del Lago ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito n. 6 «Parco delle grandi attrezzature».

Con deliberazione consiliare n. 2 del 21 gennaio 2003, il Comune di Gorizia ha parzialmente accolto le osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito n. 6 «Parco delle grandi attrezzature», ed ha approvato il Piano medesimo modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 42 del 30 dicembre 2002 il Comune di Morsano al Tagliamento ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale

sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Premariacco. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 3 maggio 2000 il Comune di Premariacco ha dato atto che, in ordine alla variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni e non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ragogna. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2 industriale/artigianale.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 31 ottobre 2002, il Comune di Ragogna ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2 industriale/artigianale, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di riapprovazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato comparto D1A nella zona industriale di Medeuza.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 13 gennaio 2003, il Comune di San Giovanni al Natisone ha parzialmente accolto le osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato comparto D1A nella zona industriale di Medeuza, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 37 del 19 dicembre 2002 il Comune di San Lorenzo Isontino ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 65 del 29 novembre 2002 il Comune di San Quirino ha adottato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio del trasporto pubblico locale

Avviso relativo alla presentazione di domande per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003) da parte dei titolari di licenza di taxi.

Le domande per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003)

da parte dei titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento in tal senso di quelli in servizio, esclusivamente per l'esercizio finanziario 2003, devono essere presentate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 5 aprile 2003, in applicazione del secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Trieste, 26 febbraio 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Roberto Della Torre

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 1 del 4 febbraio 2003 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2003. Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)».

Nel testo della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel 1° Supplemento Straordinario del 4 febbraio 2003, n. 1, al Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2003, all'articolo 3, comma 8, lettera j), le parole «legge regionale 3 luglio 2000 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000)», riportate a pag. 1074, colonna seconda, nona e decima riga, devono correttamente intendersi «legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITA' EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 3
del 4 gennaio 2003)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* del 14 febbraio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine;

Vista la nota del 5 dicembre 2002 del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3182 del 14 luglio 2002, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo dell'attuazione delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità nel settore della depurazione delle acque reflue in atto nel territorio del Comune di Tolmezzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in Provincia di Udine, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: Berlusconi

(*Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2003*)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 dicembre 2002.

Accertamento dei periodi di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 20 dicembre 2002 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il

quale si accerta l'irregolare e mancato funzionamento nel giorno 27 novembre 2002 ed il mancato funzionamento nei giorni 28 e 29 novembre 2002 dell'ufficio del P.R.A. di Gorizia.

(*Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2003*)

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 3 gennaio 2003 del Direttore compartimentale per le Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento nel giorno 13 dicembre 2002 dei Servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'Ufficio provinciale di Udine.

(*Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2003*)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* in epigrafe è stato pubblicato il decreto dell'8 gennaio 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento nel giorno 13 dicembre 2002 dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* in epigrafe è stato pubblicato il decreto dell'8 gennaio 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento nel giorno

13 dicembre 2002 dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 24
del 30 gennaio 2003)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 20 gennaio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si dichiara il carattere eccezionale degli eventi calamitosi nel territorio sottoelencato della Provincia di Pordenone e le indicazioni delle specifiche provvidenze di legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone: piogge persistenti dal 3 luglio 2002 al 18 agosto 2002 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), f) nel territorio del Comune di Zoppola.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 29
del 5 febbraio 2003)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2003.

Approvazione dello Statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 22 gennaio 2003 del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore con il quale si approva lo Statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave», con sede in Pordenone, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio.

Il Consorzio tutela vini D.O.C. «Friuli Grave» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata

denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 30
del 6 febbraio 2003)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2003.

Modifica dell'orario di uscita dai porti e di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 13 gennaio 2003 del Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura con il quale si sostituisce l'articolo 9, comma 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 concernente «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia» con il testo seguente:

«2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti è fissata dalle ore 1; l'attività di pesca è fissata dalle ore 3 alle ore 13. Per la mancata osservanza di detti limiti si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo».

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 24 gennaio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si acquisisce il protocollo di accordo stipulato il 20 novembre 2002 tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, U.NA.PRO.S. e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli, interessati alla D.O.P. «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 con Regolamento (CE) n. 1107/1996.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
RURALE - ERSA
GORIZIA

Decreto 16 gennaio 2003, n. 1/Servizio DA/FC del Commissario. Approvazione del Regolamento applicativo della misura m - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - sottomisura m1 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - azione 1 - Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità del Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Reg. CE n. 1257/1999.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 «Istituzione dell' Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - E.R.S.A.»;

ATTESO che ai sensi dell' articolo 1, comma 5 della citata legge regionale n. 24/2002, l' Agenzia costituisce la trasformazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura istituito con la predetta legge regionale n. 18/1993;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0388 del 16 dicembre 2002;

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 29 settembre 2000 n. C (2000) 2902 def.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d' atto dell' approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTA la misura m - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - suddivisa nella sottomisura m1 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità, a sua volta suddivisa nell' azione 1 - Valorizzazio-

ne delle produzioni agricole di qualità - e nell' azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani, nonché nella sottomisura m2 - Potenziamento del sistema di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli di qualità;

PRESO ATTO che l' ERSA è l' Ente gestore dell' azione 1 della sottomisura m1, e che l' AGEA è l' organismo pagatore della sottomisura medesima;

VISTO il punto 6 - Procedure per l' attuazione - dell' azione 1 della sottomisura m1 - Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità;

VISTA la delibera n. 4489 del 30 dicembre 2002 della Giunta regionale con la quale vengono ripartiti i fondi destinati alla misura m, nell' arco dell' intera programmazione del Piano di Sviluppo Rurale e vengono attribuiti all' azione 1 della sottomisura m1 euro 3.330.000,00;

VISTO il testo del «Regolamento applicativo della misura m - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - sottomisura m1 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - azione 1 - Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità - del Piano di Sviluppo Rurale, allegato A) al presente decreto;

SENTITO il Direttore dell' ERSA;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto ad approvazione giuntale;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della misura m - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - sottomisura m1 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - azione 1 - Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità del Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento CE n. 1257/1999», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO:
Bruno Augusto Pinat

Allegato A

Regolamento applicativo della misura m - «Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità» del Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR) sottomisura m1 - «Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità», azione 1: «Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità».

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'azione 1: «Valorizzazione delle produzioni agricole di qualità» della sottomisura m1 «Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità» della misura m - «Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità» prevista nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente Regolamento) redatto ai sensi del Regolamento CEE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito Regolamento (CE) n. 1257/1999 nel presente Regolamento) ed approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000.

Art. 2

(Localizzazione geografica)

1. L'ambito geografico di attuazione dell'azione è l'intero territorio regionale.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Beneficiano dell'azione le associazioni di produttori, anche nella forma di associazioni temporanee d'impresa (ATI), le cooperative che operano nel campo della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli e i loro consorzi, le forme associative fra imprese agricole ovvero di trasformazione di prodotti agricoli, che producano o trasformino ovvero intendano produrre o trasformare prodotti agricoli di qualità così come individuati ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4.

2. Le ATI, ancorché non ancora formalmente costituite, possono presentare domanda purché nella stessa venga assunto l'impegno a formalizzare la costituzione successivamente all'approvazione del progetto presentato. La forma associativa deve essere mantenuta fino alla verifica dell'avvenuta esecuzione del progetto e della liquidazione dell'aiuto. Per quanto riguarda l'intervento di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 4, l'ATI e la certificazione dovranno essere mantenute per la durata minima di 5 anni.

3. Non sono considerati beneficiari i singoli produttori o le singole imprese che danno luogo alle forme associative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Qualora i richiedenti operino su un territorio più ampio della sola Regione Friuli Venezia Giulia, l'ammissibilità all'aiuto è possibile solo nel caso in cui la

prevalenza delle produzioni e/o delle eventuali trasformazioni siano effettuate in Regione.

Art. 4

(Interventi e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) spese per interventi finalizzati al conseguimento della certificazione della qualità di cui ai successivi commi del presente articolo;
- b) spese per consulenze riferite all'attività di studio, progettazione e supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza con esperienza specifica nel campo dell'attuazione dei sistemi di certificazione di prodotto e dei sistemi di processo produttivo;
- c) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche di carattere innovativo relative ai prodotti di qualità, ivi compresi progetti pilota e/o progetti dimostrativi;
- d) spese per studi, indagini e sperimentazioni finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti, a valutare le opportunità ed esigenze del mercato e ad identificare strategie di marketing;
- e) creazione di nuovi canali di commercializzazione;
- f) ideazione e progettazione delle confezioni dei prodotti certificati, nonché del logo;
- g) l'I.V.A. qualora il beneficiario sia soggetto passivo nei confronti dell'imposta.

3. Gli interventi devono riguardare prodotti che abbiano già ottenuto o per i quali si intende ottenere la denominazione d'origine protetta, DOP, ai sensi del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 del 14 luglio 1992 ovvero l'indicazione geografica protetta, IGP, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/1992 ovvero l'attestazione di specificità prevista ai sensi del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/1992 del 14 luglio 1992 per i quali può essere utilizzata la dicitura «specialità tradizionale garantita (STG)» e il relativo simbolo previsti dal Regolamento (CEE) della Commissione n. 1848/1993 del 9 luglio 1993.

Sono inoltre ammessi interventi che hanno già ottenuto od intendano ottenere la certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 «Vision 2000», la certificazione di sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001.

4. Gli interventi riguardano inoltre i prodotti provenienti da agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2092/1991 del 24 giugno 1991.

5. Sono ammessi anche interventi riguardanti prodotti ottenuti nel rispetto dei criteri applicativi dell'azione 1 della sottomisura f1 della misura f del PSR (agricoltura eco-compatibile).

6. Sono altresì ammessi interventi relativi a prodotti per i quali s'intende ottenere il marchio di qualità «Agricoltura ambiente qualità - AQUA» rilasciato dall'ERSA, ai sensi della legge regionale n. 21 del 13 agosto 2002, purchè riconosciuto a livello nazionale e comunitario.

7. Qualora gli interventi riguardino i prodotti vinicoli questi devono aver ottenuto la denominazione d'origine controllata DOC o l'indicazione geografica tipica IGT. Tali produzioni devono essere ricavate secondo quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992.

8. Non sono ammessi interventi a favore di certificazioni rilasciate per prodotti provenienti da paesi terzi.

Art. 5

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammesse le seguenti categorie di spese:

- a) spese per i controlli previsti a carico dei singoli produttori;
- b) spese connesse relative ad attività promozionali e di pubblicità;
- c) spese attinenti a prodotti contrassegnati con designazioni geografiche registrate con procedure diverse da quelle previste dal Regolamento (CEE) 2081/1992;
- d) spese attinenti ad attestati di qualità che non rispondano a criteri di trasparenza, accessibilità ed affidabilità.

2. I criteri di cui sopra vengono così definiti:

- a) trasparenza: le caratteristiche intrinseche dei prodotti devono essere obiettivamente definite;
- b) accessibilità: tutti i prodotti originari degli stati membri possono rivendicare il rilascio dell'attestato di qualità purchè sia rispettato il relativo disciplinare;
- c) affidabilità: i controlli devono essere effettuati da un organismo competente, indipendente ed imparziale.

Art. 6

(Tipo, intensità ed importo degli aiuti)

1. Gli aiuti sono disposti nella forma di aiuto in conto capitale erogati dall'organismo pagatore.

2. L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

3. L'aiuto non può superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio. Il triennio decorre dalla data del primo provvedimento di concessione dell'aiuto.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 7

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domande di aiuto, redatte in conformità agli appositi modelli forniti dall'ERSA, devono essere presentate in carta semplice ed in duplice copia presso la sede dell'ERSA in Gorizia.

2. La presentazione della domanda può avvenire direttamente o tramite mezzo postale:

- a) la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia di tutta la documentazione presentata sottoscritto dal richiedente; la copia di detto elenco, previa apposizione del timbro datario da parte dell'Ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione;
- b) la domanda inoltrata tramite mezzo postale, accompagnata da un elenco della documentazione presentata sottoscritto dal richiedente, deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data di inoltro all'Ufficio postale.

3. Per il 2003 la presentazione della domanda deve essere effettuata, pena l'irricevibilità, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Per gli anni successivi al 2003 il termine di presentazione delle domande è fissato al primo marzo salvo proroga fissata con decreto del Direttore dell'ERSA e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Art. 8

(Documentazione da presentare in allegato alla domanda)

1. Devono essere presentati all'ERSA, pena la non ammissibilità della domanda, i seguenti documenti:

- a) domanda di aiuto, sullo stampato fornito dall'ERSA, debitamente compilata;
- b) relazione illustrativa delle finalità e delle caratteristiche tecnico-economiche degli investimenti previsti, delle caratteristiche generali del soggetto be-

nefeciario e dello specifico programma di sviluppo. In particolare la relazione dovrà indicare:

- 1) il piano di attività con indicazione delle azioni da realizzare e della corrispondente cronologia, indicante la data prevista di conclusione dell'attività;
 - 2) i soggetti coinvolti;
 - 3) le risorse da impiegare;
 - 4) il numero dei soggetti produttori primari che beneficeranno della ricaduta dell'intervento;
 - 5) nel caso di domanda che riguardi prodotti ottenuti con metodi eco-compatibili ottenuti nel rispetto dei criteri applicativi dell'azione 1 della sottomisura f1 della misura f del P.S.R., il beneficiario dovrà presentare idonea documentazione attestante l'ammissibilità delle domande presentate dai tutti i singoli produttori ai sensi di tale azione;
- c) preventivo analitico di spesa ed, ove necessario, offerte formulate da ditte specializzate corredate da relazione esplicativa relativa alle scelte operate;
- d) certificato di iscrizione al registro delle imprese dei singoli soggetti aderenti all'iniziativa, di data non anteriore a sei mesi ovvero corrispondente autocertificazione ai sensi della lettera i) dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- e) atto costitutivo e Statuto per i soggetti non iscritti al registro delle imprese;
- f) codice fiscale e, ove necessario, partita I.V.A.

2. E' data facoltà all'ERSA di richiedere eventuale documentazione integrativa che dovesse rendersi necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'istruttoria.

Art. 9

(Criteri per la selezione delle domande)

1. Nell'eventualità in cui gli importi di aiuto richiesti superino le risorse finanziarie, le domande complete e regolarmente inoltrate entro i termini di presentazione saranno valutate dall'ERSA, sulla base di criteri che determinano l'attribuzione del punteggio sotto riportato:

- a) in base al tipo di prodotto:
- 1) domande che riguardino le produzioni biologiche di cui al Reg. (CEE) n. 2092/1991
Punti 23
 - 2) domande che riguardino prodotti ottenuti con metodi eco-compatibili di cui all'azione 1 della sottomisura f1 della misura f del PSR
Punti 21
- b) in base al tipo di certificazione già ottenuta:
- 1) ISO 9000 «Vision 2000»/ISO 14001/EMAS
Punti 9

- 2) DOP/DOC
Punti 7
 - 3) IGP/IGT
Punti 6
 - 4) STG/AQUA
Punti 4
- c) in base al tipo di certificazione che si intende ottenere:
- 1) DOP/DOCG
Punti 31
 - 2) IGP/DOC/IGT
Punti 30
 - 3) ISO 9000 «Vision 2000»/ISO 14001/EMAS
Punti 29
 - 4) STG/AQUA
Punti 21
- d) ricaduta dell'azione attuata:
- 1) su un numero fino a 10 produttori primari
Punti 8
 - 2) su un numero da 11 fino a 20 produttori primari
Punti 11
 - 3) su un numero da 21 fino a 100 produttori primari
Punti 14
 - 4) su un numero da 101 fino a 300 produttori primari
Punti 17
 - 5) su un numero da 301 produttori primari
Punti 20
- e) settore d'intervento:
- 1) orticolo
Punti 41
 - 2) floricolo
Punti 39
 - 3) viticolo
Punti 38
 - 4) frutticolo
Punti 36
 - 5) zootecnico
Punti 33
 - 6) seminativi
Punti 30

I settori di cui ai punti 1, 2, 3, 4, si intendono comprensivi dell'attività vivaistica.

2. Le domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse nell'anno di presentazione delle medesime conservano validità e, ferma restando la necessità di conferma della domanda da parte del richiedente, concorrono alle graduatorie successive.

3. In caso di parità di punteggio è preferita la domanda con spesa ammissibile di importo inferiore; in caso di ulteriore parità si tiene conto del punteggio più alto ottenuto ai sensi della lettera d) del comma 1) del presente articolo.

Art. 10

(Procedure)

1. L'ERSA, acquisite le domande al proprio protocollo provvede ad avviare l'istruttoria con le seguenti modalità:

- a) comunicazione al beneficiario dei nominativi del responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- b) verifica della regolarità e della completezza formale e documentale della domanda, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente con la richiesta dell'eventuale documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 8;
- c) valutazione dei progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità ed all'importo richiesto con la stesura di apposito verbale istruttorio.

2. Conclusa l'istruttoria l'ERSA provvede a:

- a) approvare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, o di organismo equipollente, la graduatoria delle domande, stilata in base ai punteggi di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, alla redazione dell'elenco dei beneficiari finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, ed all'assegnazione degli aiuti nella misura prevista dal presente Regolamento;
- b) dare comunicazione ai richiedenti circa l'esito dell'istruttoria e dell'ammissione o meno al finanziamento; ai beneficiari ammessi a finanziamento sono altresì comunicati i termini per la realizzazione e rendicontazione del progetto.

3. Il termine ultimo per la conclusione dell'iniziativa non deve essere superiore a ventiquattro mesi dalla data della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, termine elevato a trentasei mesi esclusivamente per progetti finalizzati all'ottenimento della denominazione d'origine protetta DOP, della certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 «Vision 2000», della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e dell'adesione al sistema volontario di ecogestione ed audit EMAS. Nelle annualità 2005 e 2006 tali termini potranno essere ridotti in modo tale da poter erogare il contributo spettante entro il periodo di programmazione previsto dal Piano di sviluppo rurale.

4. A conclusione del progetto il beneficiario provvede alla rendicontazione delle spese sostenute.

5. L'ERSA provvede a verificare la corrispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato redigendo apposito verbale di accertamento finale nel quale viene riportato l'importo di spesa liquidabile.

6. L'ERSA provvede a redigere gli elenchi di liquidazione da inviare alla Direzione regionale dell'agricoltura per il successivo invio all'organismo pagatore.

Art. 11

(Disciplina dell'anticipazione)

1. L'aiuto può essere erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento (CE) della Commissione n. 445/2002 del 26 febbraio 2002, in misura non superiore al 20% del costo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa equivalente al 110% dell'importo anticipato a favore dell'organismo pagatore, alle condizioni stabilite dall'organismo stesso.

2. La richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda di contributo.

3. La garanzia fideiussoria viene svincolata da parte dell'organismo pagatore successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo.

Art. 12

(Varianti)

1. Le varianti ai progetti ammessi a contributo potranno essere richieste, in via preventiva, dal beneficiario all'ERSA, che potrà approvare la variante qualora questa non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. L'approvazione di una variante maggiorativa non determinerà l'aumento dell'importo di spesa assunto in sede di approvazione dell'iniziativa, mentre una variante diminutiva modificherà tale importo in misura pari alla riduzione della spesa ammessa. Eventuali varianti che non eccedano il limite del 10% in più o in meno della spesa ammessa potranno essere approvate anche a consuntivo sempre che le stesse non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Art. 13

(Proroghe)

1. E' ammessa la concessione di una sola proroga della durata massima di sei mesi rispetto al termine stabilito per la conclusione delle attività o per la rendicontazione, su motivata richiesta del beneficiario da presentare almeno un mese prima della scadenza di tale termine.

Art. 14

(Rendicontazione)

1. La liquidazione della spesa ha luogo sulla base di fatture regolarmente quietanzate od altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Il beneficiario deve inoltre presentare al momento della rendicontazione una relazione conclusiva con la descrizione dettagliata dell'attività effettuata accompagnata dalla documentazione illustrante l'attività medesima ed, ove richiesto,

l'attestazione dell'avvenuto ottenimento della certificazione, di cui alla lettera c, comma 1 dell'articolo 9.

2. La documentazione a consuntivo deve essere conforme alle disposizioni contabili e fiscali vigenti.

Art. 15

(Obblighi dei beneficiari)

1. Qualora l'aiuto venga richiesto per l'ottenimento della certificazione, questa, nonché la forma associativa, dovranno essere mantenute per la durata minima di cinque anni.

2. Il beneficiario è tenuto a fornire ogni anno, per l'intera durata del periodo vincolativo di cui al comma 1, all'ente gestore della misura tutta la documentazione necessaria a dimostrare il mantenimento di tali condizioni.

Art. 16

(Divulgazione dei dati)

1. Tutti i risultati, le informazioni ed i dati derivanti dalle attività svolte grazie all'azione della presente misura sono a disposizione della Regione e potranno essere utilizzati per i suoi fini istituzionali nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo.

2. Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di fornire tutti i dati che dovessero rendersi necessari per l'attività di monitoraggio dell'azione.

Art. 17

(Controlli)

1. Le attività di controllo sono eseguite in conformità con quanto disposto dal Capo II Sezione 6 articoli 59, 60 e 61 del Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 e con quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo pagatore approvato dal comitato di sorveglianza per lo sviluppo rurale nella seduta del 9 luglio 2001.

Tali attività si articolano in:

a) controlli amministrativi per l'ammissibilità delle domande da attuare secondo le seguenti modalità:

- 1) sono effettuati sul 100 % delle domande pervenute, anche mediante verifiche incrociate in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell'aiuto; è soggetto al controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine;
- 2) sulle domande ritenute ammissibili, per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento sono effettuati ogni anno:

- su un campione pari almeno al 5% delle domande ritenute idonee;
- in ogni caso dove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni.

Tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante l'esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

b) Controlli finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento delle attività da attuare secondo le seguenti modalità:

- 1) sono effettuati sul 100% delle domande per verificare la completezza della documentazione presentata dal beneficiario, per la verifica del rispetto degli impegni assunti.

c) Controlli in sede di liquidazione finale da attuare secondo le seguenti modalità:

- 1) si effettuano sul 100% delle domande per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, per la verifica della completezza della documentazione presentata e per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento e degli impegni assunti.

d) Controlli successivi alla liquidazione finale degli aiuti, che sono effettuati per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti, da attuare secondo le seguenti modalità:

- 1) si effettuano su un campione pari almeno al 5% delle domande che sono state definitivamente liquidate;
- 2) si effettuano anche al di fuori del campione predeterminato laddove sussistano ragionevoli motivazioni;
- 3) sono effettuati d'ufficio e possono prevedere l'effettuazione di un sopralluogo in loco per la verifica della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 18

(Revoche e sanzioni)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni comunitarie, alle leggi statali e regionali si fa riferimento a quanto disposto al Capo II Sezione 6 articoli 63 e 64 del Regolamento (CE) n. 445/2002, e al Titolo III Capo II articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, nonché alle indicazioni fornite dall'organismo pagatore attraverso il manuale delle procedure e dei controlli.

2. Il contributo verrà revocato nei casi in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'iniziativa;
- b) mancato rispetto degli obiettivi prefissati;
- c) variazioni attuate in difformità a quanto previsto all'articolo 12;
- d) dichiarazioni non veritiere e tali da indurre l'ERSA in grave errore;
- e) mancata permanenza dei requisiti richiesti;
- f) non corretta ed impropria utilizzazione dei fondi pubblici;
- g) tutti i casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

3. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso ufficiale vigente al momento dell'erogazione del contributo. La restituzione delle somme avverrà secondo le indicazioni comunicate dall'organismo pagatore.

Art. 19

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela della privacy.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL COMMISSARIO: PINAT

AGENZIA DI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA
DEL TARVISIANO E DI SELLA NEVEA
TARVISIO
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'alienazione di beni immobili - «Campi tennis».

L'Agenzia di informazione ed accoglienza turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea indice un'asta pubblica, con aggiudicazione tramite offerta in busta chiusa e se-

condo il criterio dell'offerta in percentuale più elevata rispetto al prezzo a base d'asta, purchè tale percentuale sia migliorativa e non inferiore al 2% rispetto al predetto prezzo.

Prezzo a base d'asta: euro 94.750,07 (I.V.A. esclusa ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 8/478013/93 del 13 giugno 1993).

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 7 aprile 2003.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara si rinvia all'apposito bando integrale depositato presso l'ufficio dell'A.I.A.T., dove potrà essere presa visione o copia del bando stesso.

L'apertura delle buste avrà luogo presso la sede dell'A.I.A.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea, via Roma 12, Tarvisio, il giorno 8 aprile 2003 alle ore 10.30.

Per informazioni gli interessati sono pregati di rivolgersi all'ufficio dell'ufficio dell'A.I.A.T., telefono 0428/2135 - fax 0428/2972 - e-mail: apt@tarvisiano.org.

IL DIRETTORE:
Stefano Mazzolini

COMUNE DI BASILIANO (Udine)

Estratto del bando di pubblico incanto (asta pubblica) per l'affidamento dei lavori di sfalcio e sfrondataura da eseguirsi in banchine, pertinenze stradali, fossati e scarpate esistenti lungo le strade comunali urbane ed extraurbane, provinciali e statali ricadenti entro le delimitazioni di centro abitato - triennio 2003-2005.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E
TECNICA MANUTENTIVA

RENDE NOTO CHE

1) in esecuzione del proprio provvedimento n. 18 del 18 febbraio 2003 (n. 014/03 Reg. Serv.) il giorno di martedì 1° aprile 2003 alle ore 12.00 presso la sede municipale del Comune di Basiliano - locali dell'Ufficio tecnico comunale di via Verdi, 2 - si svolgerà il pubblico incanto (asta pubblica) per l'affidamento dei lavori di sfalcio e sfrondataura da eseguirsi in banchine, pertinenze stradali, fossati e scarpate esistenti lungo le strade comunali urbane ed extraurbane, provinciali e statali ricadenti entro le delimitazioni di centro abitato - triennio 2003-2005;

2) l'asta pubblica si svolgerà con il sistema e le modalità previste dagli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio

decreto n. 827 del 23 maggio 1924. L'appalto verrà aggiudicato definitivamente alla Ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posto a base d'asta;

3) l'importo a base d'asta dei lavori in parola, relativo al triennio 2003-2005, ammonta a complessivi euro 77.500,00 (euro settantasettemilacinquecento/00), I.V.A. esclusa;

4) il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno di lunedì 31 marzo 2003;

5) copia integrale del bando di pubblico incanto (asta pubblica), dei grafici di individuazione dei siti di intervento, nonché del Capitolato con caratteristiche tecniche, disciplinare, oneri e condizioni facenti parte degli approvati atti di appalto, sono disponibili presso l'Ufficio tecnico comunale (telefono 0432/838142) al quale è demandata ogni informazione in merito, nella persona del Responsabile del procedimento ing. Stefano Del Do.

Basiliano, lì 26 febbraio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
ing. Stefano Del Do

COMUNE DI LIGNANO SABBIA DORO
(Udine)

Bando mediante asta pubblica per la fornitura di calzature ai dipendenti del Comune. Avviso di rettifica e proroga dei termini.

Ad integrazione e rettifica del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003 relativo ad un'asta pubblica per la fornitura di calzature, per il triennio 2003-2005, a seguito modifica allegato n. 3 al Capitolato, si comunica una proroga del termine.

Pertanto le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12.30 del giorno 18 marzo 2003.

Fermo il resto.

Lignano Sabbiadoro, 21 febbraio 2003

IL CAPO SEZIONE FINANZIARIA:
dott.ssa Cristina Serano

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di gara per la fornitura di n. 6 autovetture per i servizi comunali.

Si rende noto che il Comune di Muggia indice per il giorno 28 marzo 2003 alle ore 10.00 un'asta pubblica per la fornitura di n. 6 autovetture per i servizi comunali per un importo complessivo netto a base d'asta di euro 50.000,00, suddiviso in 6 lotti da aggiudicarsi separatamente.

Il Bando, con il modello di dichiarazione per la partecipazione alla gara, e il Capitolato speciale d'appalto sono scaricabili dal sito internet: www.muggiaculturaeturismo.it.

Per informazioni contattare il Servizio OO.PP. e Territorio/S.T.A. in Muggia, via di Trieste n. 8 (telefono 040/3360423 - fax 040/273372).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO
OO.PP. E TERRITORIO/S.T.A.:
dott. Walter Coren

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara ad asta pubblica per l'appalto dei servizi di potatura delle piante a Prà Castelvecchio e sistemazione a verde aiuole spartitraffico cittadine.

Il Comune di Sacile, piazza del Popolo 65, in esecuzione della determinazione n. 75 del 24 febbraio 2003, indice un'asta pubblica per l'appalto dei servizi di potatura delle piante a Prà Castelvecchio e sistemazione a verde aiuole spartitraffico cittadine.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 19 marzo 2003 e l'apertura dei plichi contenenti le stesse si terrà presso l'Area LL.PP./manutentiva - Ufficio manutenzione verde pubblico del Comune di Sacile sita in piazzale Manin (2° piano), il giorno 21 marzo 2003 alle ore 10,00.

Il metodo di gara cui si fa ricorso è l'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del Regio decreto n. 827/1924 e nel rispetto dei successivi articoli 75 e 76. La potatura delle piante e la sistemazione a verde delle aiuole sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo di progetto.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Per quanto non citato ed indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio dell'intestato Comune e all'apposito foglio patti e condizioni disponibili presso l'Ufficio tecnico dell'Ente.

Sacile, 24 febbraio 2003

IL COORDINATORE DELL'AREA
LL.PP./MANUTENTIVA:
dott. arch. Marino Ettorelli

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio sfalcio erba di alcune aree verdi comunali - stagione estiva 2003.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo con sede in Largo Garibaldi n. 37 - località Pieris (Gorizia) indice un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di sfalcio dell'erba di alcune aree verdi comunali per la stagione estiva 2003.

La procedura di aggiudicazione sarà: asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Dovrà essere fatto un ribasso percentuale riferito al prezzo unitario a base d'asta riportato nel capitolato d'onori.

L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta che avrà fatto il migliore ribasso sul prezzo unitario a base d'asta.

L'offerta, in competente bollo, da indirizzare al Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2003.

L'apertura dei plichi, presieduta dal Segretario comunale, avverrà presso la sede municipale di Pieris, largo Garibaldi n. 37, San Canzian d'Isonzo (Gorizia), il giorno 8 aprile 2003 alle ore 10.00.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tutti coloro i quali ne hanno diritto.

Per il rilascio di copia integrale del bando e della documentazione inerente alla gara, nonché per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi all'Unità operativa servizio manutenzioni e lavori pubblici del Comune di San Canzian d'Isonzo largo Garibaldi, 37 - c.a.p. 34075 Pieris

(telefono 0481/472385). Si fa presente che non saranno inviate copie di detta documentazione a mezzo fax.

San Canzian d'Isonzo, 28 febbraio 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UNITA' OPERATIVA SERVIZIO
MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI:
Paolo Paviot

COMUNE DI TRIESTE

Bando del concorso di progettazione per la realizzazione di un Centro per l'assistenza a persone affette dalla demenza senile ed in particolare dalla malattia di Alzheimer, mediante ristrutturazione di edificio soggetto a vincolo architettonico.

Ente banditore: Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Telefono 040/6751 - Fax 040/6754932.

Responsabile del procedimento: dott. ing. Giam-pietro Tevini affiancato, per la parte amministrativa, dalla dott. Marina Dotto Laurenti.

Procedura prescelta: Concorso di progettazione a procedura aperta - ex articolo 9, comma 10 della legge regionale 14 del 31 maggio 2002 ed articoli 59 e seguenti (in particolare articolo 59 - comma 6) del D.P.R. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/1994), nel rispetto dell'anonimato.

Esigenze della stazione appaltante: ottenere una partecipazione qualificata di soggetti i quali abbiano già progettato edifici analoghi, al fine di acquisire il progetto preliminare più idoneo, scegliendolo tra un ampio ventaglio di soluzioni presentate, per la realizzazione di un centro diurno polifunzionale per l'assistenza a persone affette da demenza senile con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer.

Descrizione del progetto e caratteristiche generali della struttura: si rinvia al Regolamento del concorso.

Requisiti minimi di partecipazione: presenza nell'ambito del concorrente (singolo, gruppo, associazione, studio professionale, società, raggruppamenti) di professionista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, che abbia già acquisito esperienza specifica per aver progettato una struttura - negli ultimi 10 anni - di importo minimo a base d'asta di euro 500.000,00, avente finalità di destinazione ad accoglimento di persone affette da demenza senile, nonché l'indicazione della consulenza specifica sulla malattia di Alzheimer assunta per le finalità della progettazione in concorso. La progettazione dichiarata che sia sviluppata in associazione fra più professionisti comporterà la riduzione dell'importo utile per

la valutazione dell'ammissibilità in rapporto diretto al numero dei progettisti non concorrenti.

Nell'ambito del concorrente dovrà comunque essere presente un professionista in possesso di laurea in architettura, in funzione del vincolo architettonico gravante sull'immobile oggetto dell'intervento.

Costo massimo di realizzazione dell'opera: euro 2.975.000,00 (intero quadro economico) per quel che riguarda le parti edile, impiantistica, gli arredi e le sistemazioni esterne; importo a base d'asta euro 2.100.000,00.

Documentazione di riferimento: la planimetria dell'edificio e dell'area interessata dall'intervento sono allegati al Regolamento del concorso.

Modalità di presentazione delle proposte progettuali:

- Sviluppo grafico:
 - max quattro tavole di formato UNI-A1 (cm. 59,4 x 42,0) con rappresentazioni planimetriche per eventuali schizzi, studi, prospettive, fotomontaggi, inserimento ambientale; sezioni e particolari costruttivi in scale adeguate;
 - max due tavole di formato UNI-A2 (cm. 42,0 x 29,7) dedicate ad indicazione sommaria della sistemazione, della pavimentazione e degli elementi di arredo, con rappresentazioni planimetriche in scala 1:1000;
- Relazione generale illustrativa della proposta progettuale:
 - fascicolo unico formato UNI-A4 composto da non più di 4 (quattro) cartelle (per cartella si intende un foglio dattiloscritto su di una sola facciata, di massimo 45 righe di 80 battute ognuna).

La proposta progettuale deve pervenire corredata dalle dichiarazioni, specificate nel Regolamento del concorso - da rendersi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate, per lo meno, da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante - inerenti a:

- i dati identificativi dei concorrenti e dei singoli professionisti responsabili del progetto;
- la relativa capacità professionale;
- l'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità;
- l'accettazione delle condizioni di gara;
- presa visione dei luoghi interessati dall'intervento.

La proposta progettuale e le relative dichiarazioni devono pervenire - contenute in buste separate, debitamente sigillate ed anonime a pena di esclusione, a loro volta racchiuse in unico plico pure anonimo e debitamente sigillato a pena di esclusione, intestato «Concorso di progettazione - realizzazione di un centro diurno polifunzionale per l'assistenza a persone affette da demenza senile con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer» - al Protocollo generale del Comune di Trieste, con destinazione all'Ufficio contratti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Italia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo corriere o agenzia autorizzata o mediante consegna a mani.

La proposta progettuale di cui sopra dovrà pervenire su supporto cartaceo. Al vincitore potrà essere richiesta la produzione del progetto su supporto informatico.

Termine di presentazione delle proposte progettuali: le proposte progettuali devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 giugno 2003.

Criteri di valutazione delle proposte progettuali: le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri, dettagliati nell'allegato sub B al Regolamento del concorso:

- Valutazione architettonica:
 - qualità architettonica strutturale: fino max 22 punti;
 - qualità architettonica arredi: fino max 22 punti;
 - efficienza funzionale alla fruibilità specifica; efficienza funzionale del collegamento con l'ex Ospedale Gregoretti: fino max 36 punti;
 - minimizzazione dei costi di collegamento con l'ex Ospedale Gregoretti: fino max 5 punti.
- Valutazione tecnico-impiantistica:
 - fino max 10 punti.
- Valutazione economico-gestionale:
 - fino max 5 punti.

L'attribuzione dei punteggi inerente la valutazione del progetto presentato in concorso seguirà specificamente l'applicazione del metodo del raffronto a coppie, come disciplinato dall'allegato A al D.P.R. n. 554/1999 e come specificato nell'allegato sub B al Regolamento del concorso.

La progettazione sarà considerata idonea ai fini della proclamazione dell'eventuale vincitore e della formazione della graduatoria di merito qualora, positivamente valutata, abbia ottenuto un punteggio complessivo minimo di 60 (sessanta) punti, di cui almeno 50 (cinquanta) punti nella valutazione architettonica (qualità architettonica strutturale, qualità architettonica arredi,

efficienza funzionale alla fruibilità specifica; efficienza funzionale del collegamento con l'ex Ospedale Gregoretto; minimizzazione dei costi di collegamento con l'ex Ospedale Gregoretto).

Carattere della decisione della Commissione giudicatrice: resta ferma la competenza della Giunta comunale a fare o meno propria, motivatamente, la proposta progettuale dichiarata vincitrice dalla Commissione giudicatrice, con che il vincitore non potrà vantare alcun diritto od aspettativa, né pretendere indennizzo alcuno, al di fuori dell'erogazione del primo premio del concorso qualora la Giunta non intenda recepire l'esito del concorso stesso.

Menzione di progetti: è in facoltà della Commissione giudicatrice menzionare i progetti che, pur non premiati, siano comunque considerati meritevoli.

Importo del premio da assegnare al vincitore: euro 8.000,00. Al secondo e terzo classificato che abbiano raggiunto il livello di idoneità verrà assegnata una somma, a titolo di rimborso spese, di euro 3.500,00 cadauno; ad altro/i concorrente/i che, secondo graduatoria - anche se non idoneo/i - sia/siano ritenuto/i meritevole/i, verrà riconosciuta, a titolo di rimborso spese, una somma di euro 2.500,00 cadauno.

Gli importi si intendono casse previdenziali ed I.V.A. escluse.

Ritiro degli elaborati: gli elaborati non premiati e quelli per i quali non è stato disposto il rimborso spese potranno essere ritirati, a conclusione del procedimento concorsuale, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'esito del concorso, presso gli uffici che verranno indicati nella comunicazione stessa.

Regolamento del concorso e documentazione tecnica di riferimento: il Regolamento del concorso e la documentazione tecnica di riferimento (planimetria di riferimento e riferimenti normativi del P.R.G.C., allegato sub A al Regolamento del concorso) saranno inviati - a mezzo raccomandata R.R. o consegnati a mani - agli interessati che ne facciano richiesta (anche a mezzo fax al n. 040-6754920), presso il Comune di Trieste, Area territorio e patrimonio, Servizio coordinamento amministrativo, stanza 436 (telefono 040/6754082) allegando ricevuta di avvenuto versamento della somma di euro 25,00 sul conto corrente postale n. 205344 intestato a «Comune di Trieste - Tesoreria Comunale - via S. Pellico n. 3» specificando la causale «Concorso di progettazione - Realizzazione di un Centro per l'assistenza a persone affette da demenza senile ed in particolare dalla malattia di Alzheimer».

Trieste, 24 febbraio 2003

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

S.I.S.S.A. - I.S.A.S.
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
International School for Advanced Studies

TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata (procedura ristretta) per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento dei lavori per la costruzione dell'ampliamento dell'edificio principale della sede della S.I.S.S.A.

1. *Stazione appaltante:* Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) - via Beirut, 2-4 - 34014 Trieste - Telefono 040/3787204/225 - Fax 040/3787249.

2. *Procedura di gara:* licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. *Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:*

- luogo di esecuzione: via Beirut, 2-4, in Trieste;
- descrizione: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento dei lavori per la costruzione dell'ampliamento dell'edificio principale della sede della S.I.S.S.A.;
- importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza: euro 914.128,00 (novecentoquattordicimilacentotrentotto/00) di cui euro 850.138,00 (ottocentocinquantamilaquattrocentotrentotto/00), al netto degli oneri per la sicurezza, soggetti a ribasso;
- oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 63.990,00 (sessantatremilanovecentonovanta/00);
- categoria prevalente: OG1 (Edifici civili e industriali) = euro 645.040,64 (seicentoquarantacinquemilazeroquaranta/64) = classifica livello III;
- lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Sottoinsiemi di lavorazione

<i>categoria prevalente</i>	<i>Categoria-%</i>	<i>Importo (euro)</i>
A) Opere murarie ed affini	OG1-69,25	633.035,54
B) Impianto idrico sanitario	(OS3-1,29)	11.753,33
C) Impianto antincendio e idranti	(OS3-0,03)	251,77
Totale categoria prevalente	OG1	645.040,64
categorie subappaltabili e scorporabili		
D) Impianti Ascensore	OS4-8,56	78.256,13

E) Impianto di condizionamento	OS28-11,19	102.308,03
F) Impianto elettrico impianti tecnologici	OS30-1,92	17.540,16
G) Impianto elettrico	OS30-7,77	70.983,76
Tot. Cat. subappaltabili e scorporabili		269.088,08
	Sommano	914.128,72
Totale arrotondato importo appalto		914.128,00

di cui, diverse dalla prevalente, con qualificazione obbligatoria, subappaltabili e scorporabili:

- 1) OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) = euro 78.256,13 = classifica livello I.
- 2) OS28 (impianti termici e di condizionamento) = euro 102.308,03 = classifica livello I. E' ammessa anche la qualificazione nella categoria generale OG11= classifica livello I.
- 3) OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (lettere F) e G) della tabella) = euro 88.523,92 - classifica livello I. E' ammessa anche la qualificazione nella categoria generale OG11= classifica livello I.

Per le categorie OS28+OS30 = euro 102.308,03+88.523,92 = euro 190.831,95 è ammessa la qualificazione nella categoria OG11 = classifica livello I.

g) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni.

4. *Termine di esecuzione:* giorni 360 (trecentosessantasei) naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

5. *Soggetti ammessi alla gara:* concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

6. *Domanda di partecipazione:* la domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 (tredici) del giorno 27 marzo 2003. E' altresì ammessa la consegna a mano della domanda, dalle ore 9 (nove) alle ore 13 (tredici), all'Ufficio protocollo della Stazione appaltante - sito in via Beirut, 9 - Trieste - che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno della busta

dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura «Richiesta di invito alla licitazione privata per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento dei lavori per la costruzione dell'ampliamento dell'edificio principale della sede della S.I.S.S.A., sita in Trieste, via Beirut, 2-4.» La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero del telefono o del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio. In mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

- 1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
 - a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni;
 - b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
 - d) *nel caso di imprese stabilite in Italia,*
 - I. dichiara di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per categorie e importi adeguati all'appalto da aggiudicare, oppure di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere;
 - II. dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ovvero

della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale di cui all'articolo 4 del D.P.R. 34/2000 - classifica III (fino a euro 1.032.913) - rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; oppure, di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per il rilascio della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati suddetto sistema.

I requisiti di cui ai precedenti punti I) e II) dovranno essere obbligatoriamente posseduti dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara, all'atto della presentazione dell'offerta.

- e) *nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea*, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo paese, nonché di essere in possesso di cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo a base di gara di propria spettanza;
- f) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., indicandone gli estremi.

La dichiarazione di cui al punto 1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Le domande e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, devono essere redatte in conformità al modello che potrà essere richiesto alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando, o reperito in internet al seguente indirizzo <http://www.sissa.it/bandi/gare/gare.html>.

Le dichiarazioni di cui al punto 1), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni.

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nel punto 1).

7. *Termine di spedizione degli inviti*: l'invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 60 dalla data del presente bando.

8. *Cauzione*: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3-c), costituita alternativamente:

- a) in contanti, o in titoli di Debito Pubblico o garanti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, depositati presso una Sezione della tesoreria provinciale o presso un Istituto di credito. Il deposito effettuato presso l'Istituto di credito è valido purché il medesimo dichiararsi di obbligarsi ad effettuare il versamento del detto deposito, in contanti o in titoli, a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, entro 15 giorni ed a semplice richiesta nel caso in cui la cauzione debba essere incamerata;
- b) in contanti, mediante versamento di tesoreria o a mezzo bonifico bancario intestato alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Del versamento/bonifico dovrà essere allegata la relativa ricevuta in originale;
- c) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), contenente:
 - a. validità per almeno 180 giorni dalla data prevista quale termine per l'arrivo delle buste di cui al punto 6 del Bando di gara, ovvero dal giorno precedente a quello fissato per la prima seduta pubblica della gara;
 - b. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - c. l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione d'appalto, a richiesta del concorrente, ulteriore fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 e che svolge in via esclusiva

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, Bilancio e programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze);

- d) a mezzo di assegno circolare intestato alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via Beirut, 2-4 - Trieste;

Inoltre:

Qualora la cauzione venga prestata in contanti, in titoli, oppure a mezzo assegno circolare, la stessa dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di quest'ultimo, a rilasciare, in favore della stazione appaltante, garanzia fidejussoria definitiva, così come prevista dall'articolo 30, commi 2 e 2bis della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 101 del D.P.R. 554/1999.

E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

9. *Finanziamento*: la spesa relativa all'intervento oggetto del presente bando trova copertura su fondi Regione Friuli Venezia Giulia e su fondi del Ministero Istruzione università e ricerca.

10. *Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione*: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità.

11. *Requisiti del sistema di qualità aziendale*: i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ovvero della dichiarazione del possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale di cui all'articolo 4 del D.P.R. 34/2000 - classifica III (fino a euro 1.032.913) - rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea, essi devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara.

12. *Criterio di aggiudicazione*: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.d) del presente bando.

13. *Varianti*: non sono ammesse offerte in varianti.

14. *Altre informazioni*:

- a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e di cui alla legge n. 68/1999.
- b) Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1.bis, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
- c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- e) L'offerta rimarrà valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- f) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della medesima legge e all'articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a euro 3.255.390,34 e, per responsabilità civile, pari a euro 500.000,00.
- g) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o correddati di traduzione giurata.
- i) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni i requisiti di cui al punto 10. del bando di gara devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.
- j) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea o estero, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

- l) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 22 del Capitolato speciale d'appalto - Norme generali.
- m) La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.d) del presente bando. Le rate d'acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 22 del Capitolato speciale d'appalto - Norme generali.
- n) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
- o) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuate dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
- p) E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza della giurisdizione del giudice ordinario.
- q) Per chiarimenti in merito al bando e al disciplinare di gara telefonare ai n.ri 040/3787204 - 040/3787225 - fax 040/3787249.
- r) I sopralluoghi verranno esperiti previo accordo telefonico con i n.ri 040/3787246 - 040/63787255 - Ufficio economato - patrimonio - oppure a mezzo fax 040/3787249.
- s) I dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi.
- t) Responsabile del procedimento: dott. Adriano Rocca, c/o Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A) - via Beirut, 9 - Trieste - Telefono 040/3787225.

14. Premio di accelerazione: ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, all'appaltatore sarà contrattualmente riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo rispetto al termine utile contrattuale stabilito dall'articolo 18 del «Capitolato speciale d'appalto - Norme generali» per dare ultimati i lavori. L'ammontare del premio sarà di misura (euro 500/cinquecento/giorno) pari a quello stabilito dal medesimo succitato articolo 18 quale penale per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine utile contrattuale per dare ultimati i lavori. Il diritto al premio potrà essere esercitato esclusivamente qualora l'anticipo rispetto al termine di ultimazione lavori si caratterizzi apprezzabile in misura almeno pari o maggiore di giorni 60 (sessanta). In tal caso, l'appalta-

tore avrà diritto al suddetto premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine utile contrattuale per dare ultimati i lavori.

Responsabile del procedimento: dott. Adriano Rocca.

Trieste, 26 febbraio 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Giuliana Zotta Vittur

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso ai creditori verso l'impresa Adriacos S.r.l. di Latisana per i lavori di sistemazione della piazzetta ex pesa pubblica di Blessano.

Lavori di: Lavori di sistemazione piazzetta ex pesa pubblica di Blessano.

Luogo di esecuzione: Comune di Basiliano - Fraz. Blessano: piazza della Pesa.

Stazione appaltante: Comune di Basiliano - piazza Municipio, 1 - 33031 Basiliano (Udine).

Impresa: Adriacos S.r.l. con sede legale in via Vendramin 194/2 - 33053 Latisana.

Contratto: Contratto Rep. n. 1654 dell'1 ottobre 2002, registrato a Udine il 9 ottobre 2002 al n. 7725 Serie 1 - Pubblici.

In esecuzione al disposto dell'articolo 189 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, adottato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 si informa che i lavori sopra emarginati sono stati ultimati e, per tanto,

SI INVITA

tutti coloro i quali vantino crediti verso l'Impresa Adriacos S.r.l. di Latisana per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Amministrazione comunale entro un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, la denuncia dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso il termine innanzi citato non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Basiliano, 21 febbraio 2003

IL SINDACO:
Flavio Pertoldi

COMUNE DI CANEVA

(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata - zona residenziale di espansione «C», porzione ambito n. 2 - Fiaschetti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 51 del 30 novembre 2002, esecutiva il 18 dicembre 2002, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata - zona residenziale di espansione «C», porzione ambito n. 2 - Fiaschetti.

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la deliberazione di adozione del P.R.P.C. con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Caneva, lì 26 febbraio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:

geom. Domenico Dal Mas

COMUNE DI CHIONS

(Pordenone)

Avviso di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione, e relativi elaborati, del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Val d'Or».

Con deliberazione consiliare n. 10 del 17 febbraio 2003, il Comune di Chions ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Val d'Or». Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, si avvisa che la delibera di adozione e i relativi elaborati del P.R.P.C. in oggetto, saranno depositati presso la Segreteria comunale (municipio con sede in Villotta di Chions) per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Chions, 18 febbraio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA -
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Golfredo Castelletto

COMUNE DI LATISANA

(Udine)

Avviso per la ricerca del promotore, per l'intervento di adeguamento della discarica comunale per inerti, con lo strumento della finanza di progetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
E OPERE PUBBLICHE

AVVISA

che il Comune di Latisana ha integrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, il programma triennale 2002-2004, inserendo nel 2003, un intervento da realizzare con apporto di capitali privati ai sensi dell'articolo 37-bis legge 109/1994 successive modifiche ed integrazioni, e articolo 5 della legge regionale 20/1999, in quanto suscettibile di gestione economica.

Tale opera consiste nell'adeguamento della discarica comunale di II categoria tipo A, sita in località Paludo, e realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, della spesa complessiva presunta di euro 500.000,00.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Latisana, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2003, le proprie proposte, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20/1999, con le modalità indicate nel relativo bando.

Il bando ed i relativi atti potranno essere consultati e acquisiti in copia, il lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l'Ufficio lavori pubblici, sede comunale piazza Indipendenza, 74 (telefono 0431/525111), e-mail: lavori.pubblici@com-latisana.regione.fvg.it), e sul sito internet del Comune.

La pubblicazione del presente avviso avviene con le modalità stabilite dall'articolo 80, comma 4 del D.P.R. 554/1999.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Bertolini Chiara.

Latisana, 17 febbraio 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE TERRITORIO E OO.PP.:
arch. Chiara Bertolini

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Favorita».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare del 4 febbraio 2003, il Comune di Muzzana del Turgnano ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Favorita».

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Muzzana del Turgnano, 11 febbraio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE:
geom. Gianni Regeni

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «della S.S. 13 - zona mista O».

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 14 marzo 2003 al 28 aprile 2003 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «della S.S. 13 - zona mista O», adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 17 febbraio 2003.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 10 marzo 2003

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO URBANISTICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E DIFESA DEL SUOLO:
dott. ing. Licinio Gardin

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «La Brava Nord».

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 13 gennaio 2003, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «La Brava Nord».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 24 gennaio 2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1F - variante n. 1».

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 13 gennaio 2003, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1F - variante n. 1».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, li 24 gennaio 2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano di lottizzazione (ora denominato Piano regolatore particolareggiato comunale) di iniziativa pubblica in località Fontanis (via Toneai, De Gasperi e dei Cipressi) con contestuale variante al P.R.G.C.

IL SINDACO

AVVERTE

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 febbraio 2003 è stato adottato il Piano di lottizzazione (ora denominato Piano regolatore particolareggiato comunale) di iniziativa pubblica in località Fontanis (via Toneai, De Gasperi e dei Cipressi) con contestuale variante al P.R.G.C., redatto dall'arch. Paolo Zampese del C.I.S.E.S.

La deliberazione predetta, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, addì 28 febbraio 2003

IL SINDACO:
Gino Gregoris

COMUNE DI TAPOGLIANO
(Udine)

Modifica allo Statuto comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, sono stati modificati i seguenti articoli del vigente Statuto comunale, nel seguente modo:

«Art. 2

Popolazione, territorio, stemma e gonfalone

(omissis)

Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, così descritto: «Scudo con sfondo azzurro, sul quale è rappresentata una muraglia merlata sopra la quale splende una stella a cinque punte, entrambe di colore giallo ocra. Lo scudo è sovrastato da una corona e completato nella parte inferiore da fronde disposte a semicerchio».

Art. 16

Composizione della Giunta

«Comma 1: La Giunta comunale, salva diversa disposizione di legge, è composta dal Sindaco e da un numero minimo di due e di un massimo di quattro Assessori, compreso il Vice-Sindaco.».

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sergio Sciapeconi

COMUNE DI TARVISIO
(Udine)

Avviso di deposito della delibera di adozione e dei relativi elaborati del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata (P.R.P.C.) ubicato in Camporosso, via Sella e denominato «Tilia». Proponente: Ditta Giuseppe Rosenwirth ed altri.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18 febbraio 2003 avente per oggetto «Adozione del P.R.P.C. «Tilia» in Camporosso, via Sella», esecutiva, con la quale è stato adottato un Piano particolareggiato per la realizzazione di un complesso edilizio misto residenziale/ricettivo in Tarvisio, fraz. Camporosso, via Sella, proposto dalla ditta Rosenwirth Giuseppe ed altri;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45, comma 2;

VISTE le circolari esplicative emesse dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale n. P.T./9760/4.102 del 5 ottobre 1992 e n. P.T./2386/4.102 del 3 marzo 1993;

RENDE NOTO

che l'anzidetta delibera consigliare n. 8/2003 di adozione del P.R.P.C. denominato «Tilia», unitamente agli elaborati facenti parte contestuale di essa, saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di giorni trenta effettivi a partire dal 10 marzo 2003, affinché chiunque possa, nelle ore d'ufficio, prenderne visione.

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni, chiunque potrà presentare al Comune, tassativamente entro il periodo di deposito, osservazioni e/o opposizioni al P.R.P.C. in argomento.

Tali osservazioni ed opposizioni, redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno, come detto, pervenire all'Ufficio di protocollo del Comune non oltre il termine del periodo di deposito del Piano.

Tarvisio, lì 26 febbraio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Giuliano Pittarello

COMUNE DI VALVASONE
(Pordenone)

Statuto comunale. Avviso di rettifica.

Si rende noto che allo Statuto comunale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 20 novembre 2002 deve essere fatta la seguente rettifica:

- il comma 17 dell'articolo 37 viene eliminato ed il suo contenuto riportato al comma 5 dell'articolo 75, che così lo integra.

Valvasone, 19 febbraio 2003

LA RESPONSABILE SERV. SEGRETERIA:
Tiziana Aderenti

COMUNE DI VILLA SANTINA
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13 febbraio 2003, è stato adottata la variante n. 2 al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);

che detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.I.P. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Villa Santina, 20 febbraio 2003

IL SINDACO:
dott. Giuseppe Novello

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Sorteggio commissioni esaminatrici di concorsi diversi.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, nel giorno ed ora di seguito indicati:

11 aprile 2003, alle ore 9.00

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale;
- n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
- n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
- n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura complessa politiche del Personale - Ufficio concorsi - 1° piano Padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore Generale
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE: Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

**Sorteggio componenti commissione esaminatrice
di concorsi diversi.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il 14 aprile 2003, con inizio alle ore 9.00 presso la Sede amministrativa di questa Azienda per i Servizi Sanitari - Ufficio concorsi - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natissone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni per i seguenti concorsi:

Ruolo sanitario

- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di oftalmologia;
- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria;
- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione;
- n. 1 posto di dirigente farmacista;
- n. 1 posto di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali.

Palmanova, 21 febbraio 2003

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITA D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. Via privata OTO, 29	LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni	TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre	PORDENONE
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2	GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001